

**CONTROLLI AZIENDALI INTEGRATI –
CONDIZIONALITÀ, PSR MISURE DI
SOSTEGNO CONNESSE ALLE SUPERFICI E
AGLI ANIMALI, ZOOTECNIA –
AMMISSIBILITÀ – AIUTI PER BOVINI-
BUFALINI-OVICAPRINI**

	Manuale Controlli Aziendali integrati	CODICE DOCUMENTO S2-CAI-MNL-21
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------------------------

Categoria	Documentazione Interna	
Stato	Bozza X Finale	
Preparato	Dott.ssa Teresa Palummo	Data: Luglio 2021
Verificato	Dott. Francesco Scarpelli	Data: Dicembre 2021
Approvato da	Commissario Straordinario - Ing. Salvatore Siviglia	Data: 17/12/2021
Revisione	1	
Data Emissione	17/12/2021	
Decreto	n. 346 del 17/12/2021	

1. Sommario

1. INTRODUZIONE	7
1. <i>Controlli Aziendali Integrati – ambito delle attività.....</i>	<i>7</i>
2. <i>Controlli di condizionalità – Criteri e Norme</i>	<i>8</i>
1.2.1 TIPOLOGIE DI AZIENDE E ADEMPIMENTI SPECIFICI	13
3. <i>Controlli di ammissibilità nel settore zootecnico – sostegno accoppiato</i>	<i>29</i>
4. <i>Programmi di Sviluppo Rurale – misure connesse alla superficie ed agli animali – Impegni; Criteri ed Obblighi (ICO)</i>	<i>30</i>
1.4.1 REQUISITI MINIMI	31
1.4.2 Mantenimento delle superfici agricole - attività agricola minima	32
2. BASE GIURIDICA	33
3. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO	36
7. <i>Schema del processo di controllo</i>	<i>37</i>
8. <i>Livelli di responsabilità</i>	<i>38</i>
9. <i>Formazione e affiancamento</i>	<i>39</i>
10. <i>Validazione degli esiti.....</i>	<i>39</i>
4. ELEMENTI GENERALI DEL CONTROLLO	39
12. <i>Indicazioni generali relative al controllo</i>	<i>39</i>
4.1.1 PREAVVISO	39
4.1.2 TEMPI DI ESECUZIONE DEI CONTROLLI IN LOCO	40
13. <i>Metodologia del controllo.....</i>	<i>40</i>
14. <i>Invio dati al SIAN</i>	<i>41</i>
15. <i>Aggiornamento dell'applicazione software CAI.....</i>	<i>41</i>
16. <i>Stati di avanzamento del controllo</i>	<i>42</i>
17. <i>Stati anomali del controllo</i>	<i>42</i>
4.6.1 INTERRUZIONE	43
4.6.2 SOSPENSIONE	43
4.6.3 Controllo non eseguibile per assenza del rappresentante aziendale	43
5. FLUSSO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO	44
19. <i>Avvio del controllo.....</i>	<i>44</i>

5.1.1 ESTREMI VISITA	44
5.1.2 VERIFICA UTE	45
5.1.3 SELEZIONA ALLEVAMENTI	45
6. VERIFICA OGGETTIVA.....	45
21. Informazioni aziendali.....	45
22. Scansione documenti	46
23. Analisi e valutazione della documentazione aziendale.....	47
6.3.1 Il quaderno di campagna	48
6.3.2 Contratto con il contoterzista	49
6.3.3 Moduli di acquisto dei prodotti fitosanitari.....	49
24. VERIFICA OGGETTIVA.....	49
6.4.1 Acqua irrigua.....	49
6.4.2 Produzioni vegetali e di mangimi	49
6.4.3 Presenza di animali	49
6.4.4 Utilizzo dei carburanti.....	50
6.4.5 Utilizzo dei prodotti fitosanitari	50
6.4.6 Sostanze pericolose	50
6.4.7 Attività agroindustriale	51
6.4.8 Fertilizzazioni.....	51
6.4.9 Abilitazione atti CGO non a controllo	51
25. IMPUT DATI ALFA-NUMERICI.....	51
25.1.1 DEFINISCI APPEZZAMENTI AGRONOMICI.....	52
25.1.2 OPERAZIONI COLTURALI.....	52
25.1.3 FERTILIZZAZIONI.....	52
25.1.4 TRATTAMENTI FITOSANITARI (CGO E PSR).....	52
7. DATI DI BASE	53
27. Deposito mezzi tecnici.....	54
27.1.1 Deposito del carburante	54
27.1.2 Deposito dei prodotti fitosanitari	54
28. Stoccaggi effluenti zootecnici	54
29. Acquisizione foto.....	54
8. CONSISTENZA ZOOTECNICA	55
31. Verifiche preliminari per tutti gli ambiti di controllo	55
32. Consistenza zootecnica per i controlli di ammissibilità.....	57
33. Controllo ovicaprini	60
34. Controllo Bovini.....	62

35.	<i>Controlli di condizionalità connessi alla consistenza zootecnica</i>	66
36.	<i>Evidenti infrazioni al sistema I&R di capi NON potenzialmente ammissibili</i>	67
37.	<i>Anomalie</i>	68
9.	CONTROLLI	71
39.	<i>CGO 2 – Aree ZPS/ZSC</i>	71
40.	<i>BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento</i>	72
41.	<i>CGO 1 – Protezione delle acque dall’inquinamento da nitrati.....</i>	72
42.	<i>CGO 3 – conservazione degli habitat naturali e seminaturali</i>	75
43.	<i>CGO 6 – Identificazione e registrazione dei suini</i>	75
44.	<i>CGO 10 – Prodotti fitosanitari.....</i>	76
45.	<i>CGO 4 – Sicurezza alimentare</i>	76
46.	<i>BCAA1 – Introduzione di fascia tampone lungo i corsi d’acqua</i>	77
47.	<i>BCAA 2 – Procedure autorizzazione uso acque ai fini dell’irrigazione</i>	77
48.	<i>BCAA 7 - Divieto di potatura di siepi e di alberi nel periodo riproduzione e di nidificazione degli uccelli.....</i>	77
49.	<i>Requisiti minimi fertilizzanti.....</i>	78
50.	<i>Requisiti minimi prodotti fitosanitari</i>	78
51.	<i>Mantenimento di una superficie agricola.....</i>	79
52.	<i>Attività agricola minima</i>	80
10.	CHIUSURA DEL CONTROLLO	81
11.	VALUTAZIONE DELL’ESITO	82
55.	<i>Prescrizione delle azioni correttive e degli impegni di ripristino a seguito dei controlli di condizionalità</i>	82
56.	<i>Calcolo delle riduzioni per la violazione dei controlli di ammissibilità</i>	83
12.	CONTROLLO DELLE AZIONI CORRETTIVE PER LE INFRAZIONI AI CRITERI ED ALLE NORME DI CONDIZIONALITA’	84
58.	<i>Pianificazione del controllo</i>	85
59.	<i>Esecuzione del controllo.....</i>	86
13.	VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI IMPEGNI PER I BENEFICIARI DELLE MISURE PSR.....	87
13.1	<i>Misura 221 – Primo imboscamento di terreni agricoli.....</i>	87

13.2	Misura 223 – Primo imboschimento di terreni non agricoli	88
13.2.1	MISURA 11.1.1 Pagamenti per l'introduzione di metodi e pratiche biologiche	
	MISURA 11.2.1 Pagamenti al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica	89
13.3	MISURA 10.1.1 – Pagamenti agro-climatici-ambientali – PRODUZIONE INTEGRATA.....	98
13.4	MISURA 10.1.2 – Pagamenti agro-climatici-ambientali – COLTURE PERMANENTI IN AREE AD ALTA VULNERABILITA' AMBIENTALE	113
13.5	MISURA 10.1.3 – Pagamenti agro-climatici-ambientali – Preservazione della biodiversità – Colture a perdere.....	114
13.6	MISURA 10.1.4 – Pagamenti agro-climatici-ambientali – Conversione colturale da seminativi a pascolo, prato-pascolo, prato.....	115
13.7	MISURA 10.1.5 – Pagamenti agro-climatici-ambientali – Difesa del suolo ed incremento sostanza organica	116
13.8	MISURA 10.1.7 – Pagamenti agro-climatici-ambientali – Preservazione della biodiversità: Bergamotto	117
13.9	MISURA 10.1.8 – Pagamenti agro-climatici-ambientali – Salvaguardia delle razze animali autoctone minacciate di abbandono e presenti sul territorio regionale	118
13.10	MISURA 1.1.9 – Apicoltura per la Preservazione della Biodiversità.....	119
13.11	Misura 14.1.1 – Benessere degli animali	120
ALLEGATO N. 1 – Fac simile telegramma o Pec preavviso		0
Allegato N. 2 Fac Simile conferimento di incarico		1
Allegato 3 – Documentazione Probatoria richiesta all'azienda		2
Allegato 4 – Check-list di controllo BCAA7		4

	Manuale Controlli Aziendali integrati	CODICE DOCUMENTO S2-CAI-MNL-21
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------------

1. INTRODUZIONE

1. Controlli Aziendali Integrati – ambito delle attività

Il Sistema Integrato di Gestione e Controllo previsto dal regolamento (UE) n. 1306/2013 richiede che il rispetto delle disposizioni relative ai regimi di aiuto e alle misure di sostegno gestiti nell'ambito del sistema integrato debba essere controllato in modo efficace. A tal fine, è necessario che l'Organismo Pagatore (O.P.) descriva dettagliatamente i criteri e le modalità tecniche di esecuzione dei controlli amministrativi e dei controlli in loco relativi ai criteri di ammissibilità, agli impegni ed altri obblighi stabiliti per i regimi di pagamenti diretti, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

Le verifiche ed i controlli in loco sono un requisito fondamentale per accertare la sussistenza dei requisiti per l'accesso a tali regimi di aiuto. Ai fini dello svolgimento dei controlli in loco, l'Organismo Pagatore (O.P.) competente seleziona i campioni delle aziende da verificare in base a un'analisi di rischio ed assicura la rappresentatività del campione rispetto alla popolazione delle domande di pagamento presentate.

Ciascun controllo in loco è oggetto di una relazione di controllo, che consente di riesaminare i particolari delle verifiche effettuate.

La normativa comunitaria prevede che i vari controlli, relativi agli agricoltori che presentano domanda di sostegno e di pagamento nel quadro di uno o più regimi di intervento, debbano essere combinati secondo un metodo di verifica integrato basato sull'azienda. Tuttavia, per alcune misure di sostegno, i controlli in loco potrebbero essere ripartiti nel corso dell'anno per poter verificare efficacemente il rispetto degli impegni. La durata di un controllo in loco deve essere limitata al minimo indispensabile. Tuttavia, se i criteri di ammissibilità, gli impegni o gli obblighi sono connessi ad un determinato periodo di tempo, un controllo in loco può richiedere ulteriori visite presso l'azienda del beneficiario. Per tali casi è opportuno precisare che l'arco di tempo dei controlli in loco nonché il numero delle visite devono essere limitati al minimo indispensabile.

La gestione integrata dei controlli aziendali per gli ambiti:

- Programmi di Sviluppo Rurale (misure connesse alla superficie ed agli animali);
- Condizionalità: Criteri e norme
- Domande di sostegno accoppiato per animale nel settore bovino ed ovicaprino (ammissibilità zootecnia);

consente di:

- ottimizzare il flusso delle rilevazioni, acquisendo una sola volta le informazioni utilizzate da più ambiti di controllo;
- ottimizzare la gestione delle informazioni, mettendo a fattor comune le informazioni complessivamente acquisite;
- garantire la congruità dei dati acquisiti in vari momenti del controllo, attraverso l'elaborazione delle informazioni e la gestione integrata delle stesse.

L'oggetto di tali controlli sono le aziende estratte a campione, che hanno presentato domanda nell'ambito dei regimi di aiuto per superficie o per animale previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013, nonché le aziende che hanno presentato domanda di pagamento nell'ambito delle misure a superficie previste dai Programmi di Sviluppo Rurale definiti dal regolamento (CE) n. 1698/2005 e dal regolamento (UE) n. 1305/2013.

In questo capitolo saranno descritti per ciascun ambito di controllo (Condizionalità, Zootecnia e Programmi di Sviluppo Rurale) i Criteri, gli Impegni e gli Obblighi (ICO) il cui rispetto sarà oggetto di verifica nel corso dei Controlli Aziendali Integrati (CAI).

2. Controlli di condizionalità – Criteri e Norme

La normativa unionale relativa all'applicazione della nuova programmazione 2014-2020 stabilisce il nuovo quadro della Condizionalità con il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Consiglio europeo, con il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e con il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione.

In questo contesto, l'elenco degli obblighi ai quali sono soggette le aziende, è stato definito a livello nazionale, nel Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 2588 del 20 marzo 2020, che unifica il quadro normativo di applicazione della condizionalità.

Ai fini dell'esecuzione dei controlli e dell'applicazione delle riduzioni o esclusioni, apposite istruzioni operative di AGEA – Area Coordinamento, riguardante “l'applicazione della Normativa Unionale e Nazionale in materia di Condizionalità - anno 2021”, definiscono i criteri e gli indici che consentono:

- la corretta individuazione dei Criteri di Gestione Obbligatorie e delle Norme di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali applicabili alle aziende agricole beneficiarie degli aiuti della PAC;
- la verifica, da parte dell'autorità di controllo, del rispetto degli impegni previsti in capo all'agricoltore;
- l'acquisizione, nel corso dei controlli che verranno svolti da parte dell'Organismo Pagatore competente o di altra Autorità competente per i controlli, di informazioni qualitative o quantitative sufficienti a calcolare l'esito ed applicare l'eventuale riduzione od esclusione dai pagamenti;

Le citate istruzioni operative di AGEA – Area Coordinamento, sono recepite dall' Organismo Pagatore ARCEA con proprio provvedimento contemplando anche le prescrizioni regionali definite con la Delibera Regionale di condizionalità approvata con riferimento al 2021.

La riduzione degli aiuti, qualora applicabile, è graduata in funzione dei seguenti criteri, previsti dall'articolo 38 del regolamento (UE) n. 640/2014:

- **portata** di un'inadempienza: determinata tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inadempienza stessa, che può essere limitato all'azienda agricola oppure più ampio;

	Manuale Controlli Aziendali integrati	CODICE DOCUMENTO S2-CAI-MNL-21
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------------

- **gravità** di un'inadempienza: che dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inadempienza medesima alla luce degli obiettivi del criterio o della norma in questione;
- **durata** di un'inadempienza: dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Gli agricoltori, al fine di evitare riduzioni o esclusioni dei pagamenti dovute a non conformità riscontrate nell'ambito della condizionalità, devono rispettare gli impegni così come individuati nella normativa unionale, nazionale e regionale di riferimento.

Il regolamento (UE) n. 1306/2013, all'Allegato II, organizza i Criteri e le Norme di condizionalità in Temi e Settori.

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

I Settori di condizionalità, rispetto ai quali calcolare le riduzioni, sono quelli definiti dall'articolo 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013 ed elencati all'articolo 64 del regolamento (UE) n. 809/2014:

1 Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno

- Tema Acque
- Tema Suolo e stock di carbonio
- Tema Biodiversità
- Tema Livello minimo di mantenimento dei paesaggi

2 Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

- Tema Sicurezza alimentare
- Tema Identificazione e registrazione degli animali
- Tema Malattie degli animali
- Tema Prodotti fitosanitari

3 Igiene e benessere degli animali

- Tema Benessere degli animali

La tabella riportata nella pagina seguente, contiene l'elenco dei criteri e delle norme di condizionalità che sono oggetto di verifica nel corso dei Controlli Aziendali Integrati.

Nella stessa tabella sono inoltre definite le condizioni di applicabilità dei vincoli.

	Manuale Controlli Aziendali integrati	CODICE DOCUMENTO S2-CAI-MNL-21
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------------

Settore	Tema principale	Criteri e norme		Condizioni di applicabilità (DM 2588/2020)	
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Acque	CGO 1	Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1)	Articoli 4 e 5	Almeno una particella aziendale in ZVN
		BCAA1	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi di acqua		Superfici Articolo 3(4) lett.d
		BCAA 2	Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione		Superfici art. 3 (4) lett. d)
		BCAA 3	Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola		Superfici art. 3 (4) lett. d) Tutte le aziende agricole, anche senza terra
	Biodiversità	CGO 2	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7). 1. In ZPS: impegni decreto MATTM 2. Fuori dalle ZPS: non eliminazione degli elementi caratteristici del paesaggio – alberi isolati, alberi in filare, siepi.	Articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4	Superfici art. 3 (4) lett. d) comprese le superfici forestali L'appartenenza alle ZPS è un fattore di rischio e di incremento dei vincoli

	Manuale Controlli Aziendali integrati	CODICE DOCUMENTO S2-CAI-MNL-21
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------------

Settore	Tema principale	Criteri e norme		Condizioni di applicabilità (DM 2588/2020)	
		CGO 3	Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)	Articolo 6, paragrafi 1 e 2	Superfici art. 3 (4) lett. Dcomprese le superfici forestali ricadenti nei SIC/ZSC
	Livello minimo di mantenimento dei paesaggi	BCAA7	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive		Superfici art. 3 (4) lett. d)
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 4	Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1)	Articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1 (3) e articoli 18, 19 e 20	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità
	Identificazione e registrazione e degli	CGO 6	Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 31)	Articoli 3, 4 e 5	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che hanno un allevamento suinicolo

	Manuale Controlli Aziendali integrati	CODICE DOCUMENTO S2-CAI-MNL-21
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------------

Settore	Tema principale	Criteri e norme		Condizioni di applicabilità (DM 2588/2020)	
	animali	CGO 7	Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell 11.8.2000, pag. 1)	Articoli 4 e 7	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che hanno un allevamento bovino o bufalino
		CGO 8	Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8)	Articoli 3, 4 e 5	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che hanno un allevamento ovicaprino
	Prodotti fitosanitari	CGO 10	Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)	Articolo 55, prima e seconda frase	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità

1.2.1 TIPOLOGIE DI AZIENDE E ADEMPIMENTI SPECIFICI

▪ CGO 1 – Aziende Agricole situate nelle aree vulnerabili da nitrati

Le aziende interessate da questo CGO sono quelle le cui particelle, ricadono in tutto o in parte nelle **Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN)**.

Gli adempimenti da rispettare sono quelli contenuti nei documenti gestionali approntati dagli enti preposti a livello territoriale: **Disciplinare per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola e nelle zone non vulnerabili (DGR n. 119 del 31 marzo 2021)**.

SI distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti.

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo", calcolato in kg/anno in funzione:

- del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame nell'allevamento;
- del digestato agro-zootecnico o agro-industriale (di cui all'articolo 22(3) del Decreto del 25/02/2016) prodotto o gestito dall'azienda.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda al fine della verifica degli stoccaggi degli effluenti sono presi in esame il tipo di allevamento, l'eventuale organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

Elementi di verifica

Per quanto attiene all'evidenza delle violazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, rileva l'adempimento degli impegni seguenti:

A – Obblighi amministrativi – in relazione agli impegni aziendali derivanti dalla classe di appartenenza:

1. presentazione della comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici semplificata o completa;
2. a) predisposizione del Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti, in forma semplificata o completa o, quando previsto, rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., parte II, titolo III-bis;

b) predisposizione del Registro delle concimazioni per le aziende con obbligo di tenuta del registro, ai sensi delle disposizioni dei Programmi d'Azione regionali per le Zone Vulnerabili ai Nitrati.

CLASSE	Azoto al campo prodotto (Kg/anno)	1.1.1.1 Obblighi amministrativi
1	Minore o uguale a 1000	esonero dalla comunicazione e dal PUA (art. 29 comma 7)
2	Da 1001 a 3000	comunicazione semplificata (All. V parte C)

		Esonero dal PUA
3	Da 3001 a 6000	Comunicazione completa con PUA eventualmente semplificato (All. V parte B)
4	Maggiore di 6000	Comunicazione completa con PUA completo (All. V parte A)
5	Allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del D. Lgs. 59/2005	Integrazione tra le procedure di Autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 59/2005 e la comunicazione completa con PUA completo (art. 19 c.1 e All. V parte A)
	Oppure Allevamenti bovini con più di 500 UBA	Comunicazione completa comprensiva di un PUA completo

B – Obblighi relativi agli stoccaggi

3. rispetto della capacità di stoccaggio, al fine di garantire la prevista autonomia di stoccaggio per le diverse tipologie di effluenti:
 - a. presenza del o degli impianti necessari;
 - b. corretto dimensionamento in relazione alla produzione di effluenti e del periodo di autonomia da garantire;
4. stato di funzionalità dell'impianto:
 - a. stato di manutenzione;
 - b. impermeabilità dell'impianto e assenza di perdite.

C – Obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti dall'art. 26 (5) del Decreto 7 aprile 2006

5. a. rispetto del massimale previsto di 170 kg/ha/anno di apporto di azoto (media aziendale) dovuto agli effluenti distribuiti sui terreni a disposizione dell'azienda posti all'interno delle ZVN;
- b. rispetto dei massimali previsto di apporto totale di azoto per le singole colture previsti dalle disposizioni del Programma d'Azione regionale per le Zone Vulnerabili ai Nitrati.

N.B.: Per gli obblighi 5.a e 5.b, nel caso di aziende che abbiano anche terreni al di fuori delle ZVN e **sia impossibile** la verifica del rispetto del massimo apporto di azoto all'interno delle sole ZVN in base ai dati ottenibili dai registri aziendali o da altra documentazione in possesso dell'azienda, la verifica del rispetto del massimale a livello aziendale sarà fatta tenendo in considerazione l'insieme degli interventi di distribuzione di effluenti e di altri apporti azotati e delle superfici **direttamente riconducibili** alle distribuzioni stesse. In questi casi, non potendo distinguere le situazioni all'interno o all'esterno delle ZVN, il massimale da rispettare rimane quello dei **170 kg/ha/anno**.

D – Obblighi relativi al rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti, dei fertilizzanti o di cumuli temporanei di materiali palabili (si applicano all'insieme delle superfici a disposizione dell'azienda comprese nelle ZVN)

6. rispetto dei divieti spaziali (in relazione al tipo di effluente o fertilizzante utilizzato) ed in particolare:
 - a. fasce di rispetto: divieto di utilizzazione in prossimità di corsi d'acqua, acque marine e lacuali;
 - b. fasce di rispetto: copertura vegetale permanente o altre misure equivalenti;
 - c. terreni in pendenza;
 - d. aree a destinazione non agricola, aree in prossimità di centri abitati;
 - e. boschi;
 - f. terreni gelati, innevati, con frane in atto e terreni saturi d'acqua;

- g. in orticoltura, sulle colture foraggere, nei casi in cui i liquami possano entrare direttamente in contatto con prodotti destinati al consumo umano;
- 7. rispetto dei divieti temporali (in relazione al tipo di effluente o fertilizzante utilizzato):
 - a. periodo 1 novembre – 28 febbraio;
 - b. altre restrizioni dovute all'utilizzazione produttiva dei terreni interessati.
- 8. Corretta gestione degli accumuli temporanei di effluenti palabili sul terreno.

▪ **CGO 2 – Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli Uccelli selvatici**

Si applica a tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d) del DM 2588 e le superfici forestali di cui alla stessa lettera d).

Per quanto attiene all'evidenza delle violazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, rileva l'adempimento degli impegni seguenti:

Terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS).

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 2588:
 - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
2. superfici di cui alla lettera c) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 2588:
 - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente;
3. superfici di cui alla lettera b) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 2588:
 - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
 - rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
4. superfici di cui alla lettera d) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 2588:
 - divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

Tutti i terreni interni ed esterni alle Zone di Protezione Speciale (ZPS).

5. sarà verificato il mantenimento sul terreno degli alberi isolati, alberi in filari o siepi qualora non tutelati già dalla BCAA 7. In caso di loro eliminazione, sarà verificata la presenza dell'autorizzazione, ove tale autorizzazione sia prevista. Ai fini del presente controllo, si considerano gli elementi che presentano caratteristiche differenti da quelle definite ai fini della BCAA 7, in particolare:
 - elementi lineari (alberi in filare, siepi) con lunghezza inferiore a 25 metri;
 - siepi di larghezza superiore a venti metri.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa

▪ **CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE, concernente la conservazione degli Habitat**

Tutte le superfici agricole, così come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d) del DM 497 e le superfici forestali di cui alla stessa lettera d), ricadenti nei Siti di Interesse Comunitario (SIC) o Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

Per quanto attiene all'evidenza delle violazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, rileva l'adempimento degli impegni di natura agronomica seguenti:

Terreni compresi nei SIC/ZSC.

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588:
 - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
2. superfici di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588:
 - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente;
3. superfici di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588:
 - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
 - rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
4. superfici di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588:
 - divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti;
 - rispetto delle misure di conservazione previste dalle disposizioni regionali, ove approvate.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

▪ CGO 4 – Regolamento (CE) 178/2002 - sicurezza alimentare

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

1. produzioni animali;
2. produzioni vegetali;
3. produzione di latte;
4. produzione di uova;
5. produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

Per alcuni dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Criterio, data la loro natura estremamente specializzata, si terranno in considerazione prevalentemente gli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari. Occorre considerare che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri Criteri, in conseguenza di quanto sopra indicato, per il presente CGO si terranno in considerazione i soli requisiti non controllati già per altri Criteri e Norme.

Qui di seguito si elencano, per ogni settore di produzione aziendale, gli impegni che saranno oggetto di controllo nell'ambito dei Controlli Aziendali Integrati:

1 – Produzioni animali – Impegni a carico dell'azienda

- curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, attraverso opportune misure precauzionali;
- assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;

- tenere opportuna registrazione, nei casi previsti, o conservare la documentazione di:
 - i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;
 - ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
 - iii. i risultati di ogni analisi, rapporto o controllo effettuati sugli animali o sui prodotti animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
- immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;
- immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.
- procedure di tracciabilità per la produzione primaria: disponibilità, idoneità;
- attivazione delle procedure di ritiro, nei casi previsti, degli alimenti e mangimi prodotti o utilizzati in azienda e di informazione delle autorità competenti;
- attivazione delle misure correttive atte a risolvere i problemi individuati nel corso di controlli precedenti;
- correttezza delle dichiarazioni sul modello 4 in relazione alla provenienza e destinazione degli animali.

2 – Produzioni vegetali – Impegni a carico dell'azienda

- modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose (compresi carburanti, oli lubrificanti, batterie esauste, fitofarmaci, ecc.) che consentano di evitare ogni contaminazione (ad es. locali separati e lontani rispetto ai locali di stoccaggio delle derrate prodotte, tempistiche di utilizzazione o smaltimento, ecc.);
- presenza e corretto aggiornamento delle registrazioni relative ai risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
- conservazione in azienda di un registro dei trattamenti effettuati per gli ultimi tre anni, a partire dal 2013 ed in particolare:
 - i. presenza e aggiornamento del registro;
 - ii. per ogni coltura dovranno essere registrate le fasi fenologiche/agronomiche principali della coltura (semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta);
 - iii. il registro dovrà essere conservato per gli ultimi tre anni, a partire dal 2013 e dovrà essere disponibile per ogni verifica;
 - iv. l'aggiornamento dovrà essere fatto entro 30 (trenta) giorni dal trattamento

Per registro dei trattamenti si intende un modulo aziendale che riporti cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria.

Valgono i seguenti casi particolari:

- nel caso in cui l'utilizzatore e/o l'acquirente dei prodotti fitosanitari non sia il titolare dell'azienda, il registro potrà essere compilato da persona diversa. In questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega scritta da parte del titolare;
- nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da contoterzisti, il registro dei trattamenti deve essere compilato dal titolare dell'azienda sulla base del modulo rilasciato per ogni

singolo trattamento dal contoterzista. In alternativa, il contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell'azienda controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato;

- nel caso di cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci (trattamenti effettuati con personale e mezzi delle cooperative) il registro dei trattamenti (unico per tutti gli associati) potrà essere conservato presso la sede sociale dell'associazione e dovrà essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci;
- il registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate.

3 – Produzione di latte – Impegni a carico dell'azienda

3.a. rispetto delle condizioni di salute degli animali in produzione: animali in buona salute, esenti da malattie, per i quali siano rispettati gli eventuali tempi di sospensione dalla produzione previsti dalla norma

3.b. certificazione come allevamento esente da brucellosi e tubercolosi;

3.c. rispetto dei requisiti minimi delle strutture e degli impianti, al fine del raggiungimento dei livelli attesi di igiene e sicurezza alimentare:

- i. caratteristiche costruttive e posizionamento nell'azienda degli impianti e locali di mungitura, stoccaggio e refrigerazione del latte;
- ii. protezione dagli agenti patogeni dei locali di stoccaggio del latte;
- iii. utilizzo di strumenti, impianti e locali, facilmente lavabili e disinfettabili;

3.d. rispetto delle condizioni di igiene nelle operazioni mungitura e trasporto del latte;

3.e. identificazione, documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione;

3.f. Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte (per le sole aziende che producono latte fresco);

Per i produttori di latte fresco, il Manuale di cui al punto 3.f deve contenere le seguenti informazioni:

Parte Generale

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

indice

- definizioni;
- riferimenti normativi;
- modalità di gestione della documentazione;
- modalità di gestione delle non conformità.

Parte Speciale (riferita al ruolo di produttore nella filiera del latte fresco)

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

indice

- finalità;

- latte venduto e sua destinazione.

Per la produzione di latte, il titolare dell'attività è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione che comprende anche tutte le registrazioni utilizzate ai fini della rintracciabilità del prodotto.

Il Manuale e la documentazione devono comunque essere sempre presente e reperibile in azienda, anche in copia.

5 – Produzione di mangimi o alimenti per gli animali – Impegni a carico dell'azienda

- 5.a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del Regolamento (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività e acquistare i mangimi solo da operatori registrati ai sensi del Regolamento CE 183/2005;
- 5.b. modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose (compresi carburanti, oli lubrificanti, batterie esauste, ecc.) che consentano di evitare ogni contaminazione (ad es. locali separati e lontani rispetto ai locali di stoccaggio dei foraggi o dei mangimi, tempistiche, ecc.);
- 5.c. tenere una registrazione completa e aggiornata, ove previsto, o conservare la documentazione relativa a:
 - i. analisi e controlli effettuati sui foraggi e mangimi dagli Enti preposti o dalla stessa azienda;
 - ii. eventuale uso di semente geneticamente modificata (OGM);
 - iii. movimentazioni in entrata ed in uscita di foraggi e componenti dei mangimi.

▪ **CGO 10 – Direttiva 91/414/CEE – prodotti fitosanitari**

Le aziende interessate da questo Atto sono tutte quelle che conducono terreni.

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari valgono gli impegni previsti dal Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e dal Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014, Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

In relazione a quanto sopra, le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

1. disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti e delle fatture d'acquisto dei prodotti fitosanitari ad uso professionale relative agli ultimi tre anni;
2. uso di prodotti ammessi, vale a dire commercializzabili e non revocati;
3. rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
4. presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti per ogni prodotto usato;
5. presenza in azienda di un sito a norma per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (vedi Allegato 8);
6. nel caso di ricorso a contoterzista, deve essere conservata dal beneficiario la scheda o il modulo di trattamento effettuato dai contoterzisti (D.Lgs. 150/2012) o, in alternativa, il contoterzista annota e controfirma ogni trattamento effettuato direttamente sul registro dell'azienda. Ove previsto, il contoterzista timbra il modulo o il registro.
7. disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti (patentino) o certificato di abilitazione per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari

dal 26 novembre 2015, ai sensi del punto A.1.2 del D.M. del 22 gennaio 2014, relativo ai “Certificati di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita”. Ai sensi di quanto previsto al punto A1.1 comma 7 del DM 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati e rinnovati, attraverso le modalità stabilite dal DPR n. 290/2001 e s.m.i., in data precedente all’entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, sono ritenuti validi fino alla loro scadenza;

8. disponibilità e conservazione, per il periodo di tre anni, di
 - a. fatture d’acquisto di tutti i prodotti fitosanitari per uso professionale;
 - b. copia dei moduli di acquisto (di cui all’articolo 16 del D. Lgs. n. 150/2012) per i prodotti acquistati nel periodo antecedente al 26 novembre 2015. Questi ultimi dovranno contenere:
 - le informazioni sul prodotto acquistato;
 - le generalità dell’acquirente e gli estremi dell’autorizzazione all’acquisto (patentino) e all’utilizzazione dei prodotti fitosanitari classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, Xn).

N.B.: la disponibilità della documentazione d’acquisto (fatture, moduli d’acquisto o documentazione equivalente) deve consentire in ogni momento la possibilità di verificare la disponibilità dell’autorizzazione all’acquisto ed all’uso dei prodotti fitosanitari per uso professionale, da parte del beneficiario degli aiuti o di un suo delegato.

- **CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla identificazione e alla registrazione dei suini.**

Questo CGO si applica a tutti i beneficiari che abbiano allevamenti suini. Pur rimanendo di competenza dei SSVV, la verifica degli obblighi connessi a questo CGO, nel corso dello svolgimento dei Controlli Aziendali Integrati saranno registrate tutte le eventuali violazioni rilevate nel corso dei controlli relativi ai regimi di aiuto connessi agli animali.

A. COMUNICAZIONE DELL’AZIENDA AGRICOLA ALLA ASL PER LA REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA

- A.1 Registrazione dell’azienda in BDN (nei casi previsti) a seguito di richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall’inizio dell’attività;
- A.2 Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche dell’azienda entro 7 giorni.

B: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE, COMUNICAZIONE DELLA CONSISTENZA DELL’ALLEVAMENTO DELL’AZIENDA AGRICOLA E AGGIORNAMENTO DELLA BDN

- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale;
- B.2 Corretto aggiornamento del registro di stalla, con entrata ed uscita dei capi (entro 3 giorni dall’evento); per i nati ed i morti, entro 30 giorni;
- B.3 Comunicazione della consistenza dell’allevamento, rilevata entro il 31 marzo in Banca Dati Nazionale (BDN) comprensiva del totale di nascite e morti;
- B.4 Comunicazione alla BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica dell’azienda (movimentazioni). Movimentazione dei capi tramite Modello 4 da allegare al registro aziendale nei casi in cui non è stato prodotto il Modello 4 elettronico. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall’allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall’evento sul registro aziendale, e comunicate/aggiornate in BDN, entro 7 giorni dagli eventi. Gli allevatori che non aggiornano direttamente la BDN devono comunicare al Servizio veterinario, o al soggetto delegato, le

informazioni di cui sopra relativamente ai capi di propria competenza..

C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

C.1 Obbligo di marcatura individuale con codice aziendale (tatuaggio), entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima dell'uscita del capo dall'azienda.

- **CGO 7 – Regolamento 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento (CE) 820/97**

Questo CGO si applica a tutti i beneficiari che abbiano allevamenti bovini e/o bufalini. Pur rimanendo di competenza dei SSVV, la verifica degli obblighi connessi a questo CGO, nel corso dello svolgimento dei Controlli Aziendali Integrati saranno registrate tutte le eventuali violazioni rilevate nel corso dei controlli relativi ai regimi di aiuto connessi agli animali.

A. REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA PRESSO L'ASL E IN BDN

- A.1 Registrazione dell'azienda in BDN a seguito di richiesta al Servizio Veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio dell'attività.
- A.2 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche dell'azienda (entro 7 giorni dall'evento).

B: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- B.1 Richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) alla BDN, direttamente da parte dell'allevatore o tramite delegato. Le marche auricolari sono individuali.
- B.2 Presenza di marcatura ai sensi del DPR 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Obbligo della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e, comunque, prima che l'animale lasci l'azienda d'origine. Nel caso di importazione di un capo da paesi terzi, marcatura da eseguire entro 7 giorni dai controlli di ispezione frontaliera. Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1 gennaio 1998, ai sensi del Regolamento 1760/2000.
- B.3 Presenza del passaporto nei casi previsti dalla normativa vigente (capi destinati agli scambi comunitari).
- B.4 Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, ai fine della loro iscrizione in anagrafe (BDN), consegna al Servizio Veterinario competente per territorio, o al soggetto delegato, della documentazione prevista, debitamente compilata, entro 7 giorni dalla apposizione dei marchi auricolari ed in ogni caso prima che l'animale lasci l'azienda.

C.: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E AGGIORNAMENTO DELLA BDN

- C.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale;
- C.2 Corretto aggiornamento del Registro di stalla entro 3 giorni dagli eventi (apposizione marche auricolari ai vitelli, morti e movimentazioni in entrata e uscita);
- C.3 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'applicazione delle marche auricolari
- C.4 Comunicazione/aggiornamento in BDN, entro 7 giorni dagli eventi (apposizione delle marche auricolari, morti e movimentazioni in entrata e uscita). Gli allevatori che non aggiornano direttamente la BDN devono notificare al Servizio veterinario, o ad altro soggetto delegato, le informazioni di cui sopra relativamente ai capi di propria competenza.

D.: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI IN INGRESSO E IN USCITA DALL'AZIENDA

- D.1 Movimentazione dei capi tramite Modello 4, da allegare al registro aziendale nei casi in cui non è stato prodotto il Modello 4 elettronico. L'allevatore, direttamente o tramite delegato, registra in BDN e nel registro aziendale tutte le informazioni relative alle movimentazioni in uscita dall'azienda e in ingresso da altra azienda;
- D.2 In caso di decesso in azienda di capi, l'allevatore provvede ad avvisare entro 48 ore il Servizio Veterinario e, nel caso di animali appartenenti alle specie bovina e bufalina nati prima del 1 maggio 2015 in Italia, e consegna, nei casi previsti, il passaporto del capo deceduto al Servizio veterinario competente per territorio, entro 7 giorni dallo stesso evento;
- D.3 Furti e smarrimenti: è obbligatoria la comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio, entro 2 giorni dall'evento, di eventuali furti/smarrimenti di animali o marche auricolari non ancora utilizzate. Il Detentore deve annotare sul registro di stalla, entro gli stessi termini di **2 giorni**, l'avvenuto smarrimento o furto di capi.

- **CGO 8 – Regolamento CE 21/2004 del consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (ce) 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pagina 8) Articoli 3, 4 e 5.**

Questo CGO si applica a tutti i beneficiari che abbiano allevamenti ovicaprini. Pur rimanendo di competenza dei SSVV, la verifica degli obblighi connessi a questo CGO, nel corso dello svolgimento dei Controlli Aziendali Integrati saranno registrate tutte le eventuali violazioni rilevate nel corso dei controlli relativi ai regimi di aiuto connessi agli animali.

Gli obblighi associati a questo CGO sono:

A.: REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA IN BDN

- A.1 Registrazione dell'azienda in BDN a seguito di richiesta al Servizio Veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio dell'attività;
- A.2 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche dell'azienda entro 7 giorni;

B.: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E AGGIORNAMENTO DELLA BDN

- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale;
- B.2 Comunicazione della consistenza dell'allevamento (aggiornata almeno una volta l'anno) entro il mese di marzo dell'anno successivo nel registro aziendale e in BDN. Qualora tutti i capi siano stati registrati individualmente in BDR/BDN unitamente alle loro movimentazioni, ad eccezione degli agnelli destinati a macellazione entro i 12 mesi di età, non è necessario procedere alla comunicazione del censimento annuale in quanto tale comunicazione si considera così soddisfatta;
- B.3 Movimentazione dei capi tramite Modello 4 informatizzato riportante il numero dei capi ed i relativi codici di identificazione, e registrazione nel Registro aziendale e in BDN delle informazioni identificative, di provenienza e destinazione dei capi oggetto di movimentazione;
- B.4 Per i capi nati dal 1 gennaio 2010 obbligo della registrazione sul registro aziendale delle marche auricolari individuali dei capi identificati elettronicamente e delle partite in entrata e uscita per gli animali con identificazione semplificata. Aggiornamento del registro di stalla aziendale entro 3 giorni dagli eventi (applicazione marche auricolari, decesso e movimentazione dei capi);
- B.5 Aggiornamento della BDN entro 7 giorni. Nel caso in cui l'allevatore abbia optato per la tenuta del registro aziendale direttamente in BDN, l'aggiornamento della BDN deve avvenire entro 3

(tre) giorni dall'evento. In base al Decreto del Ministero della Salute del 28 giugno 2016 (G.U. Serie Generale n.205 del 2-9-2016), nel caso in cui venga utilizzato il modello 4 elettronico non è necessario esibire la copia cartacea di detto modello per gli animali in partenza dall'allevamento o in arrivo nell'allevamento.

C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- C.1 Per i nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale;
- C.2 Per i nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale (doppio marchio auricolare oppure un marchio auricolare più un tatuaggio) oppure un marchio auricolare più identificatore elettronico ai sensi del Regolamento (CE) 933/08) con codice identificativo rilasciato dalla BDN entro sei mesi dalla nascita. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;
- C.3 Per i nati dopo il 09.07.2005: capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello: identificazione mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine). Agnelli: fino a 6 mesi di tempo per apporre la marcatura, se non lasciano l'allevamento prima.
- C.4 Per i capi nati a partire dal 1° gennaio 2010. Ogni singolo individuo deve essere identificato entro 6 mesi dalla nascita, o comunque prima della movimentazione, mediante apposizione di due mezzi di identificazione riportanti un identificativo univoco ed individuale. Uno dei due mezzi di identificazione deve essere di tipo elettronico ai sensi del Reg. (CE) n. 21/2004, l'altro di tipo convenzionale (marca auricolare o tatuaggio). Per gli animali destinati alla macellazione entro il 12° (dodicesimo) mese di età è tuttavia ammesso un sistema di identificazione semplificato mediante apposizione di un unico marchio auricolare all'orecchio sinistro recante il codice di identificazione dell'azienda di nascita dell'animale.

▪ **BCAA1 Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua**

Il rispetto delle prescrizioni si applica a tutte le aziende.

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, la presente norma prevede:

- il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua. Ai fini della BCAA 1 la porzione di terreno dove vige il divieto è definita nel seguito "fascia tampone";
- la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "fascia inerbita".

Pertanto la presente norma stabilisce i seguenti impegni:

a) Divieti di fertilizzazioni.

Su tutte le superfici di cui all'ambito d'applicazione, è vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua. Su tutte le medesime superfici di cui all'ambito di applicazione, l'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, dei concimi azotati e degli ammendanti organici, nonché dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dal Decreto 25 febbraio 2016 per le ZVN, e così come stabiliti dal "Programma d'azione da adottare nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola". L'eventuale inosservanza del divieto in questione viene

considerata un'unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 1. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.

b) Costituzione ovvero non eliminazione di fascia inerbita.

Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione. I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nei DD.MM. del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) n. 131/2008 e n. 260/2010.

L'ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.

In conformità all'articolo 23, comma 1 del D.M. n. 497 del 17/01/2019 in Regione Calabria si applicano gli impegni di seguito riportati:

- In relazione all'impegno a) è vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua. L'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dal Decreto 25 febbraio 2016; l'uso dei liquami è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dal Decreto 25 febbraio 2016. Il predetto impegno si applica su tutti i corsi d'acqua della Regione Calabria, indipendentemente se essi ricadono o meno nelle aree vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN) individuate dalla Regione nella relativa perimetrazione.

Tuttavia, l'impegno in esame si intende rispettato con limite di tre metri, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica. Inoltre, lo stesso si considera assolto nel caso in cui, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica, si utilizzi la fertirrigazione con microportata di erogazione.

La eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 1 e, in caso di adesione ai contratti agro-climatico-ambientali, del Requisito Minimo dei Fertilizzanti. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.

- In relazione alla costituzione ovvero non eliminazione della fascia inerbita si applicano gli impegni di cui al precedente punto b). I corpi idrici che sono soggetti al presente vincolo sono quelli elencati e rappresentati, individuati ai sensi del D.Lgs. 152/2006 nell'ambito del Piano di Tutela delle Acque (DGR 394/2009) e del Piano di Gestione del Bacino Idrografico del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale (DPCM 10/04/2013).

Corpi idrici perenni o intermittenti dove vige l'obbligo di costituire ovvero non eliminare la fascia inerbita							
1	Fiumara Alaca	43	Fiume Garga	85	Torrente Castiglione	127	Torrente Turbolo
2	Fiumara Allaro	4	Fiume Lao	86	Torrente Cino	128	Torrente Turrina
3	Fiumara Ancinale	4	Fiume Lese	87	Torrente Colognati	129	Torrente Uria
4	Fiumara Bonamico	4	Fiume Licetto	88	Torrente Coriglianeto	130	Torrente Vaccuta
5	Fiumara Budello	4	Fiume Marepotamo	89	Torrente Corvino	131	Torrente Verri
6	Fiumara dei Bagni	4	Fiume Melito	90	Torrente Coserie	132	Torrente Vodà
7	Fiumara della Ruffa	4	Fiume Mesima	91	Torrente Deuda	133	Vallone Dragone
8	Fiumara di	5	Fiume Metramo	92	Torrente di Gallico	134	Vallone Pozzo
9	Fiumara di	5	Fiume Mucone	93	Torrente di Valanidi	135	Vallone Vorga
10	Fiumara di Catona	5	Fiume Nasari	94	Torrente Duglia		

11	Fiumara di Favazzina	5	Fiume Neto	95	Torrente Emoli
12	Fiumara di Melito	5	Fiume Nica	96	Torrente Fallao
13	Fiumara di S. Agata	5	Fiume Occido	97	Torrente Finita
14	Fiumara Gerace	5	Fiume Oliva	98	Torrente Fiuzzi
15	Fiumara la Serra	5	Fiume Petrace	99	Torrente Frasso
16	Fiumara La Verde	5	Fiume Potamo	100	Torrente Grande
17	Fiumara Lavandaia	5	Fiume S. Antonio	101	Torrente Grondo
18	Fiumara Murria	6	Fiume S. Elia	102	Torrente La
19	Fiumara Potame	6	Fiume Savuto	103	Torrente la Tortora
20	Fiumara Precariti	6	Fiume Scioviano	104	Torrente Laponte
21	Fiumara Saraceno	6	Fiume Simeri	105	Torrente Lassa
22	Fiumara Spataro	64	Fiume Soleo	106	Torrente Lipuda
23	Fiumara Stilaro	65	Fiume Tacina	107	Torrente Maddalena
24	Fiumara Trainiti	66	Fiume Torbido	108	Torrente Malfrancato
25	Fiumara Vito	6	Fiume Trionto	109	Torrente Malpertuso
26	Fiume Abatemarco	68	Fiume Vittravo	110	Torrente Maviglia
27	Fiume Alli	69	Fosso Bambagia	111	Torrente Mercaudo
28	Fiume Amato	7	Fosso Britto	112	Torrente Ponticelli
29	Fiume Angitola	7	Fosso del	113	Torrente Raganello
30	Fiume Arente	7	Fosso di Mare	114	Torrente Rosa
31	Fiume Argentino	7	Fosso Schettino	115	Torrente S. Antonio
32	Fiume Aron	7	Torrente Albicello	116	Torrente S.
33	Fiume Battendiero	7	Torrente Alessi	117	Torrente S. Francesco
34	Fiume Busento	7	Torrente Ampollino	118	Torrente S. Mauro
35	Fiume Cecita	7	Torrente Annea	119	Torrente Sangineto
3	Fiume Corace	7	Torrente Arvo	120	Torrente Saraceno
3	Fiume Coscile o	7	Torrente Bagni	121	Torrente Satanasso
3	Fiume Crati	8	Torrente Bardano	122	Torrente Settimo
3	Fiume Crocchio	8	Torrente Calabro	123	Torrente Soleo
4	Fiume Esaro	8	Torrente Caldana	124	Torrente Soverato
4	Fiume Esaro di	8	Torrente	125	Torrente Straface
4	Fiume Follone	8	Torrente Cardone	126	Torrente Tiro




Regione Calabria

Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari

Corpi idrici perenni o intermittenti dove vige l'obbligo di costituire /non eliminare la fascia inerbita

Corpi idrici perenni o intermittenti

1 Fiumara Alaca	69 Fosso Bambagia
2 Fiumara Allaro	70 Fosso Britto
3 Fiumara Ancinale	71 Fosso del Passovecchio
4 Fiumara Bonamico	72 Fosso di Mare
5 Fiumara Budello	73 Fosso Schettino
6 Fiumara dei Bagni	74 Torrente Albicello
7 Fiumara della Ruffa	75 Torrente Alessi
8 Fiumara di Anenolea	76 Torrente Ampollino
9 Fiumara di Catopinace	77 Torrente Annea
10 Fiumara di Catona	78 Torrente Arvo
11 Fiumara di Favazzina	79 Torrente Bagni
12 Fiumara di Melito	80 Torrente Bardano
13 Fiumara di S. Agata	81 Torrente Calabro
14 Fiumara Gerace	82 Torrente Caldana
15 Fiumara la Serra	83 Torrente Campagnano
16 Fiumara La Verde	84 Torrente Cardone
17 Fiumara Lavandaia	85 Torrente Castiglione
18 Fiumara Muria	86 Torrente Cino
19 Fiumara Potame	87 Torrente Colognati
20 Fiumara Precanti	88 Torrente Coriglianeto
21 Fiumara Saraceno	89 Torrente Corvino
22 Fiumara Spataro	90 Torrente Coserie
23 Fiumara Stilaro	91 Torrente Deuda
24 Fiumara Trainiti	92 Torrente di Gallico
25 Fiumara Vito	93 Torrente di Valanidi
26 Fiume Abatemarco	94 Torrente Duglia
27 Fiume Alii	95 Torrente Emoli
28 Fiume Amato	96 Torrente Fallao
29 Fiume Angitola	97 Torrente Finila
30 Fiume Arente	98 Torrente FiuZZi
31 Fiume Argentino	99 Torrente Frasso
32 Fiume Aron	100 Torrente Grande
33 Fiume Battendiero	101 Torrente Grondo
34 Fiume Busento	102 Torrente La Fiumarella
35 Fiume Cecita	103 Torrente la Tortora
36 Fiume Corace	104 Torrente Laponte
37 Fiume Coscile o Sibari	105 Torrente Lassa
38 Fiume Crati	106 Torrente Lipuda
39 Fiume Crocchio	107 Torrente Maddalena
40 Fiume Esaro	108 Torrente Malfrancato
41 Fiume Esaro di Crolone	109 Torrente Malperuso
42 Fiume Follone	110 Torrente Maviglia
43 Fiume Garga	111 Torrente Mercaudo
44 Fiume Lao	112 Torrente Ponticelli
45 Fiume Lese	113 Torrente Raganello
46 Fiume Licetto	114 Torrente Rosa
47 Fiume Marepotamo	115 Torrente S. Antonio
48 Fiume Melito	116 Torrente S. Domenico
49 Fiume Mesima	117 Torrente S. Francesco
50 Fiume Metramo	118 Torrente S. Mauro
51 Fiume Mucone	119 Torrente Sanginetto
52 Fiume Nasari	120 Torrente Saraceno
53 Fiume Neto	121 Torrente Satanasso
54 Fiume Nica	122 Torrente Settimo
55 Fiume Occido	123 Torrente Soleo
56 Fiume Oliva	124 Torrente Soverato
57 Fiume Petrace	125 Torrente Straface
58 Fiume Potamo	126 Torrente Tiro
59 Fiume S. Antonio	127 Torrente Turbolo
60 Fiume S.Elia	128 Torrente Turmina
61 Fiume Savuto	129 Torrente Uria
62 Fiume Scioviانو	130 Torrente Vaccuta
63 Fiume Simeri	131 Torrente Verri
64 Fiume Soleo	132 Torrente Voda
65 Fiume Tacina	133 Vallone Dragone
66 Fiume Torbido	134 Vallone Pozzo Fiato
67 Fiume Trionfo	135 Vallone Voiga
68 Fiume Vitavo	



La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131, come caratterizzati dalla Regione Calabria nelle relative norme e documenti di recepimento.

La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

- particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e successive modificazioni;
- terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare;
- oliveti
- prato permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3, comma 4, del D.M. n. 497 del 17/01/2019.

▪ **BCAA 2 - Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione**

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente. Lo standard si ritiene rispettato qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso in cui siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili all'azienda:

1. assenza della documentazione prevista;
2. documentazione incompleta o non conforme alla situazione aziendale.

▪ **BCAA 3 – Aziende agricole che utilizzano sostanze pericolose in relazione all'inquinamento delle acque sotterranee**

Tutte le aziende che richiedono aiuti diretti sono interessate dal presente standard e sono chiamate al rispetto dei seguenti impegni:

- obblighi e divieti validi per tutte le aziende: assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;
- obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici: autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti e rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

Gli elementi di verifica relativi agli impegni che interessano tutte le aziende sono :

- 1- i contenitori e distributori di carburanti devono essere a perfetta tenuta;
- 2- gli oli lubrificanti, i prodotti fitosanitari o veterinari, nelle proprie originarie confezioni, devono essere stoccati in un locale o contenitore chiuso o protetto e posto su di un pavimento impermeabilizzato, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;
- 3- i depositi o accumuli di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose, devono avere adeguata protezione dagli agenti atmosferici ed essere posti su pavimenti impermeabilizzati;
- 4- le carcasse di trattori, automobili o altri mezzi, ancora non smaltite, devono essere adeguatamente ricoverate sotto coperture che le proteggano dagli eventi atmosferici e su pavimenti impermeabilizzati, al fine di prevenire la contaminazione dei suoli, in quanto assimilabili ad una fonte di sostanze pericolose;
- 5- i contenitori di carburante posti su mezzi mobili devono essere omologati.

Gli elementi di verifica relativi agli impegni aggiuntivi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici sono:

- presenza, congruità e completezza dell'autorizzazione ai sensi degli articoli 105, 106, 107 e 124 del D. Lgs. 152/2006.
- saranno presi anche in considerazione i risultati degli accertamenti effettuati dagli Enti competenti per la verifica dell'applicazione delle disposizioni normative.

N.B.:

1. Nel caso dei contenitori di carburanti, perché siano considerati a perfetta tenuta è necessario che il contenitore/distributore sia provvisto di:
 - a. bacino di contenimento;
 - b. tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale non combustibile;
 - c. il contenitore di carburante posto su mezzi mobili deve essere omologato.

Sono considerate conformi anche le cisterne provviste di omologazione che, per loro caratteristiche costruttive, non necessitano di bacino di contenimento o di protezione dagli agenti atmosferici pur assolvendo ai requisiti di copertura, prevenzione dalle perdite accidentali, impermeabilità.

2. Saranno considerate infrazioni con effetti **extra - aziendali** le infrazioni degli impegni 1, 2, 3, 4 o 5 che interessino direttamente o indirettamente corsi **d'acqua naturali** o artificiali o altre risorse idriche come fossi, scoline, pozzi e canali, se non prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acqua meteorica.

- **BCAA7 Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio e divieto di potatura di siepi e di alberi nel periodo riproduzione e di nidificazione degli uccelli**

Ai sensi dell'articolo 23, comma 3 del DM 2588 come recepito dalla Regione Calabria vige la norma che prevede:

- a. il mantenimento degli alberi monumentali individuati dalla legislazione nazionale e regionale;
- b. degli elementi caratteristici del paesaggio quali muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche;
- c. il divieto di eseguire gli interventi di potatura di siepi e di alberi caratteristici del paesaggio di cui alla presente Norma nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto.

Gli impegni a) e b) sono controllati nell'ambito dei controlli oggettivi sulle superfici, mentre l'impegno c) è controllato in sede di controllo in loco aziendale.

Deroghe

3. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti.
4. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità.
5. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo ovvero arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze.
6. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc.) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo).
7. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consente.

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto.

3. Controlli di ammissibilità nel settore zootecnico – sostegno accoppiato

Oggetto del controllo sono le aziende che hanno presentato domanda di aiuto nell'ambito del Regime di pagamento unico e che abbiano richiesto il sostegno accoppiato facoltativo, previsto dal Titolo IV del Regolamento UE 1307/2013, istituito dal DM prot. 6513 del 18 novembre 2014 per una tra le seguenti misure:

✓ Settore zootecnia bovini da latte

- Bovini da latte (art. 20, comma 1)
- Bovini da latte in zone di montagna (art. 20, comma 4)
- Bufale di età superiore a di 30 mesi (art. 20, comma 7)

✓ Settore zootecnia bovini da carne

- Vacche nutrici iscritte a LLGG o RA (art. 21, comma 1)
- Vacche nutrici iscritte a LLGG o RA inserite in piani selettivi o di gestione di razza (art. 21, comma 3)
- Bovini macellati
 - di età compresa tra 12-24 mesi e allevati dal richiedente per almeno 6 mesi prima della macellazione (art. 21, comma 4);
 - di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 12 mesi dal richiedente, aderenti a sistemi di etichettatura facoltativa riconosciuta (art. 21, comma 5);
 - di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 12 mesi dal richiedente, aderenti a sistemi di qualità (art. 21, comma 5);
 - di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 12 mesi dal richiedente, macellati e certificati DOP/IGP ai sensi del regolamento UE 1151/2012 (art. 21, comma 5)

✓ Settore zootecnia ovi-caprina

- Agnelle da rimonta nell'anno, identificate e registrate ai sensi del regolamento (CE) 21/2004, che fanno parte di greggi che aderiscono ai piani regionali di selezione per la resistenza alla scrapie e nei quali sono esclusi dalla riproduzione gli arieti omozigoti sensibili alla scrapie (art.22 commi 1 e 2)
- Capi ovis e caprini macellati nell'anno e certificati DOP/IGP (art. 22, commi 5 e 6)

Le verifiche di ammissibilità dei capi al sostegno accoppiato, che vengono svolte nell'ambito dei Controlli Aziendali Integrati, comprendono:

Capi Bovini :

- conformità dei capi agli obblighi di identificazione e registrazione di cui al regolamento (CE) 1760/2000 e al DPR 437/2000;
- **per i bovini da latte** - verifica evento del parto nell'anno oggetto della domanda di pagamento e verifica, per i relativi vitelli nati nell'anno, del rispetto degli obblighi di identificazione e registrazione (art. 20 comma 1 del DM 6513 del 18/11/14)
- **per i bovini da latte** - verifica detentore del capo potenzialmente eleggibile al momento del parto (art. 20, comma 1 del DM 6513 del 18/11/14)
- **per i capi bufalini di età superiore a di 30 mesi** - verifica evento del parto nell'anno oggetto della domanda di pagamento e verifica, per i relativi vitelli nati

nell'anno, del rispetto degli obblighi di identificazione e registrazione (art. 20, comma 7 del DM 6513 del 18/11/14)

- **per i capi bufalini di età superiore a 30 mesi** - verifica detentore del capo potenzialmente eleggibile al momento del parto (art. 20, comma 8 del DM 6513 del 18/11/14)
- **per i bovini da carne** - verifica detentore del capo potenzialmente eleggibile al momento del parto (art. 21, comma 1 del DM 6513 del 18/11/14)
- **per i bovini da carne** - verifica evento del parto nell'anno oggetto della domanda di pagamento e verifica del rispetto degli obblighi di identificazione e registrazione per i vitelli nati (art. 21, comma 1 del DM 6513 del 18/11/14)

Capi Ovicaprini :

- **per le agnelle da rimonta nell'anno tra 6 e 12 mesi** - verifica del rispetto degli obblighi di registrazione individuale in BDN (art. 4, comma 7 del DM 1922 del 20/03/15)

I controlli di condizionalità sono svolti in azienda solo in caso di infrazioni accertate durante il controllo di ammissibilità, e sono riferiti alla verifica del rispetto, da parte degli allevatori/produttori, dei Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO 6, 7 e 8) secondo le modalità illustrate nei successivi capitoli.

4. Programmi di Sviluppo Rurale – misure connesse alla superficie ed agli animali – Impegni; Criteri ed Obblighi (ICO)

Il regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione, dispone che i controlli in loco siano effettuati in modo da consentire di verificare in modo efficace:

- a. l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di sostegno, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- b. il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi (ICO) inerenti al regime di aiuto e/o alla misura di sostegno oggetto della richiesta di pagamento, le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi;
- c. i criteri e le norme in materia di condizionalità.

L'Organismo Pagatore e Autorità di Gestione del PSR, predispongono attraverso la piattaforma VCM le necessarie procedure affinché gli impegni, i criteri e gli obblighi connessi all'adesione alle domande di pagamento possano essere controllate in base a una serie di indicatori verificabili.

I risultati dei controlli in loco sono oggetto di esame da parte dell'Organismo Pagatore al fine di stabilire, le cause, la necessità di eventuali esami ulteriori e le necessarie misure correttive e preventive da porre in essere a fronte delle violazioni accertate nel corso dei controlli aziendali.

I controlli del rispetto degli impegni, criteri ed obblighi per tutte le misure connesse alla superficie ed agli animali saranno gestiti nell'ambito del sistema dei Controlli Aziendali Integrati (CAI).

In particolare i controlli campagna 2019 comprenderanno i seguenti ambiti:

- controlli obblighi ed impegni PSR 2014 e 2020 – Regolamento (UE) 1305/13.

- mantenimento delle superfici agricole e attività agricola minima; per le misure 10, 11 e 13 e del PSR 2014 – 2020 (tale obbligo vale anche ai fini dell'erogazione dei pagamenti diretti);
- requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per le misure 10 e 11 PSR 2014 – 2020.

I requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari », ai sensi degli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'art. 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i., i «criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione » e l'«attività agricola minima», di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014, n. 6513, si applicano alla Superficie oggetto d'impegno (SOI).

1.4.1 REQUISITI MINIMI

Nella programmazione 2014 – 2020, gli obblighi dei requisiti minimi, relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, si applicano alle aziende che aderiscono alle misure degli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (pagamenti agro –climatico - ambientali e agricoltura biologica). A differenza di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 65/11 (programmazione 2007-2013), tali requisiti non sono da considerarsi criteri di condizionalità ma obblighi connessi al PSR. Si riporta di seguito l'elenco degli adempimenti connessi al rispetto di tali obblighi.

Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti

Si applica solo alle aziende che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e sull'agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, dell'art. 28 e dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo. In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola e nel Decreto Ministeriale 5046 del 25 febbraio 2016 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica, ai sensi, rispettivamente, dell' art. 28 e dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013:

- obblighi amministrativi;
- obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- divieti relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti (spaziali e temporali).

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di «azoto al campo», calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame nell'allevamento.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari.

Si applicano solo alle aziende che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e sull'agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, dell' art. 28 e dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013.

Ai sensi del D.M. del 22 gennaio 2014 per l'Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, le aziende agricole devono rispettare i seguenti impegni:

b) Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc ...). Nel caso in cui non sia presente alcuna rete di monitoraggio fitosanitario, le aziende assolveranno a tale impegno ricorrendo ad un apposito servizio di consulenza, messo a disposizione dalle regioni e dalle province autonome. Il riferimento è ai punti A.7.2.1, A.7.2.2 e A.7.2.3 del suddetto D.M. del 22 gennaio 2014.

c) Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015 hanno l'obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, come prescritto al CGO 10. Il riferimento nel D.M. del 22 gennaio 2014 è al punto A.1.2, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita"

d) Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014.

e) le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.

1.4.2 Mantenimento delle superfici agricole - attività agricola minima

L'articolo 4 del Regolamento (UE) 1307/2013 prevede che vengano concessi **pagamenti diretti agli agricoltori che svolgono in azienda "attività agricola"**, da intendersi come:

1. produzione, allevamento o coltivazione di prodotti agricoli compresi raccolta, mungitura, allevamento e custodia degli animali per fini agricoli;
2. mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la renda idonea al pascolo o alla coltivazione;
3. svolgimento di un'attività minima.

Le definizioni e i criteri dei punti 2) e 3) sono stabiliti dallo Stato Membro.

Il regolamento (UE) n. 1305/2013 prevede, per alcune misure del PSR, come requisito obbligatorio, che il beneficiario ottemperi ai pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) – mantenimento di una superficie agricola - e iii) – attività agricola minima - , del regolamento (UE) n. 1307/2013.

In particolare, per le misure 10 e 11, il Regolamento (UE) 1305/2013 dispone che il sostegno sia concesso per impegni che vadano al di là dei requisiti di condizionalità, dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei fitosanitari e che vadano al di là dei criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del regolamento (UE) n. 1307/2013. Le regole per il rispetto di tali requisiti sono stabilite dai DM n. 6513 del 18 novembre 2014 e DM n. 1420 del 26 febbraio 2015.

▪ mantenimento di una superficie agricola

Il DM n. 1420 del 26 febbraio 2015 art. 2 (con i successivi chiarimenti MIPAAF dell'08/05/2015 e 29/05/2015) considera una superficie agricola come mantenuta in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione quando è accessibile, rispettivamente, per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie e non abbisogna di interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari per rimanere in tale stato.

Pur nel rispetto delle regole di condizionalità stabilite dalla normativa (Art. 93 Regolamento (UE) N. 1306/2013 - DM 23 gennaio 2015), l'attività agricola ha cadenza almeno annuale e la pratica agronomica utilizzata è idonea a:

- a) prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi;
- b) limitare la diffusione delle infestanti;
- c) mantenere, nel caso di colture permanenti, in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali;
- d) non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti con il sovra sfruttamento o la sottoutilizzazione.

Tutte le superfici agricole risultano soggette al “mantenimento”, ad esclusione di quelle a prato permanente caratterizzate da vincoli ambientali (altitudinali e di pendenza): queste ultime devono rispettare il requisito di “attività agricola minima”.

▪ **Attività agricola minima**

Le norme relative all’“attività agricola minima”, come da art. 3 del DM n. 1420 del 26 febbraio 2015, si applicano alle superfici agricole mantenute naturalmente, individuate nei prati permanenti caratterizzati da vincoli ambientali che ne consentono la conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione colturale.

L’“attività minima” si riferisce alle superfici a “prato permanente” caratterizzate da vincoli ambientali (di altitudine e pendenza) e si esplica anch’essa attraverso un’attività di pascolamento o, in alternativa, di sfalcio o altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo.

2. BASE GIURIDICA

COMUNITARIA

- Regolamento (UE) **1303/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. **1305/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento /CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. **1306/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) N. **1307/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento Delegato (UE) N. **639/2014** della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l’allegato X di tale regolamento;

- Regolamento Delegato (UE) n. **640/2014** della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento di Esecuzione (UE) N. **809/2014** della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento di Esecuzione (UE) **747/2015** dell'11 maggio 2015 della Commissione, recante deroga al Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **2333/2015** della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. **1306/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) n. **1383/2015** della Commissione del 28 maggio 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità relative agli obblighi di identificazione e registrazione degli animali per il sostegno accoppiato previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. **1082/2003** della Commissione del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini;
- Regolamento (CE) n. **21/2004** del Consiglio del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il
- Regolamento (CE) n. **1782/2003** e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE e successive modifiche.
- **Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1242** della Commissione: modifica del Reg. di esecuzione (UE) n.809/2014 sulle modalità di applicazione del Reg. (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità – art. 1, comma b).
- **Regolamento (UE) 2020/2220** del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

- Legge **241/90** e successive modifiche e integrazioni: nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- D.M. prot. n. **6513 del 18 novembre 2014** - Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
- D.M. prot. n. **162 del 12/01/2015** – Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.
- D.M. prot. n. **497 del 17 gennaio 2019** – Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, pubblicato in GU n. 74 del 29 marzo 2017.
- D.M. prot. n. **1420 del 26 febbraio 2015** - disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
- D.M. prot. n. **1922 del 20 marzo 2015** – Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.
- D.M. prot. n. **1566 del 12 maggio 2015** recante ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014-2020.
- Decreto legislativo **14 agosto 2012, n. 150** recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi».
- DECRETO MiPAAF **22 gennaio 2014** recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012”
- Testo Unico Ambientale **D. Lgs. n. 152/2006**.

Istruzioni e disposizioni Agea e Regionali

- Circolare **ACIU.2014.91 del 21 febbraio 2014** – Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli.
- Circolare **ACIU.2014.702 del 31.10.2014** – Artt. 43 e ss. del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e art. 40 del Regolamento (UE) n. 639/2014 – pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente – definizione del periodo di riferimento per la diversificazione colturale.
- Circolare **ACIU.2014.812 del 16/12/2014** – Addendum n.1 alla circolare prot. N. ACIU.2014.702 del 31,10.2014.
- Circolare **ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015** – Agricoltore in attività.
- Circolare **ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015** - Piano di Coltivazione.
- Istruzioni operative dell'OP AGEA n. **25 del 30 aprile 2015** per la costituzione e l'aggiornamento del Fascicolo aziendale.
- Circolare AGEA prot. n. **ACIU.2015.425** del 29 settembre 2015 - riforma PAC – criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;
- Circolare agea prot. n. **ACIU.2015.569** del 23 dicembre 2015 -riforma pac – criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - integrazione alla circolare agea prot. n. aciu.2015.425 del 29 settembre 2015;

- Circolare AGEA prot. n. **ACIU.2016.35** del 20 gennaio 2016 - riforma PAC – criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o all coltivazione - integrazione alla circolare agea prot. n. aciu.2015.569 del 23 dicembre 2015.
- Circolare **AGEA Coord. prot. N. 44438** del 24 maggio 2017 - art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013: sostegno accoppiato. Disciplina e controlli per la Campagna 2019
- Circolare **AGEA Coord. prot. n. 40467** dell'11 maggio 2018 - Art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013: sostegno accoppiato misure zootecniche. Campagna 2019 – applicazione di limiti temporali ai dati dei capi scaricati dalla BDN;
- **Delibera della giunta della Regione Calabria 201 del 23/07/2020**: Nuove norme regionali in materia di condizionalità in recepimento del D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020;
- **Decreto della Giunta Regionale n. 257 del 20/06/2017**: Disposizioni regionali di attuazione del DM 2490 del 25 gennaio 2017, avente ad oggetto “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”– MISURE A SUPERFICIE.
- **DGR n. 119 del 31 marzo 2021** : Disciplinare per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola e nelle zone non vulnerabili;
- Istruzioni operative AGEA OC: Applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di Condizionalità- anno 2020.

Altri documenti di riferimento

- European Commission - **Guidance document on control and penalty rules in rural development** - vers. giugno 2015;
- European Commission - **Guidance for on-the-spot checks (OTSC) and area measurement** - claim year 2015 - dscg/2014/32 final rev1;
- Ministero della Salute - **nota prot. 2570-07/02/2014**-dgsaf - obbligo della vidimazione dei registri di stalla da parte dei servizi veterinari delle ASL;
- -Ministero della Salute - **nota prot. 9384 del 10/04/2015** –cancellazione dell'obbligo di rilascio del passaporto per i bovini/bufalini nati a partire dal 1 maggio 2015;
- -Ministero della Salute - **ordinanza del 28/05/2015** - lotta alla tubercolosi, alla brucellosi ed alla leucosi - obbligo “su tutto il territorio nazionale” della registrazione individuale in BDN di ogni animale identificato elettronicamente, entro 7 giorni dalla identificazione.
- Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – **nota prot.110202 del 29/05/2015** – DM 180/2015 – precisazioni in materia di condizionalità e sviluppo rurale.
- Ministero della Salute DECRETO 28 giugno 2016 - Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante: «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali».

3. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO

7. Schema del processo di controllo

Le attività previste nell'ambito dei Controlli Aziendali svolti in modalità Integrata (CAI) vengono supportate in tutte le fasi di realizzazione (pianificazione; esecuzione; monitoraggio, calcolo esiti; produzione verbale) dal sistema CAI. La Piattaforma CAI si compone di due moduli:

1. **CAI-Server**, accessibile ai coordinatori ed ai validatori, gestisce i processi di assegnazione, monitoraggio e valutazione dei controlli;
2. **CAI-PDA** (PDA/Notebook), a disposizione dei tecnici incaricati dei controlli, gestisce la procedura di controllo aziendale.

Entrambi i moduli risultano accessibili solo disponendo delle idonee credenziali che definiscono il profilo dell'utilizzatore e quindi le sue capacità di interagire con il sistema.

Secondo la metodologia adottata, il controllo delle aziende ricadenti nel campione 2018 prevede le seguenti fasi principali:

1. Assegnazione delle aziende e caricamento banca dati su Tablet PC o PC portatile;
2. Esecuzione delle verifiche previste presso la sede aziendale;
3. Stampa dei modelli prodotti dal software e consegna di copia della relazione di controllo al rappresentante aziendale;
4. Validazione dell'attività di controllo;
5. Verifica esecuzione interventi correttivi;
6. Archiviazione e consegna del materiale utilizzato per i controlli.

Nella tabella che segue sono sintetizzate le attività che relative a ciascuna fase.

FASE DI LAVORO	ATTIVITÀ DA REALIZZARE
1. Assegnazione delle aziende e caricamento banca dati su PC portatile	– Vedi Manuale operativo CAI
2. Esecuzione del controllo del rispetto degli impegni e degli obblighi applicabili all'azienda presso la sede aziendale	– Incontro presso la sede aziendale – Eventuale riconvocazione tramite telegramma o posta elettronica certificata in assenza del rappresentante Aziendale – Espletamento delle formalità di riconoscimento del rappresentante aziendale – Comunicazione al rappresentante aziendale delle finalità e delle modalità di svolgimento del controllo – Acquisizione tramite software CAI delle informazioni necessarie alla definizione dell'esito del controllo – Acquisizione della eventuale documentazione integrativa, necessaria per il completamento delle operazioni di controllo – Evidenza e documentazione (foto di campo) degli elementi qualificanti la conformità e delle eventuali infrazioni riscontrate. Rilevazione punto GPS (centro aziendale). – Evidenza delle azioni correttive e degli impegni di ripristino eventualmente applicabili

3. Compilazione e firma della relazione di controllo	- Firma della relazione di controllo prodotta da software da parte del tecnico incaricato e del rappresentate aziendale e acquisizione dei modelli firmati - Consegna di una copia dei modelli firmati al rappresentante aziendale
4. Validazione dell'attività di controllo	- Verifica e validazione dei fascicoli di controllo da parte di personale diverso da quello che ha eseguito il controllo : completezza, coerenza e documentazione delle rilevazioni
5. Verifica esecuzione azioni correttive ed impegni di ripristino	- Organizzazione del calendario dei controlli - Presa di contatto con le aziende attraverso i CAA - Esecuzione del controllo in loco e verbalizzazione dell'esito - Consolidamento dell'esito aziendale
6. Archiviazione e consegna del materiale utilizzato per i controlli.	- Archiviazione delle Relazioni di controllo - Archiviazione della documentazione aziendale acquisita - Archiviazione del materiale fotocartografico utilizzato

8. Livelli di responsabilità

Tutti coloro che sono coinvolti nelle varie fasi ed a diverso livello nell'esecuzione dei controlli oggettivi partecipano, seppure in maniera diversa, alla determinazione degli esiti finali che si concludono con la chiusura del procedimento amministrativo e la conseguente liquidazione dell'aiuto spettante al Produttore / Beneficiario.

I tecnici che effettuano i controlli in loco devono:

- avere un comportamento consono al ruolo di rappresentanza dell'Amministrazione che essi svolgono nei confronti del Produttore / Beneficiario;
- attenersi scrupolosamente al rispetto delle procedure previste per lo svolgimento dei controlli;
- al termine dell'incontro, rilasciare al rappresentante aziendale la copia della relazione di controllo debitamente compilata e firmata;
- seguire le procedure informatiche previste per la sicurezza ed integrità dei dati;
- registrare regolarmente i risultati del controllo e verificare la correttezza dell'esito;
- non avere rapporti professionali in essere con i CAA, OO.PP. e aziende sottoposte a controllo.

Ai fini della verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità, i tecnici interessati sottoscrivono un'apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interesse.

Il tecnico incaricato dei controlli aziendali è responsabile della veridicità e correttezza delle dichiarazioni che inserirà a sistema e che porteranno alla valutazione dell'esito e quindi alla determinazione degli importi degli aiuti spettanti al produttore / beneficiario.

Tutti i tecnici coinvolti nel processo di controllo rispondono del proprio operato e, in caso di necessità, sono comunque tenuti a riferire all'ARCEA o in altre sedi nelle quali l'Organismo Pagatore dovesse essere chiamato in ragione di eventuali contenziosi ovvero di verifiche ispettive da parte di Autorità nazionali e/o comunitarie competenti.

Il controllo deve essere effettuato da personale tecnicamente qualificato.

Nel caso specifico, gli stessi devono essere necessariamente: dottori Agronomi o dottori Forestali, Agrotecnici, Periti Agrari.

Il controllo deve essere effettuato nel rispetto del principio della separazione delle funzioni, quindi il personale che effettua i controlli in loco non deve essere in alcun modo coinvolto con le attività di controllo amministrativo relativo alle stesse domande.

9. Formazione e affiancamento

Tutto il personale impiegato a vario titolo e con qualunque funzione nelle attività previste per l'esecuzione dei controlli aziendali, è destinatario di uno o più incontri di aggiornamento e/o formazione. Obiettivo dell'attività è quello di rendere omogenea sul territorio l'applicazione delle procedure di controllo e di illustrare le novità relative alla campagna di controllo.

Nel corso degli incontri di formazione, sono illustrate le problematiche tecniche ed operative, le eventuali prescrizioni e le corrette modalità di esecuzione del controllo.

Lo svolgimento di tutti gli incontri di formazione/aggiornamento è formalizzato mediante la rilevazione della partecipazione agli eventi formativi. L'attività di formazione è obbligatoria per i soggetti coinvolti nella realizzazione dei controlli che svolgono attività di coordinamento ed assistenza.

L'ARCEA può, se ritenuto opportuno, attivare attività di affiancamento o di controllo di secondo livello allo scopo di verificare la corretta esecuzione delle verifiche aziendali da parte dei tecnici.

10. Validazione degli esiti

Il 100% dei controlli eseguiti saranno sottoposti alla validazione da parte del personale incaricato di tale attività. Tale procedura supportata da specifiche funzioni software consiste nel ripercorrere tutte le fasi del controllo, valutare la congruenza e completezza della documentazione acquisita nel corso della visita aziendale, la completezza e la coerenza intrinseca del controllo stesso.

Se l'azienda risulta validata negativamente sarà riassegnata al tecnico, che sarà tenuto a effettuare nuovamente il controllo in loco al fine di sanare le problematiche segnalate dal validatore. In caso di validazione positiva il controllo in loco può ritenersi concluso ed i relativi esiti utilizzabili ai fini della definizione del procedimento amministrativo.

4. ELEMENTI GENERALI DEL CONTROLLO

12. Indicazioni generali relative al controllo

Il controllo in loco deve essere effettuato alla presenza del Beneficiario o, in subordine, di un suo delegato munito di delega scritta; nel caso in cui al controllo sia presente il tecnico del CAA mandatario, egli deve essere munito di apposito conferimento d'incarico (allegato n.2).

Il beneficiario è tenuto a collaborare con i tecnici incaricati del controllo e deve consentirne l'accesso alle strutture ed ai terreni costituenti la propria azienda. Inoltre è tenuto a fornire tutti i documenti richiesti. Si ricorda che il regolamento (CE) n. 1306/2013 prevede che i benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di della legislazione comunitaria.

4.1.1 PREAVVISO

Ai sensi del regolamento (UE) n. 809/2014, i controlli in loco devono essere effettuati senza dare alcun preavviso all'azienda oggetto di controllo. Tuttavia, lo stesso regolamento ammette un preavviso che deve essere limitato al tempo strettamente necessario a rendere possibile il controllo stesso, purché non venga compromessa la finalità del controllo. Tale preavviso non può eccedere le 48 ore.

È opportuno avvalersi della collaborazione degli uffici provinciali/locali dei CAA sia per ottenere assistenza nel reperimento del produttore che per il raggiungimento della sede aziendale. A tale scopo

nell'elenco delle aziende selezionate per il controllo e assegnate a ciascun tecnico, per ciascuna azienda, viene riportato il riferimento dell'ufficio CAA cui essa è associata.

Non dovranno mai essere resi pubblici gli elenchi delle aziende da sottoporre a controllo, tranne quelli relativi ai controlli da realizzarsi nelle 48 ore successive, da consegnarsi al personale individuato dai CAA per seguire le operazioni di controllo, rispettando così il vincolo posto dalla normativa comunitaria.

Al momento della visita, nel caso di irreperibilità dell'azienda o del produttore, indipendentemente dal motivo, il controllore deve obbligatoriamente comunicare l'esecuzione di una seconda visita di controllo per mezzo di un telegramma di preavviso (allegato n. 1), indirizzato alla sede legale del titolare della domanda o PEC da inviare all'indirizzo memorizzato nel fascicolo aziendale del SIAN. Questo è l'unico caso in cui il tecnico è tenuto a dare un preavviso del secondo controllo.

4.1.2 TEMPI DI ESECUZIONE DEI CONTROLLI IN LOCO

Come principio generale, tutti controlli in loco contemplati dalla normativa unionale sono effettuati contemporaneamente.

Per le misure del PSR connesse alle superfici ed agli animali, i controlli in loco sono ripartiti nel corso dell'anno sulla base di un'analisi dei rischi connessi ai diversi impegni relativi a ciascuna misura. I controlli in loco verificano il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi riguardanti tali regimi di aiuto e misure di sostegno. La durata dei controlli in loco è strettamente limitata al minimo necessario.

Al fine di svolgere nel periodo opportuno le verifiche, per ciascun criterio, impegno ed obbligo (ICO) all'interno del sistema CAI risulta associato un parametro che indica il Periodo Ottimale di Controllo (POC). I controlli aziendali dovranno essere eseguiti secondo un calendario che consenta di verificare il maggior numero di ICO nel periodo ottimale.

In linea di principio, i controlli aziendali sono effettuati nell'ambito di una sola ispezione. In relazione alla dimensione dell'azienda da controllare, al numero ed al livello di complessità dei controlli da eseguire, il controllo potrebbe non completarsi nel corso di una sola giornata. Tuttavia, la durata massima dei controlli aziendali, da intendersi come numero di giorni trascorsi tra l'avvio del controllo e la data di stampa del verbale, tranne casi eccezionali opportunamente documentati, non dovrebbe essere superiore a 14 giorni.

L'art. 71 del regolamento UE n. 809/2014 prevede che i controlli relativi alla condizionalità vengano completati nello stesso anno civile in cui sono state presentate le domande di pagamento selezionate a campione.

13. Metodologia del controllo

La procedura di controllo prevista per la verifica del rispetto degli impegni e degli obblighi connessi ai criteri di ammissibilità e condizionalità degli aiuti, prevede la combinazione di diversi metodi di indagine:

- Verifiche documentali: tali controlli prevedono la possibilità di richiedere ai Beneficiari di esibire la documentazione relativa alle operazioni agricole, si richiederà, solitamente, di poter acquisire copia delle fatture e dei documenti contabili o altre certificazioni rilasciate da Enti terzi. Tali documenti, in combinazione con i registri di magazzino, rappresentano un'importante fonte di prova;
- Valutazioni tecnico agronomiche formulate nel corso delle visite in loco relative alle strutture dell'azienda ed alle superfici aziendali: per alcune tipologie d'impegno, l'effettuazione di visite presso le strutture dell'azienda (magazzini, stalle, terreni) fornisce la principale fonte di informazione ai fini della verifica del rispetto degli impegni e degli obblighi a cui sono soggetti i Produttori;

- Misure analitiche: verranno acquisiti elementi dimensionali e quantitativi di strutture e/o di situazioni specifiche presenti in azienda, quali misure fisiche degli stoccaggi, conteggio del numero di animali presenti, numerosità di elementi a controllo. In alcuni casi sarà previsto il prelievo di campioni (parti di pianta, terreno, ecc) al fine di eseguire analisi chimico / fisiche finalizzate all'accertamento di sostanze il cui utilizzo è vietato o soggetto a limitazioni nell'ambito di specifici protocolli di coltivazione (es. agricoltura biologica/ integrata);
- Controlli svolti nell'ambito del SIAN: in questa categoria sono incluse tutte le verifiche che sia possibile effettuare mediante l'incrocio di banche dati certificate (esempio: BDN / Banca Dati Fitofarmaci, ecc) e mediante l'utilizzo dei dati del Fascicolo Aziendale (consistenza territoriale, UMA, macchine operatrici, ecc).

14. Invio dati al SIAN

L'applicazione software CAI consente di inviare i dati raccolti durante la verifica in loco direttamente al SIAN. A tal fine, il tecnico dovrà collegare alla rete Internet il PDA / PC e seguire le istruzioni riportate nel manuale del software. Conclusa la procedura di invio, verranno trasmesse al SIAN non solo le informazioni relative ai controlli, ma anche tutta la documentazione probatoria (scansioni di documenti e foto) inserita a sistema dal tecnico.


15. Aggiornamento dell'applicazione software CAI

Ad ogni avvio dell'applicazione CAI, se il PDA / PC è connesso alla rete internet, si avvierà in automatico il download dell'ultima versione dell'applicazione. Nel caso in cui non venga effettuato un allineamento dei dati entro 48 ore, il sistema presenterà un warning non bloccante, che consiglierà al tecnico di effettuare, appena possibile, un aggiornamento dell'applicazione.

In questo caso è necessario collegare il PDA / PC a internet ed effettuare un "invio dati", al termine del quale verrà in automatico aggiornata l'applicazione.

Se il tecnico non avrà provveduto ad aggiornare l'applicazione per 72 o 96 ore, verrà presentato un warning, in questo caso bloccante, che imporrà la necessità di un aggiornamento. In tal caso non sarà possibile iniziare alcun rilievo se non si collega il PDA / PC alla rete e se non si effettua l'invio dei dati al SIAN.

Nella figura seguente viene schematizzato il sistema di avvisi e blocco dell'applicazione in caso di mancato collegamento del PDA / PC al SIAN.



16. Stati di avanzamento del controllo

L'avanzamento del controllo aziendale è tracciato attraverso un codice composto da tre digit che identificano la modalità di avvio della visita, lo stato di avanzamento e quello finale. La codifica utilizzata è la seguente:

1. Il primo digit rappresenta la modalità di avvio della visita (1) e può assumere uno dei seguenti valori:

- A = normale
- B = dopo sospensione del controllo
- C = dopo aborto (I° volta) del controllo
- D = dopo modifica dei dati inviati al SVR, ma non ancora validati
- E = dopo validazione negativa di un controllo completato
- F = dopo devalidazione di un controllo validato positivamente
- H = dopo interruzione del controllo
- W = dopo richiesta istanza di riesame

2. Il secondo digit rappresenta lo stato di avanzamento della visita, (2) e può assumere uno dei seguenti valori:

- A = visita da eseguire
- B = visita pianificata
- C = visita in corso
- D = invio al SIAN dei dati alfanumerici acquisiti
- E = ack dell'operazione D
- F = invio al SIAN dei dati raster acquisiti
- G = ack dell'operazione F
- H = valore aggiornato dal server sul PDA

3. Il terzo digit rappresenta lo stato finale della visita (3) e può assumere uno dei seguenti valori:

- X = void (visita non ancora completata)
- A = normale
- B = sospesa
- C = abortita (assenza rappresentante)
- D = ute senza terra
- E = ute rifiutata
- N = validata positivamente
- O = validata negativamente

17. Stati anomali del controllo

4.6.1 INTERRUZIONE

Il tecnico potrà trovarsi di fronte all'esigenza di interrompere il processo di controllo, al fine di modificare o ricontrollare i dati inseriti.

Il tecnico potrà interrompere il controllo ogni qual volta lo ritenga necessario, successivamente, al termine dell'interruzione, ricomincerà a lavorare l'azienda a partire dalla fase iniziale, senza la richiesta di acquisizione del documento di identità del rappresentante aziendale.

Nel caso di "interruzione del controllo" il sistema invierà sempre e comunque al Server una copia dei dati raccolti fino a quel momento.

4.6.2 SOSPENSIONE

Si potrebbero verificare situazioni che richiedono una sospensione formale del controllo, nel caso ad esempio di

- documentazione non idonea
- documentazione incompleta
- verifica della documentazione acquisita
- richiesta di sopralluogo suppletivo

oppure in altri casi definiti dalla procedura tecnica del controllo stesso nel caso di accertamento di particolari infrazioni per le quali si rende necessaria una successiva visita (non sono compresi in questa casistica i controlli delle azioni correttive e degli impegni di ripristino previsti in caso di infrazione a taluni obblighi di condizionalità).

In questi casi il tecnico avvierà la procedura di "sospensione del controllo": acquisirà nello specifico campo proposto dal sw il motivo della sospensione e il sistema invierà una copia dei dati raccolti fino a quel momento al SIAN. Il tecnico potrà sospendere il controllo ogni qual volta lo ritenga necessario, successivamente, tornato dalla sospensione, ricomincerà a lavorare l'azienda a partire dalla fase iniziale e acquisendo nuovamente il documento di identità del rappresentante aziendale.

In caso di sospensione, verrà prodotto un verbale cartaceo che dovrà essere firmato dal tecnico incaricato e dal rappresentante aziendale e la cui scansione sarà quindi acquisita a sistema. Di tale verbale di sospensione sarà necessario rilasciarne una copia al rappresentante aziendale. Si evidenzia che nel caso il Beneficiario non si presenti al successivo incontro, nel luogo e nella data concordata, munito dei documenti richiesti, saranno presi a riferimento per la definizione dell'esito tecnico del controllo, i dati disponibili al momento del primo controllo.

4.6.3 Controllo non eseguibile per assenza del rappresentante aziendale

Può accadere che il rappresentante aziendale non sia reperibile o non si presenti nel luogo e nella data concordata; in tal caso il tecnico dovrà selezionare dalla apposita combo il motivo dell'assenza del rappresentante. La selezione di uno dei motivi previsti causa l'immediata chiusura formale del rilievo, con la stampa della Relazione di Controllo e la necessità di acquisirne la scansione; verrà attivata quindi la fase di seconda convocazione, che dovrà essere effettuata tramite l'invio al rappresentante aziendale di un telegramma, il relativo fac-simile è riportato come allegato 1 al presente documento. A questo punto, il tecnico sarà tenuto a ripresentarsi in azienda. Se per la seconda volta non sarà possibile effettuare il controllo per motivi imputabili all'agricoltore, il tecnico incaricato del controllo riacquisirà una Relazione di Controllo e si attiverà nuovamente la chiusura del rilievo questa volta attraverso la "procedura di aborto". A questo punto l'azienda non sarà più presente nell'elenco delle aziende da lavorare. Si ricorda che qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili all'agricoltore o a chi ne fa le veci, la domanda di aiuto in questione viene respinta.

5. FLUSSO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO

Il controllo presso l'azienda verrà effettuato utilizzando l'applicazione sw denominata CAI 2016 (utilizzabile da un Notebook o da un Tablet PC Windows), appositamente predisposta da SIN S.p.A. e fornita ai tecnici dai coordinatori territoriali.

Per gli impegni relativi all'art. 28 e dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013, si provvederà inoltre a verificare anche il rispetto degli impegni pertinenti di condizionalità, ovvero degli obblighi di condizionalità chiaramente ricollegabili all'impegno che grava sul beneficiario.

L'applicazione software contiene tutte le informazioni di base necessarie ad eseguire il controllo, oltre a fornire una linea guida alla quale attenersi.

Il controllo aziendale si compone delle seguenti attività:

- Avvio Controllo
- Verifica Oggettiva
- Dati di base
- Controlli
- Valutazioni
- Chiusura del rilievo

L'applicazione sw si basa su una piattaforma Java WEB Start. E' quindi indispensabile disporre sul PC che si intende utilizzare, della **Java Virtual Machine versione 6 release 33**, rilasciata da Oracle e scaricabile dall'indirizzo:

<http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre6-downloads-1637595.html>

L'ultima versione della Java Virtual Machine, la 7, non è al momento supportata e quindi non va utilizzata, fino a diversa indicazione. L'accesso all'applicazione è protetto da Username e password.

19. Avvio del controllo

5.1.1 ESTREMI VISITA

Preliminarmente all'avvio del controllo presso la sede aziendale, si procederà al riconoscimento del rappresentante aziendale. Tale procedura prevede che il tecnico incaricato si presenti alla data e all'ora prevista presso la sede aziendale o il luogo di appuntamento prefissato, nel caso in cui sia stato fornito un preavviso, e svolga le seguenti attività:

- verifica della presenza del rappresentante aziendale;
- riconoscimento del rappresentante aziendale, con eventuale acquisizione del conferimento d'incarico (allegato 2) nel caso in cui il rappresentante sia un delegato del Produttore / Beneficiario.

Il Tecnico dovrà acquisire i dati anagrafici richiesti dall'applicazione desumendoli dal documento di identità che il rappresentante gli avrà fornito. Non sarà possibile procedere nella visita se non si scansiona il documento di identità del rappresentante aziendale. Preliminarmente all'avvio del controllo, il tecnico incaricato della verifica dovrà comunicare al rappresentante aziendale alcune informazioni relative al controllo in corso. Le informazioni che obbligatoriamente dovranno essere fornite riguardano:

- gli scopi del controllo;

- procedura di esecuzione del controllo;
- gli atti/misure che saranno verificate in azienda;
- i principi generali del metodo di calcolo dell'esito del controllo.

Si evidenzia che a completamento del controllo, contestualmente alla consegna della copia del verbale, il tecnico avrà l'obbligo di comunicare al rappresentante aziendale l'elenco completo delle violazioni accertate, le percentuali di riduzione derivanti, le azioni correttive e gli impegni di ripristino da realizzare nei tempi previsti.

5.1.2 VERIFICA UTE

Per UTE si intende una porzione di azienda gestita in modo autonomo dalle altre; tale gestione può dipendere da cause esterne (distanza tra i corpi aziendali che ne impediscono una gestione unitaria o il ricadere di questi in Regioni diverse) o da scelte gestionali proprie dell'azienda.

Normalmente a ciascuna UTE è associato un set di documenti (Registro dei Trattamenti, Registro di Stalla, ecc.) distinto da quello relativo ad altri corpi aziendali.

Durante le fasi iniziali del controllo, il tecnico dovrà verificare, insieme al referente aziendale, se la ripartizione proposta corrisponde alla realtà oggettiva. In questa fase, il tecnico può confermare quanto proposto oppure creare o accorpare UTE, fino ad arrivare a definire la realtà aziendale.

Nel caso in cui alcune delle UTE ricadano in un'altra provincia (Regione) oppure comunque fuori dal raggio d'azione assegnato al tecnico, egli dovrà "rifiutare" le UTE interessate, le quali saranno assegnate ad altro tecnico. L'esito aziendale complessivo deriverà dall'aggregazione degli esiti delle singole UTE.

Una volta definito il corretto numero di UTE nelle quali l'azienda è suddivisa si procederà ad acquisire le informazioni minime che la caratterizzano (indirizzo della UTE ed estremi della persona di riferimento) e, successivamente, ad associarvi le particelle catastali che la compongono.

5.1.3 SELEZIONA ALLEVAMENTI

Il tecnico dovrà definire su quale codice ASL sarà effettuato il controllo aziendale. Se infatti l'azienda per la stessa specie dispone di codici ASL differenti, il tecnico deve selezionare quello relativo alla stalla presso cui effettua il controllo.

6. VERIFICA OGGETTIVA

21. Informazioni aziendali

L'applicazione CAI, per consentire una corretta esecuzione del controllo aziendale, mette a disposizione del tecnico anche i dati acquisiti dal SIAN e da altre banche dati nazionali certificate; tali informazioni sono di supporto per la valutazione preliminare dell'azienda da controllare e per meglio pianificare le attività di verifica.

I dati disponibili sono in parte condizionati dalla tipologia di controllo che si deve eseguire e riguardano:

- **Per tutti i CONTROLLI**

Macchine Agricole: questo menù consente di visualizzare l'elenco delle macchine agricole in possesso delle aziende iscritte all'UMA.

- **Solo per i CONTROLLI PSR**

Appezamenti PSR a premio: Questo menù consente di visualizzare gli appezzamenti a premio nell'ambito delle domande per le misure a superficie del PSR, suddividendoli per UTE di appartenenza. Verrà visualizzata la coltura (codice e descrizione prodotto), il codice SIAN dell'appezzamento, l'eventuale appartenenza a zone SIC, ZVN o ZPS e per quale misura del PSR è stato richiesto il premio.

Particellare PSR: Questo menù consente di identificare le particelle associate ad un intervento a premio nella domanda PSR, suddivise per UTE di appartenenza.

Consistenza Zootecnica PSR: Questo menù permette di prendere visione delle specie e categorie animali dichiarate nell'ambito delle domande PSR.

- *Solo per i CONTROLLI CGO*

Particellare CGO: Questo menù consente di identificare le particelle da controllare ai fini della condizionalità, suddivise per UTE di appartenenza.

Macrousi: Questo menù consente di prendere visione dei macrousi in cui è suddivisa l'azienda (seminativi, pascoli etc), cioè della superficie investite con le principali categorie di utilizzo. Inoltre è possibile visualizzare la superficie totale dell'azienda, quella che ricade in una zona SIC (Sito di Interesse Comunitario), ZPS (Zona di Protezione Speciale) oppure ZVN (Zona Vulnerabile da Nitrati).

- *Solo per i CONTROLLI ZOOTECCIA*

Consistenza zootecnica BDN: Questo menù consente di prendere visione della consistenza zootecnica aziendale, ovvero della specie allevata e del numero di capi registrati in BDN per ogni allevamento.

Registro di Stalla: Questo menù permette di prendere visione, in forma tabellare, dei capi presenti sul registro di stalla BDN che è stato precedentemente caricato nel sistema. In questo modo si visualizzeranno i codici delle marche auricolari per ogni capo, la razza, la data di nascita e/o di uscita e altre informazioni che verranno riprese per la valutazione della consistenza dei bovini e ovini.

22. Scansione documenti

L'acquisizione dei documenti resi disponibili dal rappresentante aziendale è un passaggio fondamentale per la corretta esecuzione dei controlli. A tale scopo il tecnico dovrà richiedere direttamente in azienda, o anche tramite gli uffici dei CAA, la documentazione necessaria, il cui elenco viene definito dal sw in funzione delle caratteristiche aziendali e del tipo di controlli a cui l'azienda è soggetta. Per eseguire una corretta scansione il tecnico dovrà inserire sul piano di lettura dello scanner il documento da acquisire, assicurandosi che sia correttamente orientato. La scansione dovrà essere eseguita tenendo il coperchio dello scanner chiuso, al fine di favorire una maggiore leggibilità del documento scansionato. Un elenco generale, relativo ai controlli di condizionalità e zootecnia, della documentazione che può risultare necessaria nel corso dei controlli è contenuta nell'allegato n. 3 del presente documento.

DOCUMENTI PRELIMINARI: I documenti preliminari dovranno essere acquisiti, se presenti, a prescindere dal controllo cui è sottoposta l'azienda. Si tratta dei seguenti documenti:

- Registro di stalla – Bovini;
- Registro di stalla – Bufalini;
- Registro di stalla – Ovini e Caprini;
- Registro di stalla – Suini;
- Documentazione comprovante l'acquisto del carburante agricolo presso distributore di carburante (documentazione fiscale o altra evidenza);

- Documentazione circa il ritiro e il successivo smaltimento presso una struttura autorizzata delle sostanze pericolose;
- Registro interventi profilassi veterinaria;
- Attestazioni relative alle lavorazioni meccaniche effettuate da terzi (documento attestante la lavorazione eseguita; la data; il soggetto (cod. fiscale) che ha eseguito la lavorazione; il mezzo (targa / n° telaio)

Per quanto riguarda i registri di stalla, nel momento dell'inserimento bisognerà inserire anche il codice ASL relativo alla stalla aziendale. Il registro di stalla dovrà quindi essere acquisito per tutte le aziende che lo dispongono, anche se non sono sottoposte al controllo zootecnico. E' molto importante eseguire questo passaggio perché rilevare la presenza di animali, senza aver acquisito il registro di stalla, o con un codice ASL errato, può scatenare un'infrazione. (Acquisire tutte le pagine). **Per le aziende che optano per la tenuta su BDN del registro risulta comunque necessario produrre una stampa da BDN del registro che dovrà essere acquisto all'interno del CAI.**

I rimanenti documenti sono invece richiesti per una evidenza di alcune situazioni particolari che si possono generare in azienda. La **mancata necessità del deposito di carburante** può essere supportata dalla presenza di documenti (ad esempio fatture; ricevute; ecc) che ne attestino l'acquisto all'occorrenza direttamente presso un distributore. **La mancata necessità di un deposito dei prodotti veterinari** può essere supportata dal registro di profilassi veterinaria, nel caso in cui il veterinario somministri i medicinali in maniera sistematica presso la stalla, fornendoli in prima persona. In questo caso quindi l'azienda non avrebbe la giacenza dei prodotti e non avrebbe necessità del deposito. **La mancata necessità del deposito delle sostanze pericolose** può essere supportata dalla documentazione attestante il ritiro e lo smaltimento di tali rifiuti da parte di una struttura autorizzata.

23. Analisi e valutazione della documentazione aziendale

Preliminarmente alla scansione dei documenti, si procederà alla loro valutazione.

1. Per i documenti generici, come ad esempio gli elaborati tecnici (Es: piano di concimazione aziendale, piani di accoppiamento, relazioni tecniche, elaborati grafici), gli attestati, le analisi, le autorizzazioni, le certificazioni rilasciate da Enti ed Organismi di Controllo, o altre Autorità competenti, viene generalmente richiesto di valutare e definire la completezza del documento, l'aggiornamento e la presenza di errori formali. Si forniscono di seguito alcuni criteri generali per la valutazione:
 - **Completezza:** Un documento è completo quando è compilato in tutte le sue parti e contiene dunque tutti gli elementi richiesti; in particolare la completezza si riferisce alla presenza di tutte le parti costituenti il documento; ad esempio, un quaderno di campagna organizzato per schede colturali deve contenere le schede di tutte le colture praticate in azienda, con l'indicazione di almeno le principali fasi fenologiche.
 - **Aggiornamento:** si hanno errori nell'aggiornamento del documento quando:
 - la data di fine validità dello stesso è successiva alla data in cui si effettua il controllo o una data limite stabilita dalla normativa;

- alla data del controllo, si riscontra la mancanza di una o più delle registrazioni richieste; ad esempio, nel caso del quaderno di campagna, si riscontra l'assenza di lavorazioni delle quali si abbia contezza, o l'ordine di registrazione non rispetti la sequenza temporale attesa.

Si può presentare il caso particolare in cui la data di rilascio/scadenza del documento manchi. In tal caso si verifica in contemporanea sia l'incompletezza che il mancato aggiornamento;

- Errori formali: sono presenti errori formali quando si rilevano dati non congrui con quanto previsto dallo specifico campo del formulario, o si registra l'evidenza di errori procedurali (ad esempio, la correzione a penna per sovrascrittura di una registrazione del quaderno di campagna - si ricorda che in tali casi la corretta procedura per la correzione di una registrazione prevede la cancellazione, con un tratto di penna, della registrazione errata e l'inserimento di una nuova registrazione nel rigo sottostante). Generalmente, segnalando un errore formale nella valutazione del documento, sarà possibile annotare in un apposito campo l'anomalia riscontrata e indicare elementi valutativi del tecnico utili a stabilire la conformità alle norme e agli obblighi.
 - Data: si fa riferimento alla data (di ultima registrazione / emissione) riportata sul documento.
2. Per alcuni documenti particolari, come i documenti fiscali (fatture di acquisto di prodotti fitosanitari /fertilizzanti) o per i moduli di acquisto dei prodotti fitosanitari, il tecnico dovrà valutare e inserire anche altri dati, come data, la denominazione del venditore, il numero del documento, secondo quanto richiesto dall'applicazione.

Nel corso del controllo dei registri aziendali e prima di effettuarne la scansione, il tecnico apporrà sulla prima riga libera (subito dopo l'ultima registrazione presente), un tratto di penna, seguito dalla dicitura "controllo ARCEA", dalla data di svolgimento della verifica, dalla propria firma.

6.3.1 Il quaderno di campagna

Il Quaderno di Campagna è un documento di primaria importanza ai fini dello svolgimento del controllo. Il quaderno di campagna, deve contenere i seguenti dati:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione delle fasi fenologiche/agronomiche principali di ogni coltura: semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta;
- Il registro deve essere aggiornato entro trenta giorni dall'esecuzione di ogni trattamento;
- Il quaderno di campagna riporta, nel caso in cui vengano effettuate, anche le operazioni di fertilizzazione. Tali registrazioni possono essere inserite in un apposito modulo o all'interno della lista delle varie operazioni colturali.

NB: Il quaderno di campagna va scansionato anche nel caso in cui sia privo di registrazioni.

Per le aziende che utilizzano un sistema elettronico per la tenuta del quaderno di campagna , al momento del controllo sarà comunque necessario produrre una stampa del modello da acquisire in forma di scansione all'interno del CAI.

6.3.2 Contratto con il contoterzista

Nel caso in cui l'azienda si avvalga di un contoterzista per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari, dovrà essere presente in azienda un contratto tra le parti in cui si specifichi la natura della prestazione offerta dal contoterzista, la data di inizio e fine lavori etc. Il contoterzista dovrà rilasciare all'azienda, oltre che questo contratto, la scheda del trattamento effettuato, contenente le seguenti informazioni minime:

- prodotto utilizzato,
- quantità utilizzata,
- superficie della coltura oggetto del singolo trattamento,
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento.

NB: in caso di trattamenti eseguiti da un contoterzista, si dovrà sempre acquisire la scheda del trattamento; qualora questa sia sostituita dall'annotazione sul quaderno di campagna con timbro e firma del contoterzista, tale pagina dovrà essere acquisita quale scheda del trattamento. Tale acquisizione non esime tuttavia il tecnico dall'acquisire per intero anche il quaderno di campagna quale comprovante dell'esistenza dello stesso.

6.3.3 Moduli di acquisto dei prodotti fitosanitari

Per i prodotti acquistati prima del 26 novembre 2015, il venditore avrà registrato le generalità dell'acquirente e le caratteristiche dei prodotti su un apposito documento, denominato Modulo di Acquisto. I dati riportati sul modulo di acquisto potranno essere quelli del titolare dell'azienda o di un soggetto da esso delegato (consulente); in quest'ultimo caso, tale conferimento di responsabilità deve essere supportato da una idonea dichiarazione scritta (delega) che il tecnico dovrà acquisire agli atti. Nel caso in cui l'azienda si avvalga di un consulente, il tecnico verificherà la validità dell'autorizzazione del consulente e la presenza del numero della sua autorizzazione sui moduli d'acquisto dei prodotti classificati.

24. VERIFICA OGGETTIVA

La verifica oggettiva ha lo scopo di raccogliere le informazioni necessarie per definire la tipologia aziendale che verranno utilizzate nelle fasi successive per la definizione dell'esito del controllo.

6.4.1 Acqua irrigua

Il tecnico valuterà l'eventuale utilizzo di acqua ai fini irrigui dopo aver effettuato un sopralluogo che riguarderà tutti i terreni e le strutture dell'azienda. In questa fase sarà valutata la presenza di fonti di approvvigionamento (pozzi, laghetti, fiumi, ecc.); la presenza di macchine, attrezzature e materiali per l'irrigazione; l'ordinamento colturale dell'azienda (presenza di colture ordinariamente irrigue). L'utilizzo di sorgenti presenti all'interno dell'azienda è soggetta ad autorizzazione così come l'utilizzo di altre fonti di approvvigionamento idrico. Fanno eccezione i soli invasi per il contenimento delle acque meteoriche, per i quali si dovrà tuttavia acquisire una certificazione del tecnico che attesta l'uso di tale fonte.

6.4.2 Produzioni vegetali e di mangimi

Il tecnico valuterà le produzioni vegetali e la produzione di mangimi prodotti in azienda verificando l'ordinamento colturale e la documentazione probatoria disponibile al momento della visita.

6.4.3 Presenza di animali

La presenza di animali in azienda sarà confermata a seguito di un sopralluogo effettuato su tutte le superfici e le strutture aziendali. La presenza di animali attiva i controlli connessi:

- alla produzione di latte;
- all' utilizzo di prodotti veterinari e alla conseguente necessità di disporre di un deposito adeguato;
- alla presenza di strutture per lo stoccaggio (vasche e platee) dei reflui zootecnici.

In fase di Verifica Oggettiva il tecnico dovrà rispondere alle domande proposte dal sistema in relazione alla presenza o meno di allevamenti e depositi, mentre la valutazione della conformità degli stessi è prevista in una fase successiva.

L'azienda può non disporre del deposito dei prodotti veterinari, qualora la somministrazione dei medicinali avvenga sistematicamente da parte del veterinario, quindi senza la necessità di una giacenza in azienda.

6.4.4 Utilizzo dei carburanti

Il tecnico valuterà l'eventuale utilizzo di carburanti a valle del sopralluogo aziendale. I principali elementi che evidenziano l'utilizzo di carburante da parte dell'azienda sono riferibili in particolare alla presenza di macchine agricole, ed al tipo ed estensione delle colture praticate.

Il caso di contenitori di carburanti posti all'interno di abitazioni o rimesse per automezzi siti all'interno di centri abitati, pur non configurandosi direttamente un'infrazione di condizionalità, sarà oggetto di segnalazione agli Enti preposti per le necessarie verifiche, quindi al verificarsi di questa casistica il tecnico dovrà indicare, nell'apposito campo, l'indirizzo presso il quale si trova il deposito.

In ogni caso, per garantire la veridicità delle dichiarazioni rese dall'azienda, il tecnico è tenuto a visitare il luogo dove si trova il deposito ed acquisire la documentazione fotografica in documentazione aggiuntiva.

Se l'azienda rifornisce i propri mezzi presso un distributore di carburante, può non avere il deposito. Bisognerà avere acquisito il relativo documento per abilitare questa condizione.

6.4.5 Utilizzo dei prodotti fitosanitari

Il tecnico incaricato del controllo accerterà l'utilizzo dei prodotti fitosanitari anche mediante:

- l'analisi del tipo, estensione e stato delle colture praticate;
- la verifica della documentazione disponibile presso l'azienda (quaderno di campagna, documentazione contabile, moduli di acquisto, schede dei trattamenti compilate dal contoterzista).

Accertato l'uso dei prodotti fitosanitari, il tecnico dovrà definire se la gestione dei prodotti è eventualmente delegata a un consulente o a un contoterzista (in questo caso avrà già acquisito precedentemente la copia dei relativi documenti che attestano la circostanza).

In alcuni casi è previsto il prelievo di campioni vegetali e/o di terreno per l'accertamento analitico di residui di fitofarmaci il cui utilizzo non è consentito o risulta soggetto a limitazioni nell'ambito di taluni protocolli di coltivazione (es: agricoltura biologica; agricoltura integrata).

All'uso dei prodotti fitosanitari è connessa la successiva verifica della presenza e conformità del relativo sito di stoccaggio.

6.4.6 Sostanze pericolose

Le sostanze pericolose di cui è necessario verificare la presenza in azienda e le relative condizioni di stoccaggio sono: combustibili; oli di origine petrolifera e minerale, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, prodotti fitosanitari e veterinari. La mancata necessità del deposito delle sostanze pericolose può essere supportata da documenti che attestino il ritiro o la consegna presso un centro addetto allo smaltimento di tali sostanze. **Nel caso in cui la manutenzione venga effettuata presso officine autorizzate è necessario che l'azienda dimostri la sistematicità di tale gestione attraverso fatture relative agli ultimi tre anni.**

6.4.7 Attività agroindustriale

Il tecnico, a seguito del sopralluogo che dovrà riguardare tutti i terreni e le strutture aziendali, accerterà se l'azienda esercita attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola.

6.4.8 Fertilizzazioni

Il tecnico incaricato del controllo accerterà l'utilizzo di prodotti fertilizzanti tramite:

- l'analisi del tipo, estensione e stato delle colture praticate;
- la verifica della documentazione disponibile presso l'azienda (quaderno di campagna, documentazione contabile etc).
- l'analisi dello stato dei suoli.

6.4.9 Abilitazione atti CGO non a controllo

Il sistema CAI garantisce la possibilità di rilevare eventuali infrazioni riscontrate nel corso dei controlli aziendali, relative ai Criteri e Norme di Condizionalità anche nel caso in cui l'azienda non risulti selezionata a campione per i controlli di Condizionalità.

Nel caso in cui se ne verifichi la necessità, il tecnico potrà attivare il controllo di uno o più atti di condizionalità che non risultino già a controllo.

Attivando il controllo per un atto di condizionalità, verranno abilitate le scansioni, il tecnico dovrà quindi scansionare eventuali documenti presenti in azienda. Se l'azienda è già a controllo per un determinato atto, il tecnico troverà la risposta bloccata perché il controllo è già attivo.

Si riporta di seguito l'elenco degli atti che è possibile attivare sono con il verificarsi di alcune condizioni particolari:

- CGO 2: può essere attivato anche se l'azienda non ricade in Zona Protezione Speciale (ZPS)
- CGO 1: può essere attivato solo se l'azienda ricade in Zona Vulnerabile ai Nitrati (ZVN)
- CGO 3: può essere attivato anche se l'azienda non ricade in un Sito di Interesse Comunitario (SIC)

Il sistema, in base al verificarsi di alcune condizioni, proporrà automaticamente l'attivazione del controllo di atti specifici, ovvero:

- CGO 1: in presenza di Zona Vulnerabile ai Nitrati, se l'azienda dispone di animali. Se il tecnico rileva la necessità della presenza di uno stoccaggio dei reflui zootecnici, ma l'azienda non ne dispone.
- CGO 10: se l'azienda utilizza prodotti fitosanitari, ma non si avvale di un contoterzista né per l'acquisto né per l'utilizzo dei prodotti e non dispone di un deposito.
- CGO 10 e CGO 4: se l'azienda non dispone del quaderno di campagna e utilizza i prodotti fitosanitari.

Per quanto riguarda l'abilitazione dei CGO 6, CGO 7 e CGO 8, relativi ai controlli sui Suini, Bovini e Ovicapri, si rimanda al capitolo relativo alla consistenza zootecnica.

25. IMPUT DATI ALFA-NUMERICI

Il tecnico in questa sezione dovrà acquisire i dati necessari allo svolgimento dei controlli ~~PSR~~ e CGO. I documenti di riferimento per tale operazione sono il quaderno di campagna (che fornisce indicazioni in merito alle colture praticate e relative superfici coltivate, le operazioni colturali, i trattamenti fitosanitari e le fertilizzazioni), il piano di concimazione aziendale ed i disciplinari di produzione.

25.1.1 DEFINISCI APPEZZAMENTI AGRONOMICI

Questa fase di lavoro risulta fondamentale per rendere confrontabile l'aggregazione delle superfici registrata sul quaderno di campagna (appezzamento agronomico) con l'aggregazione delle superfici da costituire all'interno della banca dati CAI (appezzamenti). In considerazione del fatto che le aziende agricole raggruppano le stesse colture nell'ambito di un medesimo codice appezzamento, il sistema proporrà in automatico l'aggregazione delle superfici in appezzamenti, assegnando un codice appezzamento univoco per le particelle investite con la medesima coltura e la medesima varietà. Tali codici possono essere modificati in base alle esigenze di ogni specifica azienda, che verranno individuati dal tecnico all'interno del quaderno di campagna.

25.1.2 OPERAZIONI COLTURALI

Il quaderno di campagna deve contenere le fasi fenologiche/agronomiche principali di ogni coltura: semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta. Per essere completa, la registrazione deve contenere la data, la coltura, la superficie trattata e l'operazione registrata (Fertilizzazione, Potatura, Irrigazione, Semina, Trapianto, Innesto, Fioritura, Sfalcio, Erpicatura, etc).

25.1.3 FERTILIZZAZIONI

Il tecnico desumerà le informazioni necessarie a compilare questo quadro all'interno del quaderno di campagna, nella sezione delle fertilizzazioni. Dovrà quindi inserire la data in cui è stata effettuata l'operazione, il nome del prodotto utilizzato, la quantità espressa in chili o litri. Dovrà poi valutare se la fertilizzazione è stata effettuata nel rispetto dell'epoca di impiego prevista, in base alla fase fenologica in cui si trovava la coltura alla data di esecuzione della fertilizzazione ed al tipo di prodotto usato. Il tecnico inoltre, dovrà selezionare dall'apposita combo la fattura di acquisto del prodotto utilizzato per l'operazione oggetto di valutazione (il documento sarà stato precedentemente acquisito nel menù "scansioni").

CASO PARTICOLARE - inserimento del "nuovo prodotto": Può accadere che l'azienda utilizzi un prodotto immesso recentemente sul mercato e quindi non presente nel DataBase dell'applicazione CAI. Il tecnico dovrà risalire alla composizione del prodotto leggendo le indicazioni riportate sulla confezione o rese disponibili dal produttore. Le informazioni da acquisire per i "nuovi prodotti" riguardano: il nome del prodotto, il titolo (N/P/K), l'indicazione se il prodotto è ammesso nell'ambito della produzione con metodo "biologico" ed il nome del produttore.

NB: qualora l'azienda sia anche a controllo per l'atto CGO 1, i valori di azoto inseriti tramite fertilizzanti di sintesi saranno riportati nella form dell'atto CGO, per verificare il rispetto dell'azoto per ettaro su suoli che ricadono in ZVN.

25.1.4 TRATTAMENTI FITOSANITARI (CGO E PSR)

Il tecnico dovrà gestire questa sezione sia per le aziende a controllo per i CGO che per quelle a controllo per i PSR.

- **CONTROLLO PSR:** Nel caso in cui l'azienda risulti a controllo PSR, il tecnico avrà cura di inserire tutti i trattamenti fitosanitari effettuati dall'azienda e registrati sul quaderno di campagna.
- **CONTROLLO CGO:** Nel caso in cui l'azienda risulti esclusivamente a controllo CGO, il sistema nell'apposita form chiederà al tecnico di inserire il numero di trattamenti fitosanitari

effettuati dall'azienda. Partendo da questo dato, un algoritmo genererà in automatico il numero di trattamenti che il tecnico dovrà acquisire.

NB: nel caso in cui il Registro Aziendale fosse organizzato per schede colturali, il tecnico dovrà preliminarmente apporre a lato di ogni trattamento una numerazione progressiva a matita che dia un ordinamento complessivo a tutti i trattamenti. Si inserirà poi a sistema il numero totale dei trattamenti; il sistema in seguito ai calcoli prodotti dallo specifico algoritmo restituirà i numeri dei trattamenti da inserire: il tecnico avrà cura di selezionare correttamente tali trattamenti e inserirli a sistema.

Nel caso di trattamenti eseguiti da un contoterzista, e se questi non risultino registrati sul quaderno di campagna (con timbro e firma del contoterzista), la numerazione progressiva dei trattamenti coinvolgerà anche le singole schede dei trattamenti del contoterzista. Il tecnico avrà quindi cura di numerare singolarmente in modo progressivo ciascuna scheda (per ogni trattamento eseguito da un contoterzista, si avrà una scheda del trattamento).

Le informazioni necessarie per effettuare il controllo sono desumibili dal quaderno di campagna, nella parte destinata alla registrazione dei trattamenti fitosanitari. Si rimanda alla sezione "Scansioni" per una descrizione esaustiva dei controlli da svolgere su questo documento.

Il tecnico dovrà quindi inserire gli elementi richiesti dall'applicazione CAI: ad esempio la data in cui è stata effettuata l'operazione, il nome del prodotto utilizzato, la quantità di prodotto e quella di acqua di diluizione, l'avversità combattuta.

Si sottolinea l'importanza della fase di valutazione del rispetto delle prescrizioni di utilizzo, che concorrerà a determinare gli esiti relativi al CGO 10; CGO 4.

Si evidenzia che la normativa di riferimento prevede che ogni trattamento fitosanitario deve essere effettuato nel "rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato, in particolare:

- in dosi corrette;
 - su colture ammesse;
 - sui terreni indicati (ove previsto);
 - in corrispondenza delle fasi fenologiche indicate;
 - contro le avversità previste;
- nel rispetto dei tempi di carenza;

Viene inoltre valutata la presenza in azienda dei dispositivi di protezione individuale previsti.

A seguito della valutazione dell'utilizzo del prodotto, il tecnico dovrà rintracciare e selezionare dalla combo la fattura di acquisto del prodotto utilizzato per lo specifico trattamento fitosanitario (il documento sarà stato acquisito nel menù "scansioni").

CASO PARTICOLARE: l'inserimento di un "nuovo prodotto". Può accadere che l'azienda utilizzi un prodotto commercializzato di recente, e quindi non presente nel DataBase dell'applicazione CAI. Il tecnico dovrà risalire al nome del prodotto e desumere le informazioni richieste dal software consultando l'etichetta dello stesso.

7. DATI DI BASE

Nel corso di questa fase della verifica, a seguito dell'ispezione completa dei terreni e delle strutture aziendali, sarà possibile accertare la presenza e la tipologia di depositi, siti di stoccaggio ed allevamenti animali di varia natura e dimensione. L'applicazione CAI consente di acquisire le relative informazioni a sistema e valutarli, in base alla loro tipologia.

27. Deposito mezzi tecnici

In generale, per essere considerato “a norma” un deposito deve essere ospitato in un ambiente chiuso o protetto e su una superficie impermeabilizzata, non deve presentare perdite, e deve risultare spazialmente separato dai siti di stoccaggio, utilizzazione o smaltimento delle derrate alimentari e dei mangimi, al fine di evitarne ogni possibile contaminazione.

Il tecnico dovrà effettuare le riprese fotografiche di tutti gli stoccaggi presenti in azienda. Per alcuni depositi il tecnico valuterà alcuni aspetti specifici descritti di seguito.

27.1.1 Deposito del carburante

In relazione alla valutazione del deposito del carburante si evidenzia che “i contenitori e distributori di carburanti devono essere a perfetta tenuta [...] perché siano considerati a perfetta tenuta è necessario che il contenitore/distributore sia provvisto di:

- a. bacino di contenimento;
- b. tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale non combustibile”.

Se l'azienda si rifornisce di carburante attraverso delle taniche, riempite all'occorrenza presso un distributore di carburante, le stesse dovranno essere considerate come un deposito vero e proprio e valutate di conseguenza.

27.1.2 Deposito dei prodotti fitosanitari

Nella fase di valutazione del deposito dei fitofarmaci è necessario considerare che “per essere considerato a norma il sito utilizzato deve essere costituito da un locale o armadio che si possa chiudere e che sia areato, con pavimento lavabile ed il cui contenuto tossico sia opportunamente segnalato”.

28. Stoccaggi effluenti zootecnici

Nel corso del controllo saranno acquisiti gli elementi quantitativi e qualitativi necessari alla valutazione degli stoccaggi per i reflui zootecnici. L'applicazione consente di acquisire diverse tipologie di stoccaggio: platea per la raccolta del letame, vasca circolare/rettangolare; a laguna in terra per il liquame. Il tecnico dovrà misurarne le effettive dimensioni e verificare l'eventuale presenza di perdite.

29. Acquisizione foto

Per ogni deposito o stoccaggio rilevato in azienda dovrà essere scattata almeno una fotografia che poi sarà acquisita a sistema tramite le funzionalità messe a disposizione dall'applicazione.

In generale il tecnico dovrà porre la massima cura affinché le foto:

- siano correttamente esposte (né buie né eccessivamente chiare);
- nei casi in cui siano riprese esterne, contengano (anche nello sfondo) sicuri riferimenti territoriali (case, manufatti, ecc);
- documentino (anche con riprese aggiuntive di dettaglio) situazioni particolari di infrazioni agli obblighi il cui rispetto è oggetto di verifica.

8. CONSISTENZA ZOOTECNICA

31. Verifiche preliminari per tutti gli ambiti di controllo

Il sistema CAI consente di gestire i controlli sulla consistenza zootecnica attraverso vari menù abilitati a seconda del tipo di controllo a cui è sottoposta l'azienda.

I moduli che, a seconda dei controlli applicabili all'azienda, risulteranno abilitati sono:

- **Consistenza Bovini:** permetterà di eseguire il controllo di Ammissibilità per i bovini, descritto in dettaglio nel seguito. Si rammenta che, in caso di infrazioni rilevate durante il controllo di ammissibilità, i dati inseriti per il controllo zootecnico relativo ai Bovini verranno utilizzati anche per il calcolo dell'esito per il controllo di condizionalità del CGO 7.
- **Consistenza Ovicapri:** permetterà di eseguire il controllo di ammissibilità per gli Ovicapri, descritto in dettaglio nel seguito. Si rammenta che, in caso di infrazioni rilevate durante il controllo di ammissibilità, i dati inseriti per il controllo zootecnico relativo agli Ovicapri verranno utilizzati anche per il calcolo dell'esito per il controllo di condizionalità del CGO 8.
- **Capi a Premio PSR:** per le aziende che richiedono pagamenti per le misure del PSR connesse alla salvaguardia delle Razze Minacciate di Abbandono, il sistema CAI proporrà questo menù attraverso il quale sarà possibile inserire, per ogni razza o specie a premio, il numero di animali dichiarati e quello degli animali effettivamente accertati nel corso del controllo. Il sistema utilizzerà i dati inseriti in questa fase per eseguire il controllo del rispetto degli impegni previsti per la misura/azione correlata.

A prescindere dalle verifiche cui è sottoposta l'azienda, il tecnico incaricato del controllo dovrà inserire il numero dei capi accertati in loco (per specie) tramite conteggio fisico degli animali presenti e tramite la valutazione dei documenti aziendali.

In ogni caso, il sistema CAI acquisirà in automatico i dati relativi ai bovini ed agli ovicapri registrati in BDN.

Se l'azienda è registrata in BDN viene popolato in automatico il campo relativo al codice ASL associato alla stalla, all'interno della apposita colonna. Se invece l'azienda non è registrata in BDN, allora la colonna Codice ASL sarà vuota (e non editabile): in tal caso, il controllo termina con risultato negativo per anomalia "azienda non registrata in BDN".

Se l'azienda NON è a controllo solo per la Zootecnia ma anche (o solo) per PSR e/o CGO, ai fini delle verifiche generali della consistenza zootecnica è necessario rilevare:

- il numero totale degli animali presenti in loco tramite conteggio fisico;
- il numero dei capi accertati in loco di proprietà di terzi;
- il numero dei capi al pascolo accertati in loco;
- il numero dei capi (in media) accertati nel I – II – e III quadrimestre (le colonne saranno abilitate solo se l'azienda è a controllo per il CGO 1 oppure RMFER);

Al termine del conteggio fisico degli animali il tecnico dovrà confrontare il numero di capi risultati presenti con il numero dei capi trascritti nel registro di stalla e con quello dei capi presenti nel registro BDN, assegnando le eventuali infrazioni del sistema I&R, qualora rilevate.

Il tecnico, se rileva animali associati al codice ASL proposto dal sistema, dovrà inserire il numero dei capi conteggiati nella riga corrispondente al codice ASL e alla categoria cui appartengono. Se all'azienda non risultano associati codici ASL, ma il tecnico rileva la presenza di animali, dovrà comunque rilevarli come sopra descritto ed inserire il relativo numero nella tabella. Il sistema effettuerà dei controlli per verificare la congruità del dato.

I dati acquisiti andranno a popolare in automatico tutti i punti del flusso operativo del controllo in cui viene richiesta la verifica della presenza di animali.

Si evidenzia che il DM 1922 del 20/03/2015 prevede che, per le misure del PSR, la registrazione individuale dei capi ovi-caprini si intende completata successivamente all'aggiornamento della Banca Dati Nazionale (BDN).

Per tutti i tipi di controllo (Zootecnia – Condizionalità – PSR) se l'azienda detiene capi bovini, bufalini, ovini o caprini affinché il controllo sia positivo il tecnico deve accertarsi che l'azienda osservi le disposizioni in materia di registrazione e identificazione degli animali. L'azienda per risultare conforme deve:

- essere registrata in BDN/ASL
- detenere il registro di stalla con il codice ASL associato corrispondente a quello proposto dal sistema, il registro di stalla deve essere correttamente compilato ed aggiornato
- detenere tutti gli animali correttamente identificati, attraverso l'applicazione di una coppia di marche auricolari per i bovini, o bolo elettronico ed una marca auricolare nel caso degli ovi-caprini (o due marche auricolari se nati prima del 1.1.2010)
- detenere tutti gli animali correttamente registrati, tramite l'effettiva trascrizione sul registro di stalla delle marche dei singoli capi e degli estremi dei Mod. 4 della loro movimentazione,
- detenere i documenti attestanti la provenienza dei capi entrati e la destinazione di quelli usciti, o, dal 2 settembre 2017 data di entrata in vigore del Mod. 4 elettronico, avere compilato tale documento direttamente in BDN dove deve risultare registrato,
- detenere le registrazioni aggiornate dei capi e della loro movimentazione nella BDN.

L'evidenza di una infrazione provocherà l'abilitazione del CGO 7 nel caso di allevamenti bovini e del CGO 8 per gli ovi-caprini; il CAI provvederà a trasferire automaticamente le informazioni e le anomalie accertate durante il controllo di ammissibilità nella parte relativa alla condizionalità : CGO 7 e 8.

Allo scopo di determinare la quantità di capi da controllare (numerosità) in relazione al numero complessivo rilevato di capi presenti, il CAI ne estrarrà il numero sulla base della Tabella II "Numerosità del campione per rilevare una percentuale di irregolarità pari almeno al 5% con il 95% di livello di confidenza" di seguito allegata.

Nel caso di controllo PSR o CGO, se l'azienda detiene **suini**, il tecnico deve accertarsi che l'azienda osservi le disposizioni in materia di registrazione e identificazione degli animali. Nel caso sia presente in azienda più di un capo, l'azienda deve quindi:

- essere registrata in BDN/ASL,
- detenere il registro di stalla con il codice ASL associato corrispondente a quello proposto dal sistema, ed il registro di stalla deve essere correttamente compilato,
- documentare le movimentazioni dei capi tramite il modello 4,
- detenere gli animali marcati individualmente tramite il tatuaggio riportante il codice ASL

L'evidenza di una infrazione attiverà il controllo del CGO 6.

TABELLA II

Numerosità del campione per rilevare una percentuale di irregolarità pari almeno al 5% con il 95% di livello di confidenza

Numerosità della popolazione	Numerosità del campione	Numerosità della popolazione	Numerosità del campione
fino a 20	tutti	da 63 a 67	39
21	20	da 68 a 72	40
22	21	da 73 a 77	41
da 23 a 24	22	da 78 a 83	42
25	23	da 84 a 90	43
da 26 a 27	24	da 91 a 98	44
28	25	da 99 a 107	45
da 29 a 30	26	da 108 a 117	46
da 31 a 32	27	da 118 a 130	47
da 33 a 34	28	da 131 a 144	48
da 35 a 36	29	da 145 a 162	49
da 37 a 38	30	da 163 a 184	50
da 39 a 40	31	da 185 a 211	51
da 41 a 43	32	da 212 a 247	52
da 44 a 45	33	da 248 a 297	53
da 46 a 48	34	da 298 a 369	54
da 49 a 51	35	da 370 a 483	55
da 52 a 55	36	da 484 a 691	56
da 56 a 58	37	da 692 a 1194	57
da 59 a 62	38	da 1195 in poi	58

32. Consistenza zootecnica per i controlli di ammissibilità

Il controllo della consistenza zootecnica per gli ovicaprini e per i bovini/bufalini mediante la piattaforma CAI consente di utilizzare le informazioni raccolte nella fase di lavoro definita “verifiche preliminari” anche successivamente per:

- valutare il rispetto delle condizioni di ammissibilità ai pagamenti in relazione agli obblighi di identificazione e registrazione per gli Ovicaprini e per i Bovini/Bufalini;
- valutare l’esistenza di eventuali infrazioni di condizionalità relative ai CGO 7 e 8 connesse al mancato rispetto degli obblighi in materia di identificazione e registrazione per i bovini/bufalini e per gli ovicaprini, emerse durante il controllo di ammissibilità.

Si premette che con nota prot. 2570-07/02/2014-DGSAF il Ministero della Salute ha eliminato l’obbligo della vidimazione dei Registri di stalla da parte dei Servizi Veterinari delle ASL, fatta eccezione per gli animali della specie bovina e bufalina per i quali permane l’obbligo della vidimazione.

Inoltre, il Ministero della Salute con nota prot. 9384 del 10/04/2015 ha eliminato l’obbligo di rilascio del Passaporto per i bovini/bufalini nati a partire dal 1 maggio 2015 che nascono e si movimentano sul territorio nazionale.

Infine, sempre il Ministero della Salute con Ordinanza del 28/05/2015, nell'ambito della lotta alla tubercolosi, alla brucellosi ed alla leucosi, ha sancito l'obbligo "su tutto il territorio nazionale" della registrazione individuale in BDN di ogni animale identificato elettronicamente, entro 7 giorni dalla identificazione e comunque prima di qualunque spostamento.

Fermo restando quanto indicato al paragrafo 8.1.1, i controlli di **ammissibilità** Zootecnia svolti in azienda relativi alla **consistenza zootecnica** riguardano il numero di **capi potenzialmente ammissibili** e si articolano secondo le seguenti fasi.

➤ **Ovini e caprini:** i capi potenzialmente ammissibili 2021 sono le AGNELLE DA RIMONTA NELL'ANNO (*sono le agnelle da rimonta nate tra il 1 luglio 2020 ed il 30 giugno 2021*) in regola con il sistema di Identificazione & Registrazione di cui al regolamento (CE) n. 21/2004 e s.m.i..

Sono capi potenzialmente ammissibili 2021 anche gli AGNELLI MACELLATI DOP/IGP i cui dati di ammissibilità all'aiuto vengono acquisiti a fine Campagna dagli specifici Enti certificatori.

Si precisa che i controlli di "Appartenenza delle agnelle da rimonta a greggi che aderiscono ai piani regionali di selezione per la resistenza alla scrapie e nei quali sono esclusi dalla riproduzione gli arieti omozigoti sensibili alla scrapie" sono svolti a livello amministrativo e non formano oggetto dei controlli in azienda di cui al presente Manuale.

1. La verifica preliminare della registrazione in BDN dell'azienda e dei capi potenzialmente ammissibili, e la loro individuazione, viene effettuata dal CAI che provvede ad acquisire i dati tramite web service (quindi non bisognerà più inserire il registro di stalla manualmente in formato CSV, ma basterà cliccare sul pulsante "carica BDN" con il PC / PDA connesso correttamente alla rete internet.) Si rammenta che dopo 48 ore dallo scarico dei dati da BDN, se il controllo non è stato ancora iniziato il sistema CAI chiederà di scaricare nuovamente la BDN aggiornata.
2. Verificare in azienda la presenza del registro aziendale regolarmente compilato; in caso positivo determinare:
 - che i capi potenzialmente ammissibili che risultano sul registro BDN scaricato nel CAI siano gli stessi, identificati e registrati singolarmente sul registro aziendale per mezzo di marca auricolare individuale e bolo elettronico, sia quelli che risultano ancora presenti in azienda alla data del controllo sia quelli che eventualmente risultano essere stati presenti in azienda a partire dal 1 gennaio 2021 ma non lo sono più;
 - tramite conteggio fisico il numero dei capi come sopra definiti e riportarlo nel CAI;
 - per i capi potenzialmente ammissibili 2021 non più presenti in azienda alla data del controllo, la regolarità dei documenti di uscita (d.d.t., mod. 4 elettronico, certificati veterinari, ecc.) e la trascrizione dei relativi estremi nel registro aziendale ed in BDN;
3. verificare, per tutti gli ovicaprini **potenzialmente ammissibili** presenti in BDN ed in azienda, l'avvenuta identificazione mediante applicazione di una marca auricolare individuale e del bolo elettronico;
4. verificare i capi **potenzialmente ammissibili** presenti in BDN ed in azienda che risultano privi di uno dei dispositivi di identificazione (marca auricolare o bolo elettronico) e registrare sul CAI il relativo codice individuale per anomalia del sistema I&R indicando la tipologia di infrazione;
5. verificare i capi **potenzialmente ammissibili** che risultano privi di entrambi i dispositivi di identificazione individuale e riportarne la quantità totale nell'apposito campo del CAI;

6. il sistema calcolerà in automatico, sulla base dei dati inseriti precedentemente dal tecnico, quanti e quali capi **potenzialmente ammissibili** devono essere sottoposti a controllo (incrocio marche/registro/BDN) e il numero di anomalie del sistema I&R attese, (vedi paragrafo ANOMALIE). Il controllo eseguito su tali capi riguarderà tutti gli elementi pertinenti: rispondenza dei marchi auricolari individuali e delle registrazioni nel registro aziendale ed in BDN, presenza e correttezza della documentazione di ingresso/uscita (es.: fatture di acquisto e di vendita, certificati veterinari, d.d.t., mod. 4 elettronico, ecc.) e relativa trascrizione degli estremi dei documenti stessi nel registro aziendale ed in BDN;
7. completare il controllo con il conteggio dei capi avviati al macello nell'anno 2021 registrati sul registro di stalla e quelli risultanti sui mod. 4 elettronici ed in BDN, riportandone nell'apposito spazio del CAI la quantità accertata.

- **Bovini/Bufalini:** i capi potenzialmente ammissibili 2021 sono:
- le VACCHE DA LATTE CHE ABBIANO PARTORITO NELL'ANNO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ED I CUI VITELLI SIANO IDENTIFICATI E REGISTRATI secondo le modalità ed i termini previsti dal regolamento (CE) 1760/2000 e dal DPR n. 437/2000;
 - le VACCHE DA CARNE CHE ABBIANO PARTORITO NELL'ANNO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ED I CUI VITELLI SIANO IDENTIFICATI E REGISTRATI secondo le modalità ed i termini previsti dal regolamento (CE) 1760/2000 e dal DPR n. 437/2000;
 - le BUFALINE DI ETÀ SUPERIORE A 30 MESI CHE ABBIANO PARTORITO NELL'ANNO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ED I CUI VITELLI SIANO IDENTIFICATI E REGISTRATI secondo le modalità ed i termini previsti dal regolamento (CE) 1760/2000 e dal DPR n. 437/2000;
 - i CAPI BOVINI MACELLATI DI ETÀ COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI, ALLEVATI PER ALMENO 6 MESI NELL'AZIENDA RICHIEDENTE ;
 - i CAPI BOVINI MACELLATI DI ETÀ COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI, ALLEVATI PER ALMENO 12 MESI NELL'AZIENDA RICHIEDENTE.

Per tutti i capi potenzialmente ammissibili sopra definiti, la verifica degli ulteriori requisiti di ammissibilità stabiliti dal DM prot. 6513 del 18 novembre 2014 e s.m.i. è demandata ai controlli amministrativi svolti informaticamente su BDN e non fa parte dei controlli CAI, così come la verifica dei tempi di notifica alla BDN delle movimentazioni dei capi.

I controlli in azienda si svolgeranno come di seguito.

1. La verifica preliminare della registrazione in BDN dell'azienda e dei capi **potenzialmente ammissibili**, e la loro individuazione, viene effettuata dal CAI che provvede ad acquisire i dati tramite web service (quindi non bisognerà più inserire il registro di stalla manualmente in formato CSV, ma basterà cliccare sul pulsante "carica BDN" con il PC / PDA connesso correttamente alla rete internet.) Si rammenta che dopo 48 ore dallo scarico dei dati da BDN, se il controllo non è stato ancora iniziato il sistema CAI chiederà di scaricare nuovamente la BDN aggiornata; verificare in azienda la presenza del registro aziendale regolarmente compilato. A tale scopo, si rammenta la possibilità dell'allevatore di tenere un Registro di stalla Informatizzato sancita dalla Circolare del Ministero della Salute, prot. DGSA n. 15611-P-24/07/2008, nella quale si stabilisce altresì che tale scelta da parte dell'allevatore debba essere registrata in BDN, a beneficio di qualunque Organismo di Controllo, e che comunque in azienda ci sia la possibilità di stampa immediata, su richiesta, del Registro Informatizzato aggiornato; se ci si trova in questa eventualità,

chiedere la stampa immediata del registro informatizzato con tutti i movimenti dal 01.01.2018 alla data del controllo aziendale. In caso positivo determinare il numero di capi potenzialmente ammissibili presenti su tale registro che deve coincidere con quelli presenti nella BDN e nel CAI;

2. **determinare tramite conteggio fisico il numero totale di capi potenzialmente ammissibili presenti in azienda, che deve coincidere con quello desunto dal registro di stalla e dalla BDN, e la corretta identificazione tramite applicazione di una coppia di marche auricolari: si devono riportare nel CAI i casi anomali riscontrati;**
3. il sistema calcolerà in automatico, sulla base dei dati inseriti precedentemente dal tecnico, quanti e quali capi devono essere sottoposti a controllo (incrocio marche/registro/BDN/eventuale passaporto nei casi previsti) e il numero di anomalie del sistema I&R attese, (vedi paragrafo ANOMALIE). Il controllo eseguito su tali capi riguarderà tutti gli elementi pertinenti: rispondenza dei marchi auricolari individuali e delle registrazioni nel registro aziendale ed in BDN, passaporti se previsti, presenza e correttezza della documentazione di ingresso/uscita (es.: fatture di acquisto e di vendita, certificati veterinari, d.d.t., mod.4 elettronici in BDN, ecc.) e relativa trascrizione degli estremi dei documenti stessi nel registro aziendale ed in BDN;
4. le verifiche del rispetto del Sistema I&R devono essere eseguite **prima sui vitelli nati** da vacche potenzialmente ammissibili, in quanto il requisito di ammissibilità al premio delle vacche (da latte o da carne) è che i relativi vitelli siano nati nell'anno 2021 e siano regolarmente identificati e registrati (registro di stalla e BDN); eventuali anomalie di I&R dei vitelli devono essere registrate a carico del vitello, riportandole con il codice della sua marca auricolare, ma poi va assegnata alla vacca “madre” la nuova anomalia “vitello non in regola col Sistema I&R”;
5. completare il controllo con il conteggio e la verifica dei capi avviati al macello nell'anno 2021 registrati sul registro di stalla, in BDN e quelli risultanti sui modelli 4, identificando i capi con anomalie del sistema I&R e registrandone la tipologia di infrazione.

Per l'esecuzione delle attività di controllo sono disponibili tramite l'applicazione CAI i dati della BDN relativi alla consistenza numerica ed all'elenco dei capi allevati in azienda.

33. Controllo ovicapri

Tale controllo prevede preliminarmente il caricamento del registro BDN tramite il Web Service, al massimo due giorni prima dell'inizio del controllo.

Il tecnico, utilizzando il modulo “Scansioni”, dovrà preliminarmente acquisire il registro aziendale (solo la pagina 1 con l'intestazione e le pagine relative ai capi potenzialmente ammissibili) mediante fotografie dello stesso e associandone il relativo codice ASL . Nel caso in cui il registro sia assente o non consenta di eseguire una verifica della consistenza aziendale, il controllo si concluderà con esito negativo (registro aziendale assente o non regolarmente compilato).

Se il registro aziendale di stalla o altri documenti relativi ai capi non sono in azienda perché trattenuti dalla ASL/veterinario/Associazione Produttori etc., si dovrà fissare un nuovo incontro per il controllo aziendale quando siano disponibili in azienda il registro o i documenti (se non è possibile farseli portare tempestivamente in azienda), al massimo entro le 48 ore successive.

In caso di registro presente, il tecnico dovrà provvedere al conteggio dei capi potenzialmente ammissibili trascritti sul registro di stalla, inserendo poi tale valore nell'applicativo (si veda “Guida

all'utilizzo dell'applicazione CAI-PDA" par. CONTEGGIO ANIMALI) e verificando che coincida con il dato scaricato dalla BDN. Quindi, si dovrà procedere al conteggio dei capi potenzialmente ammissibili presenti in azienda, che dovranno essere quelli registrati individualmente in BDN, inserendone poi il numero nell'apposita casella del CAI.

Ai fini del controllo I&R dei capi potenzialmente ammissibili, si procederà alla verifica incrociata marche, bolo, registro, BDN, mod. 4 (per capi macellati) di tutti o di un campione di capi potenzialmente ammissibili presenti. Tali eventuali campionamenti (effettuati con i criteri della citata Tabella II) sono calcolati automaticamente da CAI secondo una procedura informatica che produrrà un elenco delle marche dei capi da controllare, in base al quale si procederà alla individuazione dei capi ed alla contestuale verifica della presenza di entrambi i dispositivi di identificazione individuale (marca auricolare + bolo elettronico) correttamente applicati. Si rileverà altresì il numero di capi privi di entrambi gli identificativi, o di uno solo, riportando i dati nel CAI, identificando altresì i capi potenzialmente ammissibili che presentino anomalie del sistema I&R e registrandone la tipologia di infrazione.

In questa fase l'applicazione provvederà a definire, mediante i dati inseriti dal tecnico, le eventuali anomalie del sistema I&R riscontrate in fase di conteggio. Ad esempio, se il numero di capi sul registro aziendale alla data del controllo dovesse risultare minore rispetto al numero di capi registrati in BDN, in assenza di documento di uscita dei capi registrato sul registro di stalla ed in BDN, il sistema provvederà ad evidenziare un numero di anomalie, appartenenti alla macroclasse "Registrazione assente: Registro < BDN", pari alla differenza tra i due valori precedentemente descritti.

Per proseguire il controllo il tecnico sarà tenuto ad inserire un numero di anomalie del sistema I&R almeno pari a quelle calcolate in automatico dal software.

Con riferimento al controllo dei capi vivi (così come definiti: presenti in azienda, nel registro di stalla ed in BDN), di seguito si riporta un elenco di casi di infrazione riscontrabili e le eventuali anomalie associate, ricordando che i capi potenzialmente ammissibili sono le agnelle da rimonta dell'anno che devono quindi essere identificate entro il compimento del 6° mese di età con una marca auricolare ed un bolo elettronico e che risultano essere registrate individualmente nel registro di stalla ed in BDN:

1. Per i capi **con una sola marca auricolare e senza bolo o senza marca auricolare ma con bolo e che siano in regola con il sistema di identificazione e registrazione**, il codice anomalia da assegnare è il **2** e la descrizione è la seguente: *"Presenza di una sola marca o solo del bolo, purché sia in regola tutto quanto altro previsto dal Sistema I&R per quel capo"*.
2. Nel caso in cui il capo, **con un solo dispositivo di identificazione, non sia in regola con il sistema I&R** il codice anomalia sarà l'**1** e la descrizione la seguente: *"Presenza di una sola marca o solo del bolo ed irregolarità nel Sistema I&R per quel capo"*.
3. Nel caso di **assenza di una marca e del bolo, e mancanza di elementi giustificativi dell'assenza**, si dovrà assegnare il codice anomalia **1** con descrizione *"Assenza di bolo e marca"*.
4. Nel caso di **registrazioni di nascita/entrata assenti sul registro aziendale**, si avrà il codice anomalia **1** con descrizione *"Assenza registrazione di nascita o entrata sul Registro aziendale"*.
5. Se si riscontra la **mancata registrazione di entrata sul registro aziendale, ma l'azienda è in possesso della fattura di acquisto del capo che risulta comunque registrato in BDN** si avrà codice anomalia **2** con descrizione *"Mancata registrazione sul registro aziendale della movimentazione in entrata del capo, ma presenza in azienda di tutta la documentazione necessaria, regolarmente compilata, prevista dalla normativa e presenza del capo in BDN"*.

In questo caso si dovrà acquisire la fattura d'acquisto del capo ed il foglio del Registro stampato da BDN nel quale risulta registrato il relativo Mod. 4.

6. Nel caso di **registrazioni di uscita assenti sul registro aziendale**, si avrà il codice anomalia **1** con descrizione *“Assenza registrazione di uscita sul Registro aziendale”*.
7. Nel caso di **registrazioni di uscita/morte assenti in BDN**, si avrà il codice anomalia **1** con descrizione *“Assenza registrazione di uscita o morte in BDN”*.
8. Se si riscontra **l'assenza dei documenti di entrata o uscita del capo** il codice anomalia è **1** e la descrizione sarà *“Assenza documento di entrata (mod.4, d.d.t., certificato ASL, etc.)”* per l'entrata, oppure *“Assenza documento di uscita o morte (mod.4, d.d.t., certificato ASL, etc.)”* per l'uscita.
9. Se si riscontra o la **categoria animale o il codice razza errati** si avrà rispettivamente l'anomalia **5 o 6**.

Si ricorda che per uno stesso capo è possibile selezionare più anomalie. Inoltre, per tutte le anomalie che prevedono documenti giustificativi, il tecnico è tenuto ad acquisirli utilizzando l'apposita form (si veda *“Guida all'utilizzo dell'applicazione CAI-PDA”* par. DOCUMENTAZIONE PROBATORIA CAPI VIVI) altrimenti le anomalie passeranno al codice anomalia 1 con la descrizione *“Assenza documentazione attestante l'anomalia di rilevanza inferiore”*.

Per il controllo dei **capi macellati** il tecnico dovrà rilevare il numero di capi usciti verso il macello a partire dal 1° gennaio dell'anno di campagna presenti sul registro aziendale ed il numero dei capi avviati al macello associati ai modelli 4 registrati nel registro aziendale e relativi all'anno di campagna; tali mod. 4 devono risultare registrati in BDN con le relative quantità di capi cui si riferiscono.

Nel caso che i due valori non coincidano, il sistema provvederà in automatico ad inserire tanti capi anomali quanti sono quelli ricavati dalla differenza dei due valori. In particolare se il numero dei capi registrati come usciti verso il macello sul registro risulta maggiore di quello riportato sui modelli 4 l'anomalia sarà di codice 1 e la descrizione: *“Assenza documento di uscita o morte (mod.4, d.d.t., certificato ASL, etc.)”*. In caso contrario l'anomalia sarà di codice 2 con descrizione *“Mancata registrazione sul registro aziendale della movimentazione in uscita del capo, ma presenza in azienda di tutta la documentazione necessaria, regolarmente compilata, prevista dalla normativa e presenza del mod. 4 registrato in BDN con il numero di capi cui si riferisce”*. Si ricorda che per poter indicare il numero di capi usciti verso il macello nell'anno di campagna presenti sui modelli 4 elettronici, si dovranno preliminarmente acquisire a sistema nel menù *“scansioni”* dell'applicazione le pagine del registro stampato dalla BDN in cui sono registrati tali mod. 4.

Al fine di dare evidenza a quanto accertato in fase di controllo, il tecnico dovrà acquisire le foto del gregge controllato, avendo cura di fare in modo che da tali foto sia possibile valutare la presenza di capi senza marche.

34. Controllo Bovini

Tale controllo prevede preliminarmente il caricamento della BDN tramite il Web Service, al massimo due giorni prima dell'inizio del controllo.

Il tecnico, dopo essersi recato in azienda, dovrà preliminarmente verificare se l'azienda è in possesso del registro di stalla acquisendolo tramite il modulo *“scansioni”*, mediante fotografie dello stesso e

associando il codice ASL al documento; se questo non fosse disponibile, dopo aver verificato che l'azienda non sia autorizzata a detenere il registro aziendale informatizzato, il controllo verrà concluso con esito negativo (registro aziendale assente).

Se il registro aziendale di stalla o altri documenti relativi ai capi non sono in azienda perché trattenuti dalla ASL/veterinario/Associazione Produttori etc., si dovrà fissare un nuovo incontro per il controllo aziendale quando siano disponibili in azienda il registro o i documenti (se non è possibile farseli portare tempestivamente in azienda), comunque al massimo entro le 48 ore successive (preavviso massimo è 48 ore).

In caso di registro presente, il tecnico dovrà provvedere al conteggio dei capi **potenzialmente ammissibili** trascritti sul registro di stalla, inserendo poi tale valore nell'applicativo.

Analogamente, si dovrà procedere al conteggio dei capi potenzialmente ammissibili presenti in azienda, inserendone poi il numero nell'apposita casella del CAI.

Ai fini del controllo dei capi potenzialmente ammissibili, si procederà alla verifica incrociata marche, registro, BDN, passaporti, mod. 4 di un campione di capi presenti. Tali campionamenti (effettuati con i criteri della citata Tabella II) sono calcolati automaticamente da CAI secondo una procedura informatica che produrrà un elenco dei capi da controllare.

Successivamente alla determinazione da parte di CAI dei capi potenzialmente ammissibili da sottoporre a controllo, si passerà alla fase di individuazione dei capi potenzialmente ammissibili ed alla contestuale verifica della presenza di entrambe le marche auricolari correttamente applicate. Si rileverà altresì il numero di capi privi di marche auricolari o di una sola marca auricolare, riportando i dati nel CAI. Il controllo eseguito su tali capi riguarderà tutti gli elementi pertinenti: rispondenza dei marchi auricolari, degli eventuali passaporti e delle registrazioni in BDN e nel registro aziendale, presenza e correttezza della documentazione di ingresso, identificando i capi potenzialmente ammissibili con anomalie del sistema I&R e registrandone la tipologia di infrazione. Lo stesso tipo di controllo andrà eseguito sui vitelli partoriti nell'anno 2019 (dalle vacche potenzialmente ammissibili di cui sopra) assegnando loro le eventuali anomalie di I&R rilevate; in questo caso, dovrà essere assegnata alla vacca "madre" la anomalia per "vitello non in regola col Sistema I&R".

In questa fase l'applicazione provvederà a definire, mediante i dati inseriti dal tecnico, le eventuali anomalie del sistema I&R riscontrate in fase di conteggio. Ad esempio se il numero di capi sul registro aziendale alla data del controllo dovesse risultare minore rispetto al numero di capi registrati in BDN, il sistema provvederà ad evidenziare un numero di anomalie, appartenenti alla macroclasse "Registrazione assente: Registro < BDN", pari alla differenza tra i due valori precedentemente descritti.

Per proseguire il controllo il tecnico sarà tenuto ad inserire un numero di anomalie del sistema I&R almeno pari a quelle calcolate in automatico dal software.

Con riferimento al controllo dei capi vivi, di seguito si riporta un elenco di casi di infrazione riscontrabili e le eventuali anomalie associate:

1. Per i capi con **una sola marca auricolare e che siano in regola con il sistema di identificazione e registrazione**, il codice anomalia da assegnare è il **2** e la descrizione è la seguente: "*Presenza di una sola marca, purché sia in regola tutto quanto altro previsto dal Sistema I&R per quel capo*",
2. Per i capi con **una sola marca auricolare e che non siano in regola con il sistema di identificazione e registrazione**, il codice anomalia da assegnare sarà l'**1** e la descrizione è la seguente: "*Presenza di una sola marca ed irregolarità nel Sistema I&R per quel capo*",
3. Per i capi **senza entrambe le marche se l'identificazione non è stata effettuata per cause non imputabili all'azienda** il codice anomalia sarà il **4** e le descrizioni disponibili sono le seguenti: "*Mancata applicazione delle marche auricolari per ritardi nella consegna, ma presenza della richiesta delle marche da parte dell'azienda agricola*", "*Presenza in azienda delle marche da applicare, ma non applicate in attesa Veterinario*". In questi casi,

se richiesto, l'azienda dovrà allegare la documentazione giustificativa della situazione riscontrata, e comunque va verificato l'eventuale passaporto, la razza, il sesso e l'età del capo corrispondente al numero della marca auricolare di cui è stata esibita la richiesta di duplicato o la marca da applicare.

4. Nel caso in cui le **marche siano state smarrite e l'azienda ne abbia richiesto il duplicato**, il codice anomalia sarà il **2** con la seguente descrizione: *“Entrambe le marche assenti causa smarrimento, ma esibita richiesta del duplicato presso la ASL”*; a titolo giustificativo si dovrà allegare la richiesta di duplicato delle marche e comunque va verificato l'eventuale passaporto, la razza, il sesso e l'età del capo corrispondente al numero della marca auricolare di cui è stata esibita la richiesta di duplicato.
5. Per **tutti gli altri casi che non rientrano nelle situazioni citate nei precedenti casi 3, 4**, si dovrà assegnare il codice anomalia **1** con descrizione *“Entrambe le marche assenti”*.
6. Nel caso di **registrazioni non corrette sul registro aziendale**, si avrà il codice anomalia **1** con descrizione *“Assenza registrazione di nascita o entrata sul Registro aziendale”* per l'entrata, oppure *“Assenza registrazione di uscita sul Registro aziendale”* per l'uscita.
7. Se si riscontra la **mancata registrazione di entrata sul registro aziendale, ma l'azienda è in possesso della fattura di acquisto del capo ed il capo risulta registrato in BDN** si avrà codice anomalia **2** con descrizione *“Mancata registrazione sul registro aziendale della movimentazione in entrata del capo, ma presenza in azienda di tutta la documentazione necessaria, regolarmente compilata, prevista dalla normativa”*. In questo caso si dovrà acquisire la fattura d'acquisto del capo e la pagina del registro BDN con la registrazione del mod. 4.
8. Nel caso di **registrazioni non corrette in BDN senza giustificazioni**, si avrà il codice anomalia **1** con descrizione *“Assenza registrazione di nascita o entrata in BDN”* per l'entrata, oppure *“Assenza registrazione uscita in BDN”* per l'uscita.
9. Se le **registrazioni in BDN non sono state effettuate per cause non imputabili** all'azienda si avrà codice anomalia **4** con la descrizione *“Adempimenti di Identificazione e/o Registrazione non eseguiti per motivi non dipendenti dall'azienda agricola, che ha provveduto nei tempi stabiliti dalla Normativa a svolgere i propri doveri”*.
10. Se si riscontra **l'assenza dei documenti di entrata o uscita del capo** il codice anomalia è **1** e la descrizione sarà *“Assenza documento di entrata (mod.4, d.d.t., certificato ASL, etc.)”* per l'entrata, oppure *“Assenza documento di uscita o morte (mod.4, d.d.t., certificato ASL, etc.)”* per l'uscita.
11. Se si riscontra la **categoria animale o il codice razza errati sulla BDN** si avrà rispettivamente l'anomalia **5** o **6**.

Esempi

- a. Se un capo è privo di marche auricolari, l'azienda deve esibire la richiesta di duplicato spedita alla ASL, in conformità a quanto previsto dalla normativa: se la esibisce, l'anomalia è ritenuta lieve (*codice anomalia 2*); in caso contrario l'anomalia sarà grave (*codice anomalia 1*).
- b. Se un capo presente in BDN non è invece presente in stalla perché deceduto/sostituito/venduto, l'azienda deve esibire la documentazione idonea a

provare che l'evento è avvenuto entro il termine di notifica stabilito dalla normativa vigente: in caso contrario l'anomalia sarà grave (*codice anomalia 1*).

- c. Se un capo presente in stalla non è presente in BDN perché nato/sostituito/acquistato, l'azienda deve esibire la documentazione idonea a provare che l'evento è avvenuto entro il termine di registrazione/notifica stabilito dalla normativa vigente: in caso contrario l'anomalia sarà grave (*codice anomalia 1*).
- d. Se un capo non è presente né in azienda né sul registro aziendale perché deceduto/venduto, ma risulta ancora presente sulla BDN, l'azienda deve esibire la documentazione idonea sanitaria/uscita a riprova che la documentazione è stata consegnata alla ASL (o organismo delegato) per la registrazione in BDN entro i termini stabiliti dalla normativa e tale documentazione deve essere acquisita nel CAI: in caso contrario l'anomalia sarà grave(*codice anomalia 1*).
- e. Se il registro aziendale di stalla non è in azienda perché trattenuto dalla ASL/veterinario/Associazione Produttori etc., si dovrà fissare un nuovo incontro entro le successive 48 ore per il controllo aziendale quando sia disponibile in azienda il registro (se non è possibile farselo portare tempestivamente in azienda).

Si ricorda che per uno stesso capo è possibile selezionare più anomalie (nel caso in cui si verificano per uno stesso capo, più di un caso di quelli sopra descritti). Inoltre, per tutte le anomalie che prevedono documenti giustificativi, il tecnico è tenuto ad acquisirli nell'apposita form ("Guida all'utilizzo dell'applicazione CAI-PDA" par. DOCUMENTAZIONE PROBATORIA CAPI VIVI) altrimenti le anomalie passeranno al codice anomalia 1 con la descrizione "Assenza documentazione attestante l'anomalia di rilevanza inferiore".

Successivamente si passa al controllo dei capi macellati, presenti nell'elenco specifico prodotto da CAI dei capi macellati potenzialmente ammissibili, aggiungendovi i capi eventualmente usciti verso il macello tra la data di estrazione del registro da BDN (effettuata da CAI) e la data del controllo in azienda. Questo si effettua mediante l'esame del registro aziendale di stalla e del registro presente in BDN, verificando che per i capi che risultano "usciti" con destinazione macello siano presenti i relativi documenti giustificativi (Modello 4) regolarmente compilati in BDN e che gli estremi degli stessi siano trascritti nel registro aziendale e nel registro in BDN.

Il Modello 4 è tassativamente necessario per ogni capo uscito, ai fini della regolarità del sistema di identificazione e registrazione; i modelli 4, per essere validi, devono comunque obbligatoriamente riportare il numero del marchio auricolare del capo uscito a cui si riferiscono ed essere correttamente compilati in ogni sezione.

A seconda del numero di capi macellati tra il giorno 1 Gennaio 2021 ed il giorno della visita aziendale di controllo, l'applicazione può provvedere a definire, secondo uno specifico algoritmo, il numero di capi da estrarre a campione per il controllo.

Nel caso in cui il numero di capi registrati come macellati sul registro di stalla sia diverso rispetto a quello ricavato dal registro BDN o dal numero dato dal totale dei capi macellati nell'anno 2021 associati ai modelli 4 dell'azienda, il sistema provvederà a definire il numero di anomalie I&R attese

per i capi macellati. Il tecnico sarà tenuto quindi ad inserire un numero di anomalie I&R almeno pari a quelle evidenziate dal sistema.

Poiché il mod. 4 elettronico viene compilato direttamente in BDN, per ogni capo macellato che non presenta anomalia, o che presenta anomalie di rilevanza minore, NON sarà più necessario acquisire il relativo modello 4.

Al fine di dare evidenza di quanto accertato in fase di controllo, il tecnico dovrà acquisire le foto dell'allevamento controllato, avendo cura di fare in modo che da tali foto sia possibile identificare se sono presenti capi senza marche o con una sola marca.

Il sistema CAI trasferisce automaticamente ai controlli di Condizionalità dei CGO 6 – 7 - 8 le eventuali anomalie di ammissibilità accertate. Saranno inoltre oggetto di rilevazione ed annotazione nel verbale di controllo e successiva segnalazione ai SSVV le seguenti casistiche:

- presenza capi senza marche
- presenza potenziali violazioni delle norme sul Benessere Animale
- presenza di potenziali violazioni dell'Igiene alimentare (latte, mangimi, etc.).

35. Controlli di condizionalità connessi alla consistenza zootecnica

I Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) introdotti dal Regolamento (CE) n. 1782/2003 si riferiscono a specifici obblighi che i produttori devono rispettare se intendono beneficiare dei finanziamenti messi a disposizione dall'Unione Europea attraverso la PAC.

I Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) introdotti dal Regolamento (CE) n. 1782/2003 si riferiscono a specifici obblighi che i produttori devono rispettare se intendono beneficiare dei finanziamenti messi a disposizione dall'Unione Europea attraverso la PAC.

In questo paragrafo saranno trattati i controlli riguardanti alcuni degli obblighi relativi al campo di condizionalità "Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante", in particolare gli Atti:

- CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini
- CGO 7 – Regolamento CE 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento CE 820/97;
- CGO 8 – Regolamento (CE) 21/2004 del consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE, artt. 3, 4 e 5;

Se l'azienda è a campione PSR e/o Condizionalità, nella fase di controllo aziendale, l'accertamento del rispetto degli obblighi di Condizionalità descritti viene effettuato prescindendo dai controlli di Ammissibilità relativi agli animali.

Infatti se l'azienda NON è a controllo di ammissibilità zootecnica ma è a controllo negli altri ambiti, se detiene animali deve essere comunque registrata in BDN e deve detenere il registro di stalla. Poi il tecnico verificherà l'eventuale presenza di violazioni relative all'identificazione dei capi. In caso di violazioni, verrà attivato il corrispondente atto CGO per tracciare l'infrazione (Suini CGO 6 – Bovini e Bufalini CGO 7 – Ovicaprini CGO 8)

Nel caso di aziende a controllo di ammissibilità Zootecnia, l'applicazione stessa provvederà a calcolare le eventuali infrazioni agli obblighi di condizionalità.

Gli elementi di verifica riguardano:

- presenza delle marche auricolari, o altri elementi di identificazione dei capi;
- presenza in azienda della documentazione prevista per la corretta gestione e registrazione dei capi allevati;
- registrazione dell'azienda nella BDN;
- irregolarità nella identificazione e/o registrazione dei capi e dei loro movimenti.

Le eventuali violazioni (capi anomali) relative a tali adempimenti sono espresse, ove pertinente, in numero di capi non conformi. Tramite l'applicazione CAI verranno acquisiti gli elementi identificativi dei capi per i quali sia stata constatata nel corso della verifica aziendale una non conformità. In particolare, il sw assegnerà, nell'ambito dei controlli di condizionalità, i codici di anomalia secondo il seguente schema che definisce la corrispondenza con i codici anomalia previsti per i controlli di ammissibilità:

- **A = Capo identificato/registrato in modo non corretto riguardo alla razza o alla specie** (può derivare dai codici anomalia 5 o 6 dell' ammissibilità);
- **B = Capo NON registrato nella BDN per responsabilità dell'allevatore** (può derivare dal codice anomalia 1 dell' ammissibilità);
- **C = Capo senza passaporto (quando obbligatorio) e/o marche auricolari / tatuaggio e/o documenti di provenienza e/o uscita** (può derivare dal codice anomalia 1 dell' ammissibilità);
- **D = Infrazione di importanza minore** (può derivare dai codici anomalia 2 o 4 dell' ammissibilità).

Con riferimento alle anomalie sanabili con azioni correttive (codice D), si riportano di seguito alcuni esempi:

- bovini/ovicapri con un solo identificativo individuale;
- registro aziendale o BDN non aggiornati, ma presenza in azienda di tutti i documenti necessari.

Queste anomalie (**Infrazione di importanza minore**) possono essere sanate, e quindi non generano riduzioni sul premio da erogare, se l'allevatore attua le **azioni correttive** prescritte, che corrispondono alla regolarizzazione dell'infrazione entro un tempo prefissato.

Invece, nel caso di accertamento di infrazioni sanabili ma non commesse per la prima volta (controllo amministrativo successivo), oppure nei casi in cui l'azienda per la quale sia stata accertata un'infrazione possa mettersi in regola ma l'effetto della violazione permanga (perché infrazione "grave"), all'azienda viene prescritta la realizzazione di un **impegno di ripristino** che prevede il recupero, entro un tempo assegnato, delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni. Si precisa che il ripristino delle condizioni di conformità non modificherà la percentuale di riduzione che sarà comunque applicata.

Le anomalie che daranno luogo ad impegno di ripristino sono:

- Assenza di entrambe le marche auricolari o assenza di bolo e marca
- Assenza della documentazione probatoria

Tali anomalie dovranno verificarsi tutte contemporaneamente per uno stesso capo.

36. Evidenti infrazioni al sistema I&R di capi NON potenzialmente ammissibili

Per le aziende a campione **SOLO** per ammissibilità Zootecnia, nel caso in cui se ne verifichi la necessità, il tecnico dovrà attivare e svolgere il controllo degli atti di condizionalità interessati (CGO 7 – CGO 8) che non risultino già avviati per assenza di infrazioni sull'ammissibilità. Il controllo sarà eseguito sulla base delle istruzioni riportate nel presente documento.

Un **esempio** di tale evenienza è la constatazione, durante il controllo di ammissibilità sui capi potenzialmente ammissibili, della presenza in azienda di uno o più capi NON potenzialmente ammissibili privi di uno o entrambi i dispositivi di identificazione (marca auricolare/bolo elettronico), anche se il controllo sui capi potenzialmente ammissibili non ha evidenziato alcuna infrazione.

In questo caso si dovrà comunque aprire il controllo del relativo CGO e procedere al controllo di Condizionalità su tutti i capi presenti di quella specie.

NOTA BENE 2 – Estensione per la condizionalità del campione di capi controllati in ammissibilità

Il controllo di ammissibilità Zootecnia, come detto, riguarda i capi potenzialmente ammissibili all'aiuto che sono solo una parte degli animali presenti in azienda. Le eventuali infrazioni accertate nel corso del controllo di ammissibilità determinano una percentuale di riduzione che è rapportata quindi ad un numero di capi ristretto rispetto al numero totale di capi presenti in azienda. Pertanto, tale percentuale, riportata nella Condizionalità, comporta una riduzione che scaturisce da un campione di capi che potrebbe NON essere di numerosità coerente con quella della Tabella II sopra riportata per il numero complessivo di capi presenti in azienda.

Per tale motivo, nel caso di infrazioni accertate nell'ammissibilità, prima di trasferirle nella Condizionalità si dovrà determinare la corretta numerosità del campione da verificare secondo la citata Tabella II rispetto al numero complessivo di animali presenti in azienda (per specie), quindi si dovrà procedere al controllo I&R della differenza tra il numero di capi già controllati in ammissibilità ed il numero che è riportato nella Tabella II per la quantità totale di capi presenti.

Solo al termine di questo ampliamento del controllo si potranno determinare le corrette percentuali di infrazione alla Condizionalità, riferite al campione complessivo controllato di numerosità pari alla somma del numero di capi controllati per l'ammissibilità e del numero integrativo di capi controllati per la condizionalità.

Qualora, invece, in base alla citata Tabella II il numero di capi controllati per l'ammissibilità sia già di per sé di numerosità sufficiente rispetto al numero complessivo di capi presenti in azienda al momento del controllo, le infrazioni accertate in ammissibilità e la relativa percentuale saranno direttamente applicate anche per la condizionalità senza ampliamento del numero di capi da controllare.

37. Anomalie

Al fini di fornire ai tecnici incaricati dei controlli ulteriori strumenti di supporto e controllo della congruenza delle informazioni acquisite, all'interno del software è stata implementata una procedura di calcolo automatico delle anomalie attese in funzione dei dati oggettivi acquisiti nel corso del controllo di ammissibilità zootecnia.

La procedura software prevede che a valle dell'acquisizione dei dati del conteggio dei capi, il sistema definisca automaticamente il numero di anomalie attese. Le anomalie attese, saranno raggruppate dal software secondo "macroclassi". Così ad esempio tutte le anomalie che descrivono l'assenza delle marche o del bolo e marca saranno associate alla macroclasse con "5 - Marche assenti o assenza di bolo e marca".

Il tecnico è tenuto ad inserire un numero di anomalie almeno pari a quelle attese.

I codici anomalia associati alle varie anomalie sono i seguenti:

CODICI ANOMALIA

codice	tipo anomalia
1	Identificazione e/o registrazione del capo assente e/o passaporto assente
2	Identificazione e/o registrazione del capo presente ma non totalmente conforme
4	Identificazione e/o Registrazione non effettuata per giustificati motivi
5	Capo non corrispondente alla categoria animale desumibile dalla BDN
6	Capo non compatibile con il codice razza registrato in BDN

NOTA – I codici anomalia 2 e 4 NON rappresentano violazione del Sistema I&R da parte del produttore.

Nell’ambito dei controlli di Condizionalità, i codici anomalia 2 e 4 si configurano come “Infrazioni di importanza minore” sanabili tramite esecuzione entro un tempo assegnato di un’azione correttiva (la cui esecuzione va verificata con un controllo ulteriore da registrare nel CAI).

Di seguito è riportata la tabella con l’elenco delle anomalie e la tabella con l’elenco delle macroclassi generate dal sw CAI.

MACROCLASS E	COD ANOMALIA	DESCRIZIONE	DOC RICHIES TI	VISIB ILITA	COD CGO
1	1	Assenza registrazione di uscita in BDN		BV	B
2	3	Adempimenti di Identificazione e/o Registrazione non eseguiti perche' ancora all'interno delle scadenze fissate dalla Normativa del Sistema I&R per la relativa applicazione		BV	D
2	4	Adempimenti di Identificazione e/o Registrazione non eseguiti per motivi non dipendenti dall'azienda agricola, che ha provveduto nei tempi stabiliti dalla Normativa a svolgere i propri doveri	RICEV_ ASL	BV	D
2	1	Assenza registrazione di nascita o entrata in BDN		BV	B
3	1	Assenza registrazione di uscita sul Registro aziendale		TV	B
4	1	Assenza registrazione di nascita o entrata sul Registro aziendale		TV	B
4	2	Mancata registrazione sul registro aziendale della movimentazione in entrata del capo, ma presenza in azienda di tutta la documentazione necessaria, regolarmente compilata, prevista dalla normativa	FATT_ A CQ_ Z O	TV	D
5	1	Entrambe le marche assenti o assenza di bolo e marca		OV	C
5	1	Entrambe le marche assenti		BV	C
5	2	Entrambe le marche assenti causa smarrimento, ma esibita richiesta del duplicato presso la ASL	DUPLI_ MARCH E	TV	D
5	4	Mancata applicazione delle marche auricolari o del bolo per ritardi nella consegna, ma presenza della richiesta delle marche o del bolo da parte dell'azienda agricola	RICH_ M ARCHE	OV	D
5	4	Mancata applicazione delle marche auricolari per ritardi nella consegna, ma presenza della richiesta delle marche da parte dell'azienda agricola	RICH_ M ARCHE	BV	D
5	4	Presenza in azienda delle marche o bolo da applicare, ma non applicate in attesa Veterinario	CON_ M ARCHE	OV	D
5	4	Presenza in azienda delle marche da applicare, ma non applicate in attesa Veterinario	CON_ M ARCHE	BV	D
6	2	Presenza di una sola marca o solo del bolo, purché sia in regola tutto quanto altro previsto dal Sistema I&R per quel capo		OV	D
6	2	Presenza di una sola marca, purché sia in regola tutto quanto altro previsto dal Sistema I&R per quel capo		BV	D
6	1	Presenza di una sola marca o solo del bolo ed irregolarità nel Sistema I&R per quel capo		OV	D
6	1	Presenza di una sola marca ed irregolarità nel Sistema I&R per quel capo		BV	D
7	1	Passaporto assente		BV	C
8	1	Assenza registrazione di uscita o morte sul Registro aziendale		TM	B
8	2	Mancata registrazione sul registro aziendale della movimentazione in uscita del capo, ma presenza in azienda di tutta la documentazione necessaria, regolarmente compilata, prevista dalla normativa	MOD_ 4 CM	TM	D
9	4	Mancata registrazione in BDN della movimentazione in uscita del capo, ma presenza in azienda di tutta la documentazione necessaria, regolarmente compilata, prevista dalla normativa	MOD_ 4 CM	TM	D
9	1	Assenza registrazione di uscita o morte in BDN		TM	B
10	1	Assenza documento di uscita o morte (mod.4, d.d.t., certificato ASL, etc.)		TM	C
11	1	Assenza documento di entrata (mod.4, d.d.t., certificato ASL, etc.)		TV	C
11	1	Assenza documentazione di uscita(mod.4, d.d.t., certificato ASL, etc.)		TV	C
12	2	Mancata annotazione del trasferimento da un'azienda ad un'altra sul retro del passaporto, purché sia in regola tutto quanto altro previsto dal Sistema I&R per quel capo		BV	D
13	5	Categoria animale non corretta		TV	A
14	6	Codice razza non compatibile		TV	A
	1	Assenza documentazione attestante l'anomalia di rilevanza inferiore		TV	C
	1	Assenza documentazione attestante l'anomalia di rilevanza inferiore		TM	C
	999	Nessuna anomalia riscontrata		BV	
	999	Nessuna anomalia riscontrata	MOD_ 4 CM	TM	

Legenda Tabella Anomalie:

- Macroclasse: id della macroclasse
- Cod Anomalia: codice dell'anomalia
- Descrizione: descrizione dell'anomalia
- Doc Richiesto: tipo di documento richiesto per attestare l'anomalia di rilevanza inferiore
- Visibilità: tipologia di capo al quale è possibile assegnare l'anomalia (BV = bovini vivi; OV = ovini vivi; TV = tutti i capi vivi; TM = tutti i capi macellati)
- Cod CGO: codice anomalia per la CGO

TABELLA MACROCLASSI

ID	DESCRIZIONE	ANOMALIE I&R
1	Registrazione assente: BDN > Registro	X
2	Registrazione assente: BDN < Registro	X
3	Registrazione assente: Registro > Conteggio	X
4	Registrazione assente: Registro < Conteggio	X
5	Marche assenti o assenza di bolo e marca	X
6	Presenza di una sola marca o solo del bolo	X
7	Passaporto assente	
8	Assenza registrazione sul registro di stalla	X
9	Assenza registrazione in BDN	X
10	Assenza documentazione di uscita(mod. 4)	
11	Assenza documentazione dei capi vivi	
12	Registrazioni sul passaporto non corrette	
13	Categoria animale non corretta	
14	Razza animale errata	

9. CONTROLLI

In questa sezione delle specifiche tecniche viene descritta la procedura di acquisizione dei dati necessari alla definizione dell'esito tecnico per il controllo di condizionalità. La maggior parte dei campi contenuti nelle form associate a questa sezione, saranno compilati automaticamente dal software sulla base dei dati acquisiti nelle precedenti fasi del controllo.

39. CGO 2 – Aree ZPS/ZSC

Il tecnico risponderà alla domanda A0140c e verificherà la presenza di superfici non più utilizzate ai fini produttivi e mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali.

La domanda A0140d, sempre a risposta manuale, verificherà la presenza di terrazzamenti sui terreni aziendali.

Il tecnico poi avrà cura di controllare, sui terreni dell'azienda ricadenti in ZPS, che sia stato rispettato il divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente e riporterà l'esito della verifica nel campo A0122a.

Qualora si riscontri infrazione in tal senso, il tecnico nella risposta alla A0122b avrà cura di indicare l'estensione della superficie aziendale per la quale si è riscontrato il mancato rispetto del divieto.

Con il campo A0121a si verificherà che sui terreni dell'azienda ricadenti in ZPS e investiti a seminativo, sia stato rispettato il divieto di bruciatura delle stoppie o delle paglie: il tecnico risponderà secondo quanto riscontrato in loco.

Si controllerà poi che la bruciatura delle stoppie o delle paglie non abbia interessato anche terreni all'esterno dell'azienda attraverso la domanda A0121b a compilazione manuale.

Le domande A0123 e A0124 chiederà al tecnico di analizzare i terreni ricadenti in zona ZPS e non più utilizzati ai fini produttivi: egli risconterà la presenza di copertura vegetale degli stessi durante tutto l'anno e l'esecuzione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale. Per rispondere alla domanda A0125 il tecnico avrà cura di verificare sui terreni dell'azienda ricadenti in ZPS e ritirati volontariamente dalla produzione, se vi sia attuazione del pascolamento: le evidenze saranno ricercate mediante visita in loco.

Si controllerà inoltre il rispetto, su tali terreni, del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo e il 31 luglio di ogni anno.

Le successive quattro domande a risposta manuale riguardano la presenza di eventuali livellamenti del terreno non autorizzati dagli enti preposti e alle eliminazioni dei terrazzamenti.

Il tecnico, valutando attentamente le risposte date in precedenza, indicherà l'estensione complessiva della superficie aziendale ricadente in ZPS per la quale si è riscontrata almeno una violazione degli obblighi agronomici sopra indicati.

40. BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento

Selezionando il pulsante BCAA 3, si avvierà la sequenza di form relative agli obblighi finalizzati alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da sostanze pericolose.

Le domande della *Form attività aziendale* [ST. BCAA 3_1] saranno completamente compilate in automatico.

Il tecnico procederà nel controllo, avendo cura di rispondere alle eventuali risposte che non sono compilate in automatico, come ad esempio riguarderà verificando la presenza di eventuali *contenitori (serbatoi) di carburante posti su mezzi mobili*: il tecnico ne valuterà presenza, omologazione ed eventuali perdite.

Superate una serie di Form contenenti esclusivamente domande a compilazione automatica, relative ai depositi dei prodotti veterinari e quelli dei fitofarmaci, il tecnico nella Form *stoccaggio rifiuti pericolosi* [BCAA 3_9] si troverà a rispondere alla [A0253] relativa alla verifica della presenza in azienda di trattori, automobili o altri mezzi meccanici in disuso che possano contenere carburante e/o di batterie.

Nella Form *valutazione effetti extra-aziendali* [BCAA 3_10], il tecnico risponderà, qualora sia attivata, alla domanda A0266 verificando che le perdite riscontrate da uno dei depositi di sostanze pericolose non interessino direttamente o indirettamente corsi d'acqua naturali o artificiali (fossi, scoline, pozzi, ecc.).

Per le aziende per le quali il controllo risulta applicabile, verrà controllata l'autorizzazione allo scarico dell'azienda: il tecnico valuterà che essa sia valida, completa e congrua, ne inserirà la data di rilascio e descriverà, nell'apposita casella di testo della domanda A0208, eventuali anomalie riscontrate.

Inoltre il tecnico risponderà alla domanda A0209 e controllerà se l'azienda abbia subito verifiche da parte degli Enti competenti, e se queste si siano concluse con esito negativo. Quindi, per la compilazione delle domande dalla A0210 alla A0213, tutte a risposta manuale, sarà necessario esaminare se le verifiche effettuate da parte dell'Ente competente abbiano dato esito negativo. Il tecnico dopo aver inserito la data della verifica nel campo A0210 risponderà alle altre domande fino ad arrivare alla A0214 dove sarà chiamato a descrivere la natura delle rilevazioni negative sollevate dall'Autorità competente.

41. CGO 1 – Protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati

Selezionando il pulsante Atto CGO 1, si avvia la sequenza di Form che guidano il tecnico nella valutazione del rispetto, da parte dell'azienda, delle norme relative alla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole.

Inizialmente verrà presentata la form CGO 1-1, in sola visualizzazione, che riporterà il numero di animali per quadrimestre inseriti nella form "Consistenza Zootecnica". Questi dati sono utilizzati per calcolare il carico di azoto prodotto dagli animali presenti in azienda.

Le informazioni qui inserite saranno utilizzate per la compilazione della Form "Verifica del carico di azoto" in cui il sistema calcolerà gli apporti di azoto complessivamente conferiti ai terreni aziendali. Qualora sia stata riscontrata la presenza di operazioni di compravendita di azoto con altre aziende, certificata da documentazione scansionata in fase preliminare, il tecnico avrà cura di inserire i dati

relativi attraverso il clic sul tasto “DEF. PER AZ.”. Il pop-up darà la possibilità al tecnico di acquisire le informazioni necessarie:

- “*N conferito*”: è la quantità di azoto che l’azienda vende o cede a fornitori esterni (ad esempio liquami ceduti a una azienda di compostaggio / produzione energia da biomasse), il tecnico assocerà il CUAА dell’azienda acquirente, la quantità di azoto conferita e il relativo documento;
- “*N ricevuto*”: è la quantità di azoto che l’azienda riceve da fornitori esterni, il tecnico assocerà il CUAА dell’azienda conferente, la quantità di azoto acquisita e il relativo documento;

Sarà inoltre possibile, attraverso il tasto “DEF. PER UTE”, inserire i dati riguardo acquisizione/cessione di azoto con altre porzioni dell’azienda gestita in maniera autonoma. **NB:** per l’attivazione di questo pop-up l’azienda deve risultare divisa in almeno 2 UTE.

Nel caso in cui l’azienda abbia utilizzato fertilizzanti azotati di sintesi oppure abbia distribuito sul terreno acque reflue, il tecnico dovrà acquisire nel sistema le quantità di Azoto derivanti da tali apporti.

L’utilizzo di tali fonti è desumibile dal quaderno di campagna e/o dalle fatture di acquisto dei mezzi tecnici. Per le acque reflue il dato è desumibile dalla certificazione per lo spandimento di acque reflue. Per tutte le aziende che utilizzano fertilizzanti, sarà necessario acquisire il quaderno di campagna oppure, sempre sotto la voce QCAMP, un registro delle fertilizzazioni. Inoltre il tecnico dovrà rispondere SI alla domanda VO41 all’interno del modulo “Fertilizzazioni” posto nella “Verifica Oggettiva”.

Per tutte le aziende che utilizzano acque reflue bisognerà aver acquisito l’autocertificazione allo spandimento di acque reflue.

Completata questa operazione preliminare, il tecnico si potrà trovare in due situazioni differenti (per l’utilizzo di fertilizzanti azotati di sintesi):

1. Azienda che utilizza fertilizzanti di sintesi, ma NON è a controllo per una misura PSR che prevede l’inserimento delle fertilizzazioni (il modulo “FERTILIZZAZIONI” nel menù Input Dati PSR risulta quindi non attivo): In questo caso, arrivato alla compilazione delle form relative all’atto CGO 1, il tecnico dovrà cliccare sul pulsante “Azoto Fert e Acque Reflue” per accedere alla form che permetterà di inserire l’azoto che l’azienda ha utilizzato sui propri suoli tramite l’apporto di fertilizzanti azotati. L’azoto si desume moltiplicando il titolo N associato al fertilizzante per la quantità di prodotto utilizzato in chilogrammi. Il tecnico dovrà inserire il dato, cliccare sul pulsante Fertilizzazioni e cliccare su Salva.

2. Azienda che utilizza fertilizzanti di sintesi, ma risulta a controllo per una misura PSR che prevede l’inserimento delle fertilizzazioni (il modulo “fertilizzazioni” nel menù Input Dati PSR risulta quindi attivo): il tecnico dovrà inserire nel modulo Fertilizzazioni posto all’interno dell’Input Dati PSR, le fertilizzazioni eseguite per coltura. Nell’atto CGO 1 non avrà bisogno di inserire alcun dato in quanto il sistema riporterà in automatico riportando il valore di azoto apportato.

Per gestire l’utilizzo delle acque reflue, il flusso sarà il medesimo per tutte le aziende, ovvero:

1. All’interno del pulsante “Azoto Fert” e “Acque Reflue”, bisogna cliccare su Acque Reflue e inserire la quantità di azoto al campo apportata attraverso questa fonte.

Tornati alla Form “Verifica del carico di azoto” il sistema darà evidenza del rispetto dei massimali attraverso la colorazione di uno dei tasti posti in basso a destra nella Form: se i massimali sono rispettati si colorerà di verde il tasto SODDISFA, altrimenti si colorerà di rosso il tasto NON SODDISFA.

Nella Form “Superficie utile per la distribuzione degli effluenti”, alcuni campi risulteranno calcolati in automatico dal sistema, mentre il tecnico avrà cura di compilare i campi:

- “SAU Asserv. ZO”: indica la superficie (in ettari), ricadente in area ordinaria (ZO) che una azienda terza ha messo a disposizione (a vario titolo) dell’azienda oggetto del controllo [asservimento]. Questo dato viene inserito dal tecnico utilizzando l’apposita form (attivata selezionando il pulsante Definisci), che consente di specificare anche i CUAAs delle aziende asservite e di associare la relativa documentazione. I dati verranno memorizzati nella tabella SUP_ASSERVITE;
- “SAU Asserv. ZVN”: indica la superficie (in ettari) ricadente in ZVN che una azienda terza a messo a disposizione (a vario titolo) dell’azienda oggetto del controllo [asservimento]. Questo dato viene inserito dal tecnico utilizzando l’apposita form (attivata selezionando il pulsante Definisci), che consente di specificare anche i CUAAs delle aziende asservite e di associare la relativa documentazione. I dati verranno memorizzati nella tabella SUP_ASSERVITE;
- “Prati o cereali autunno/vernini”: la check box permette di indicare se l’azienda in questione utilizza per lo spandimento del letame/liquame terreni tenuti a prato o a cereali autunno - vernini. Tale scelta avrà effetti sul successivo calcolo delle quantità e durate di stoccaggio per gli effluenti zootecnici. Questo dato verrà inserito dal tecnico;

Nella form successiva viene verificato, in funzione della classe dimensionale, il rispetto degli obblighi amministrativi che scaturiscono dalla quantità di azoto apportato “al campo” per ogni anno (solo per l’azoto di fonte zootecnica). Nella tabella seguente si riepilogano gli obblighi amministrativi associati a ciascuna classe dimensionale:

CLASSE	Azoto al campo prodotto (Kg/anno)	Obblighi amministrativi
1	Minore o uguale a 1000	Esonero dalla comunicazione e dal PUA (art. 29 comma 7)
2	Da 1001 a 3000	Comunicazione semplificata (All. V parte C) - Esonero dal PUA
3	Da 3001 a 6000	Comunicazione completa con PUA eventualmente semplificato (All. V parte B)
4	Maggiore di 6000	Comunicazione completa con PUA completo (All. V parte A)
5	Allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del D. Lgs. 59/2005	Integrazione tra le procedure di Autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 59/2005 e la comunicazione completa con PUA completo (art. 19 c.1 e All. V parte A)
	Oppure Allevamenti bovini con più di 500 UBA	Comunicazione completa comprensiva di un PUA completo

La Form CGO 1-05 “Stabulazioni” sarà totalmente a compilazione manuale. Il tecnico avrà cura di compilare correttamente tutti i campi riportati:

- Classi Animali:** intesa come specie animale (bovini, ovicaprini, ecc.);
- Tipo Animali:** categoria dell’animale;
- N medio:** il numero di capi da considerare per il calcolo degli stoccaggi, tale valore coinciderà con quello definito utilizzando la form CGO 1_01 con il valore medio delle presenze in azienda;
- Sistemazione:** tipo di stabulazione, selezionata utilizzando l’apposita combo;
- Pavimentazione:** definita in base alla tipologia di animale e alla sua sistemazione
- Q.tà:** il numero di animali rispetto a quelli sopra presentati che sono gestiti secondo la modalità specificata (questo numero dovrà essere uguale o minore a quello riportato al punto c) precedente;

g. **Mesi Stabulazione:** il numero dei mesi di stabulazione, pari al numero di mesi che gli animali hanno trascorso in stalla o presso l'azienda;

Completato l'inserimento, selezionando il pulsante "Aggiungi", le informazioni specificate verranno inserite nell'apposita tabella che consentirà di tenere sotto controllo tutta l'operazione.

Tale procedura è iterativa, potrà cioè essere ripetuta tante volte quante sono le modalità di stabulazione utilizzate dall'azienda. Per concludere la valutazione dell'atto CGO 1, il tecnico dovrà valutare il rispetto da parte dell'azienda degli obblighi agronomici previsti dalla normativa.

Questa form contiene una serie di campi che prevedono una compilazione manuale e riguardanti il rispetto di alcuni divieti, il tecnico compilerà il campo A0434 e quantificherà (in metri quadri) la superficie oggetto di violazione degli obblighi di tipo agronomico oggetto della verifica.

A seguito dei sopralluoghi svolti sui terreni aziendali, si compilerà il campo A0436 relativo alla verifica, della presenza di fenomeni di inquinamento da nitrati che interessino corsi d'acqua naturali o artificiali.

Il tecnico infine compilerà il campo A0437 relativo alla verifica dello scarico diretto degli effluenti sul suolo, nei corsi d'acqua o canali.

42. CGO 3 – conservazione degli habitat naturali e seminaturali

Con la domanda A0540c al tecnico viene chiesto di valutare, a seguito di sopralluogo in campo, il possesso da parte dell'azienda di superfici non più utilizzate ai fini produttivi e mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali.

Nella risposta alla A0522a il tecnico indicherà il mancato rispetto del divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente sui terreni aziendali ricadenti in SIC.

In caso di infrazione di questo obbligo, il tecnico determinerà l'ampiezza dell'area oggetto dell'infrazione indicandone la relativa superficie nel campo A0522b.

Si valuterà quindi: il rispetto del divieto di bruciatura delle stoppie o delle paglie; la presenza della copertura vegetale per tutto l'anno, l'esecuzione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale, il rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo e il 31 luglio di ogni anno; il rispetto del divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati e di eliminazione dei terrazzamenti esistenti.

Nel campo A0529 il tecnico indicherà l'estensione complessiva della superficie aziendale ricadente in SIC per la quale si sia riscontrata almeno una violazione degli obblighi agronomici sopra descritti (ad esclusione del divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente coperta da altra specifica domanda).

43. CGO 6 – Identificazione e registrazione dei suini

La presenza di suini in azienda sarà sottoposta a controllo condizionalità tramite il CGO 6, che verificherà la presenza del relativo registro di stalla.

Il controllo per questo Atto, sarà abilitato solo se è stata riscontrata in azienda la presenza di più di un capo suino.

Il tecnico dovrà inserire esclusivamente il numero di suini accertati in azienda; le altre domande richieste saranno precompilate dal sistema in base alle risposte fornite in fase di Verifica Oggettiva e alla presenza o meno del Registro di stalla.

La presenza di più di un suino e l'assenza del relativo registro di stalla (che il tecnico avrà acquisito in fase di scansioni), si configura come una violazione dell'Atto CGO 6.

44. CGO 10 – Prodotti fitosanitari

Selezionando il pulsante Atto CGO 10, si avvierà la sequenza di form che consentono di valutare il rispetto degli obblighi di condizionalità connessi all'utilizzo dei prodotti fitosanitari. Alcuni degli elementi del controllo avranno la risposta precompilata determinata in base agli esiti delle precedenti verifiche, che risulterà quindi non modificabile.

Nella Form CGO 10_1a il sistema presenterà in automatico i campi riguardanti l'acquisizione di informazioni di carattere generale; il tecnico risponderà alla domanda B0932 dichiarando se l'azienda utilizza in proprio i prodotti fitosanitari.

Si passerà in seguito alla Form CGO 10_1b, contenente domande inerenti la valutazione dei depositi per i prodotti fitosanitari.

Il tecnico sarà chiamato a rispondere alla domanda B0951 dopo aver verificato la presenza di prodotti di tipo tossico, molto tossico o nocivo nel deposito dei fitofarmaci.

Con la domanda B09xz si richiederà al tecnico di riscontrare, la presenza di fenomeni di inquinamento, generati dall'utilizzo o dallo stoccaggio di prodotti fitosanitari, che interessino corsi d'acqua naturali o artificiali.

Nella Form CGO 10_1c riguarda l'utilizzo, da parte dell'azienda, di prodotti tossici, molto tossici o nocivi.

La valutazione della documentazione relativa all'utilizzo dei prodotti fitosanitari avverrà attraverso le domande della Form CGO 10_2: questa form presenta una serie di domande a compilazione automatica mentre il tecnico risponderà alla B0915b verificando che il patentino in possesso dell'azienda per l'utilizzo dei prodotti tossici, molto tossici o nocivi, sia valido alla data del controllo. Nel caso che l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari tossici, molto tossici o nocivi avvenga attraverso un consulente il tecnico dovrà rispondere alle domande della Form CGO 10_3.

Le domande a compilazione automatica sfruttano le risposte che il tecnico ha dato nella fase di "Verifica Oggettiva"; il tecnico avrà cura di rispondere alla domanda B0922b e verificare che il patentino del consulente che acquista / utilizza prodotti tossici, molto tossici o nocivi, sia valido, alla data del controllo.

Dopo una serie di Form contenenti esclusivamente domande a compilazione automatica verrà proposta la Form di riepilogo CGO 10_8, contenente le informazioni raccolte tramite le form precedenti e che fornisce un quadro di sintesi degli elementi che eventualmente hanno generato infrazione per il presente atto.

45. CGO 4 – Sicurezza alimentare

Tale atto prevede l'acquisizione delle informazioni richieste per la verifica del rispetto delle norme in merito alla sicurezza alimentare.

Nella fase iniziale del controllo di tale atto il tecnico si troverà a rispondere alla domanda CGO 403a: verificherà, dalle evidenze riscontrate in loco, se il latte prodotto dall'Azienda viene utilizzato anche per la produzione di latte fresco.

Nella Form CGO 4_2 verranno poste al tecnico due domande a compilazione manuale. Nella CGO 452a il tecnico valuterà le modalità di manipolazione delle sostanze pericolose: verificherà, dalle evidenze riscontrate in loco, che siano idonee ad evitare ogni contaminazione con i mangimi o i foraggi utilizzati per l'alimentazione animale.

Si risponderà poi alla CGO 453a: verrà valutata la contaminazione (con sostanze pericolose quali carburanti, olii, fitofarmaci, ecc.) dei mangimi o degli alimenti per animali destinati all'immissione in commercio. A seguito di analoghe verifiche, si risponderà alle domande CGO 452b e CGO 453b.

Il controllo proseguirà con la valutazione del Quaderno di Campagna, o del Registro dei Trattamenti qualora esso sia un modulo indipendente all'interno del Quaderno di Campagna: nella CGO 455 il

tecnico verificherà la presenza, per ogni coltura, della registrazione delle principali fasi fenologiche / agronomiche (semina / trapianto, inizio fioritura e raccolta).

Con la domanda CGO 456 si richiederà al tecnico di riscontrare l'eventuale immissione in commercio di prodotti vegetali per i quali è stato riscontrato il mancato rispetto dei tempi di carenza dei prodotti fitosanitari. A tale scopo, il tecnico verificherà i tempi di carenza di ogni prodotto fitosanitario utilizzato dall'azienda.

Il tecnico nella prima domanda della Form CGO 4_7 verificherà che l'azienda sia tenuta ad effettuare analisi sulle piante o sui prodotti vegetali.

In seguito si procederà con l'analisi della documentazione relativa al Manuale del Latte (Parte Generale): il tecnico sarà chiamato a verificare presenza, completezza e aggiornamento di tale documento.

Successivamente valuterà che la documentazione (Manuale del Latte, Parte Speciale, per i soli produttori di Latte Fresco) relativa alle movimentazioni di prodotto (in entrata e in uscita) sia completa in tutte le sue parti.

Nella domanda CGO 419, a compilazione manuale, il tecnico controllerà che le registrazioni delle movimentazioni in uscita del latte, risultino corrette e aggiornate.

La Form CGO 4_8 valuterà la documentazione riguardo il Registro di Movimentazione dei Foraggi e dei Mangimi: nella CGO 421b si valuterà completezza e aggiornamento e, in caso di infrazione, il tecnico descriverà le anomalie riscontrate nel campo di testo relativo alla domanda CGO 422.

46. BCAA1 – Introduzione di fascia tampone lungo i corsi d'acqua

Il tecnico avrà a disposizione apposita check-list finalizzata alla verifica del rispetto del divieto di fertilizzazione sui terreni adiacenti ai corsi d'acqua, e la costituzione/non eliminazione della fascia inerbita. Il tecnico, sulla base delle informazioni in suo possesso deve individuare e visitare le particelle interessate dai corsi d'acqua. La verifica in loco dovrà essere supportata da documentazione fotografica che mette in evidenza il rispetto degli obblighi.

47. BCAA 2 – Procedure autorizzazione uso acque ai fini dell'irrigazione

Selezionando il pulsante Standard BCAA 2, si avvia la sequenza di form che consentono di valutare il rispetto delle procedure autorizzative per l'utilizzo di acqua di tipo irriguo.

Nella Form iniziale, la N51_2, il tecnico risponderà a una serie di domande a compilazione manuale volte a riscontrare l'appartenenza dell'azienda ad un consorzio irriguo o ad individuare le fonti di approvvigionamento di acqua da parte dell'azienda.

Se l'azienda utilizza acqua irrigua che non richiede l'autorizzazione alla captazione, bisognerà acquisire sotto la voce "Autorizzazione alla captazione da altra fonte" il documento che attesti l'uso di fonte senza autorizzazione. E' ammessa una certificazione che attesti la casistica, come ad esempio la certificazione che attesti l'antico diritto sulle fonti, per la Valle D'Aosta.

Le domande successive dello Standard sono volte a verificare la presenza di una serie di documenti e saranno a compilazione automatico.

48. BCAA 7 - Divieto di potatura di siepi e di alberi nel periodo riproduzione e di nidificazione degli uccelli

La Bcaa7 prevede, tra l'altro, il divieto di potatura di siepi e alberi caratteristici del paesaggio. Per eseguire tale controllo il tecnico dovrà compilare il modello di check-list allegato al presente manuale (Allegato 4). La check-list dovrà essere compilata in ogni parte compreso, in caso di violazioni, nella parte relativa all'individuazione degli indici di portata, gravità e durata e dovrà essere acquisita attraverso CAI in documentazione aggiuntiva.

In caso di applicabilità della norma, quindi in caso di presenza di siepi e alberi caratteristici del paesaggio, dovrà essere acquisita una foto probatoria del rispetto o meno del divieto di potatura.

49. Requisiti minimi fertilizzanti

Selezionando il pulsante RM-FER, si avvierà la sequenza di form che guideranno il tecnico nella valutazione del rispetto, da parte dell'azienda, del corretto utilizzo di fertilizzanti.

Verrà presentata una form che permetterà di raccogliere le informazioni necessarie a valutare il carico di azoto prodotto dagli animali presenti in azienda. Le quantità di capi richieste per ciascuna specie / tipologia animale saranno quelle medie per quadrimestre, senza correzioni di alcun tipo. I dati verranno inseriti dal tecnico.

Il controllo sarà strutturato nella stessa modalità del controllo relativo all'Atto CGO 1, tranne che per l'apporto di azoto da fertilizzanti di sintesi che nell'RMFER non è previsto.

Si rimanda perciò alla lettura del relativo paragrafo.

L'RMFER, , richiede una documentazione diversa relativamente alla classe dimensionale.

Si riporta la seguente tabella

Classe	Azoto al campo prodotto (Kg/anno)	Obblighi amministrativi
1	Minore o uguale a 1000	esonero dalla comunicazione (art. 18 c. 5)
2	Da 1001 a 3000	esonero dalla comunicazione (art. 18 c. 5)
3	Da 3001 a 6000	Comunicazione semplificata (All. IV parte B)
4	Maggiore di 6000	Comunicazione completa (All. IV parte A)
5	Allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del D. Lgs. 59/2005	Integrazione tra le procedure di Autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 59/2005 e la comunicazione completa con PUA completo (art. 19 c.1 e All. V parte A)
	Allevamenti bovini con più di 500 UBA	Comunicazione completa comprensiva di un PUA completo

50. Requisiti minimi prodotti fitosanitari

Selezionando il pulsante RM-FIT, si avvierà la sequenza di form che consentono di valutare la modalità di utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aziende che hanno presentato domanda PSR.

Il sw proporrà una serie di domande a compilazione automatica riguardanti le modalità di gestione dei prodotti fitosanitari da parte dell'azienda, e successivamente il tecnico risponderà alla domanda FIT04 indicando la data di rilascio del certificato di controllo delle attrezzature (dispositivi di irrorazione dei prodotti) da parte degli enti preposti.

Nella domanda FIT07 il tecnico valuterà se l'azienda ricada in aree definite come sensibili ai fitofarmaci.

In caso di risposta positiva, il tecnico nella domanda FIT08 riscontrerà eventuali infrazioni, da parte dell'azienda, nell'adempimento delle prescrizioni relative a divieti, quantità e concentrazioni, modalità e tempi di utilizzo dei fitofarmaci.

E' possibile che ci sia una deroga regionale relativa alla richiesta del certificato delle macchine irroratrici. A tal proposito il tecnico dovrà acquisire la deroga in questione nel modulo scansioni, e successivamente, nella verifica dell'RMFIT dovrà specificare la tipologia di deroga.

In questo caso verrà eliminata l'infrazione relativa al certificato delle macchine irroratrici, ma non quella relativa a un uso scorretto dei prodotti fitosanitari in zone sensibili.

51. Mantenimento di una superficie agricola

Una superficie agricola a seminativo si considera “mantenuta” quando è accessibile per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, non abbisogna di interventi preparatori oltre il ricorso dei metodi e dei macchinari agricoli ordinari e almeno annualmente è sottoposta a pratiche agronomiche che prevengano la formazione di potenziali inneschi di incendi e limitino la diffusione delle infestanti.

Di conseguenza, l’accessibilità, la non apprezzabile presenza di infestanti poliennali che sporcano la trama omogenea della vegetazione erbacea, la traccia di lavorazioni del terreno rendono una superficie agricola a seminativo “mantenuta”.

Per quanto riguarda le colture permanenti, il “mantenimento” va inteso sia come corretta gestione del suolo su cui si trovano gli alberi (sfalci, lavorazioni superficiali, trinciature, diserbo ove consentito, ecc.) che come corretta gestione delle singole piante (es.: potature, spollonature nel caso di olivi, ecc.). In particolare, anche facendo riferimento alla Circolare AGEA Prot. N. ACIU.2015.141, nella quale si parla di “Pratica ordinaria” ai fini del “mantenimento”, per le colture permanenti si può considerare pratica ordinaria quella finalizzata, almeno annualmente, all’eliminazione di rovi e infestanti (tale pratica si intende chiaramente assolta nel caso in cui non siano presenti rovi e infestanti) o, nel caso delle pratiche di potatura, quella eseguita annualmente per vigneti e frutteti e con cadenza quinquennale per gli oliveti, così come ogni tre anni nel caso della spollonatura degli olivi.

Oltre a quanto già riportato per le superfici seminabili, il “mantenimento” di una coltura permanente (oliveti, vigneti, frutteti, impianti “forestali”, ...) è osservato quando le piante si presentano in buone condizioni con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali: ciò può essere tradotto in pratica nel rispetto annuale del controllo di rovi e infestanti e della corretta gestione del suolo per ogni varietà di coltura permanente, nonché nella potatura annuale di vigneti e frutteti, nella spollonatura, almeno ogni triennio, degli olivi e nella potatura, almeno ogni cinque anni, degli olivi stessi.

In caso di accertamento di “mancato mantenimento”, dovranno essere effettuate una o più foto di campo che ben evidenzino tale condizione.

Particolare attenzione pone l’art. 2 del DM n. 1420 del 26 febbraio 2015 al mantenimento delle superfici a prato permanente, definite come “terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell’avvicendamento delle colture dell’azienda da cinque anni o più; può comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo purché l’erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti, nonché, ove lo Stato Membro decida in tal senso, terreno pascolabile che rientra nell’ambito delle prassi locali consolidate, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio” (prato permanente e pascolo permanente, congiuntamente denominati “prato permanente”).

In merito ai prati permanenti, il “mantenimento” si può considerare assolto quando su tali superfici è soddisfatta la condizione del pascolamento o, in alternativa, un’attività di sfalcio o altra operazione colturale di eguale efficacia ai fini del “mantenimento” stesso.

Per le superfici a prato permanente, sia in caso di pratiche tradizionali (art. 7 Reg. (UE) n. 639/2014) che in caso di “Pascoli magri”, dev’essere inoltre soddisfatta la condizione del pascolamento con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 60 giorni, con densità minima annuale di 0,2 UBA/Ha, riferita all’anno di presentazione della Domanda (o altra durata o densità minima stabilite diversamente da Regioni e Province autonome).

La verifica della durata di pascolamento sarà da effettuarsi consultando il Quaderno di Campagna detenuto dall’Azienda.

Il pascolamento deve essere effettuato con capi intestati all’Azienda, tranne che in seguito a provvedimento di Regione o Provincia autonoma che ammetta in deroga, in caso di pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale, pascolamento di capi non appartenenti a codici di allevamento intestati al richiedente, capi che devono essere in ogni caso detenuti da chi richiede

gli aiuti a superficie, che su tali capi assume la gestione e il rischio d'impresa; si fa presente che, in particolare, come specificato nella nota del MIPAAF Prot. DG PIUE n. 3411 del 29 maggio 2015, ai fini del pascolamento, "... occorre fare riferimento agli animali individuati al pascolo nell'ambito della Banca Dati Nazionale delle anagrafi zootecniche complessivamente detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo richiedente, pertanto possono essere considerate soltanto le specie animali registrate in Banca Dati Nazionale e per le quali, nella stessa Banca Dati, sono registrati i movimenti in entrata ed uscita dal pascolo".

Ove sono presenti enti gestori dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZP), i criteri agricoli di "mantenimento" delle superfici sulle quali sono svolte le pratiche tradizionali sono stabiliti nell'ambito delle misure di conservazione o dei piani di gestione prescritti dagli enti stessi.

Sui prati permanenti, ai fini del "mantenimento" della superficie agricola, possono di conseguenza essere esercitate le seguenti attività:

1. Pascolamento con animali intestati al richiedente;
2. Pascolamento con animali non intestati al codice di allevamento del richiedente, ma detenuti da quest'ultimo (ove previsto dalle Regioni o Province autonome, in ambito di pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale);
3. Sfalcio manuale;
4. Sfalcio meccanizzato;
5. Pascolamento e sfalcio;
6. Altre operazioni colturali volte al mantenimento della superficie nelle condizioni indicate nell'art. 2 DM n. 1420.

Nella tabella si riporta un riepilogo delle verifiche da svolgere in relazione al mantenimento della superficie agricola:

MANTENIMENTO SUPERFICIE AGRICOLA			
SEMINATIVO		COLTURA PERMANENTE	
		OLIVI	VITI, ALBERI DA FRUTTA
VERIFICA DI CAMPO	Accessibilità + Assenza di infestanti + Assenza tracce di lavorazione	Annualmente: Gestione del suolo + Eliminazione infestanti e rovi; Nel triennio: Spollonatura; Nel quinquennio: Potatura	Annualmente: Gestione del suolo + Eliminazione infestanti e rovi + Potatura

52. Attività agricola minima

L'"attività minima" si riferisce alle superfici a "prato permanente" caratterizzate da vincoli ambientali (di altitudine e pendenza) e si esplica anch'essa attraverso un'attività di pascolamento o, in alternativa, di sfalcio o altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo.

Ove risulta praticato il pascolamento, lo stesso è effettuato su tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 60 giorni, da verificare sul Quaderno di Campagna, e con una densità minima annuale di 0,2 UBA/Ha, a meno di comunicazioni da parte delle Regioni o Province autonome all'Organismo di coordinamento in merito a provvedimenti diversi che derogano alla durata e/o alla densità sopra riportate.

Ove non sussistano particolari provvedimenti da parte delle Regioni o Province autonome, che hanno facoltà di individuare specifiche aree sottoposte all'"attività agricola minima", le superfici di cui nel presente paragrafo risultano quelle con pendenza superiore al 30% e situate, a seconda della localizzazione geografica, oltre le quote indicate nella tabella seguente:

Altitudine prati permanenti naturalmente mantenuti	
Alpi Occidentali	2000 metri s.l.m.
Alpi Orientali	1800 metri s.l.m.
Appennini	1700 metri s.l.m.

La verifica dell'altitudine e della pendenza non saranno oggetto di valutazione da parte del tecnico in quanto già controllati amministrativamente sul fascicolo aziendale.

La Regione o Provincia autonoma ha inoltre la facoltà di individuare superfici naturalmente mantenute ove sia consentito che l'attività agricola sia svolta ad anni alterni, comunicandone all'Organismo di coordinamento i corrispondenti estremi catastali.

Relativamente alla verifica del "Mantenimento di una superficie agricola" e dell'"Attività minima", di seguito una tabella riassuntiva legata alle verifiche, per tipologia di uso del suolo, cui è tenuto il tecnico in campo:

Nella tabella si riporta un riepilogo delle verifiche da svolgere in relazione all'attività agricola minima:

	MANTENIMENTO SUPERFICIE AGRICOLA / ATTIVITÀ AGRICOLA MINIMA
	PASCOLO / PRATO PERMANENTE
VERIFICA DI CAMPO	Verifica "pascolamento" o altra operazione colturale; Verifica durata pascolamento su Quaderno di Campagna; Verifica densità minima su Registro di stalla/BDN

10. CHIUSURA DEL CONTROLLO

Completato il controllo di tutti gli impegni, il tecnico entrerà nel menu "valutazioni" nel quale, selezionando gli appositi pulsanti, potrà visualizzare gli esiti del controllo e le valutazioni tecniche (quali azioni correttive/ impegni di ripristino scaturite da infrazioni per il controllo CGO o violazioni per il controllo zootecnia).

Sarà disponibile al tecnico un menù "dichiarazioni" nel quale egli avrà la possibilità di inserire in forma testuale eventuali dichiarazioni proprie e del rappresentante aziendale.

Si avrà l'opportunità attraverso il menù "documentazione aggiuntiva" di acquisire ulteriore documentazione a supporto del controllo; tale documentazione non sarà presa in considerazione nella valutazione del controllo (determinazione dell'esito). L'applicazione produrrà il verbale di controllo opportunamente compilato che il tecnico dovrà stampare, sulle due copie cartacee prodotte, dovrà quindi apporre la propria firma ed il proprio timbro. Il tecnico dovrà sottoporre alla firma dal rappresentante aziendale entrambe le copie del verbale.

Si evidenzia che a completamento del controllo, contestualmente alla consegna della copia del verbale al beneficiario, il tecnico è tenuto necessariamente a comunicare al rappresentante aziendale l'elenco completo delle violazioni accertate, le percentuali di riduzione derivanti, le azioni correttive e gli impegni di ripristino da realizzare nei tempi previsti.

Completata l'operazione il tecnico acquisirà la scansione del verbale, condizione necessaria per avviare la procedura di chiusura del controllo. (NB: in caso di mancata scansione del verbale il controllo rimarrà aperto.) Una copia del documento verrà rilasciata al produttore mentre la seconda sarà archiviata nel fascicolo del controllo.

Confermando l'operazione di chiusura nell'apposito menù non sarà più possibile modificare i dati e lo stato dell'azienda passerà a "lavorato". Quando un'azienda è lavorata, sarà visibile nel browser applicando il filtro per la condizione "lavorata".

Il tecnico dovrà inviare al più presto, al Server Centrale, i controlli completati utilizzando l'apposito comando "INVIA" presente sul pannello principale dell'applicazione PDA. Il ritardato invio dei dati acquisiti (sia alfanumerici che raster) porta al blocco dell'applicazione, così come già descritto nel paragrafo "Aggiornamento dell'Applicazione".

11. VALUTAZIONE DELL'ESITO

La fase di valutazione dell'esito del controllo viene prodotta in automatico dal sistema, in base ai dati inseriti dal tecnico nel corso della visita aziendale. Il software CAI calcolerà gli esiti in base alle regole, previste dalla normativa di riferimento in materia di applicazione delle riduzioni ed esclusioni.

55. Prescrizione delle azioni correttive e degli impegni di ripristino a seguito dei controlli di condizionalità

In base alla normativa di riferimento, il controllo di condizionalità può concludersi con l'identificazione di alcune violazioni commesse dall'azienda che possono dar luogo ad Azioni Correttive o Impegni di Ripristino, a seconda della tipologia di infrazioni riscontrate.

Per **Azione Correttiva** si intende un'azione di natura agronomica, ambientale o sanitaria, strutturale o amministrativa che ha come obiettivo il ripristino delle condizioni precedenti all'infrazione, oppure l'eliminazione degli effetti negativi dell'infrazione stessa, che deve essere eseguita dall'agricoltore a correzione di un'inadempienza di importanza minore. Se eseguita correttamente e nei tempi previsti, l'azione correttiva annulla gli effetti della riduzione corrispondente all'inadempienza.

La seguente tabella riporta l'elenco delle Azioni Correttive aggregate per Atti/Standard che saranno assegnate in caso di accertamento di inadempienze di importanza minore.

Descrizione Azione Correttiva	criterio / norma
Ripristinare le condizioni di conformità (perfetta tenuta) dei locali, contenitori o distributori per lo stoccaggio dei carburanti e oli lubrificanti, fitofarmaci, batterie o olii esausti, prodotti veterinari	BCAA 3
Prevedere la predisposizione o l'adeguamento del Manuale Aziendale del Latte, come previsto dalla norma	CGO 4
Prevedere l'adeguamento o la predisposizione della documentazione che autorizzi la captazione di acque	BCAA 2
Regolarizzare l'Identificazione e la Registrazione dei bovini, come previsto dalla normativa	CGO 7
Regolarizzare l'Identificazione e la Registrazione degli ovicaprini, come previsto dalla normativa	CGO 8
Ripristino delle condizioni di conformità del deposito dei fitofarmaci/ sito di stoccaggio	CGO 10

Per **Impegno di Ripristino** si intende un intervento obbligatorio che deve essere eseguito dall'agricoltore a correzione di un'infrazione. L'intervento, se eseguito correttamente e nei tempi fissati, elimina gli effetti negativi dell'infrazione, pur non avendo effetti sulla riduzione applicabile.

La seguente tabella riporta l'elenco degli Impegni di Ripristino aggregati per Atti/Standard di riferimento saranno assegnate nei casi previsti.

Descrizione Impegno di Ripristino	criterio / norma
Rinnovare/richiedere l'autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose	BCAA 3
Ripristinare i contenitori e distributori di carburanti e oli lubrificanti, in modo che possano garantire una perfetta tenuta ed evitarne ogni dispersione	BCAA 3
Eliminazione delle fonti di inquinamento Agronomico	CGO 1
Ripristino delle condizioni di equilibrio tra effluenti prodotti e superfici disponibili per la distribuzione, al fine di garantire il rispetto dei massimali di azoto previsti	CGO 1
Manutenzione dell'impianto e ripristino dello stato di impermeabilità dello stoccaggio dei reflui zootecnici	CGO 1
Presentazione della documentazione necessaria in base alla classe dimensionale dell'azienda (PUA completo/semplificato, Comunicazione completa/semplificata, Autorizzazione Integrata Ambientale)	CGO 1
Ripristino delle Marche Auricolari assenti	CGO 7
Ripristino della marca e del bolo assente	CGO 8
Rinnovo della autorizzazione all' acquisto ed all' uso dei prodotti fitosanitari (patentino) intestato al responsabile aziendale o al consulente	CGO 10
Prevedere uno stoccaggio per i prodotti fitosanitari	CGO 10
Prevedere la predisposizione, o l'aggiornamento e/o l'adeguamento del registro dei trattamenti	CGO 4
Prevedere la predisposizione e/o l'aggiornamento delle movimentazioni delle produzioni foraggi/mangimi	CGO 4
Prevedere l' adeguamento o la predisposizione della documentazione che autorizzi la captazione di acque	BCAA 2
Aggiornamento del Registro delle Movimentazioni del latte	CGO 10

Le azioni correttive e gli impegni di ripristino prescritti all'azienda saranno riportati dall'applicazione sul Verbale di Controllo finale. Le azioni correttive saranno oggetto di verifiche nel corso della stessa campagna controlli alla quale si riferisce la prima visita aziendale.

Si evidenzia che gli impegni di ripristino, anche se correttamente eseguiti nei tempi previsti, non annullano gli effetti dell'esclusione dal pagamento applicata nel caso di violazione di atti o standard di condizionalità che si configurano come "impegni pertinenti di condizionalità" associati ad un impegno previsto dal PSR.

56. Calcolo delle riduzioni per la violazione dei controlli di ammissibilità

L'esito finale del controllo di ammissibilità Zootecnia viene elaborato successivamente a livello di sistema centrale a valle degli ulteriori controlli amministrativi previsti.

Al termine della visita aziendale, l'applicazione CAI consente di tracciare le seguenti Anomalie riscontrate in sui capi controllati:

- Marche assenti o assenza di bolo e marca
- Passaporto assente
- Passaporto non regolarmente compilato
- Incongruenze di registrazione sul registro aziendale o in BDN
- Assenza della documentazione obbligatoria
- Presenza di una sola marca o solo del bolo
- Categoria Animale non corretta
- Razza Errata
- Incongruenze di registrazione in BDN.

12. CONTROLLO DELLE AZIONI CORRETTIVE PER LE INFRAZIONI AI CRITERI ED ALLE NORME DI CONDIZIONALITA'

L'art. 99 del regolamento (UE) n. 1306/2013 definisce inadempienza di importanza minore, l'infrazione di lieve entità che non costituisce un rischio diretto per la salute pubblica. Essa può essere sanata con un'azione correttiva, eseguita dall'agricoltore immediatamente o entro un tempo fissato. Tale azione correttiva può essere di natura agronomica, strutturale o amministrativa ed ha comunque l'obiettivo di ripristinare le condizioni precedenti all'infrazione oppure di eliminare gli effetti negativi dell'infrazione stessa. Le azioni correttive prescritte alle aziende, se eseguite correttamente e nei tempi previsti, annullano gli effetti della riduzione corrispondente all'infrazione. Inoltre, in caso di accertamento di alcune specifiche violazioni, al termine dei controlli aziendali verrà prescritta all'azienda l'adozione di uno o più interventi obbligatori definiti come "impegni di ripristino". Tali interventi, se eseguiti correttamente e nei tempi fissati, eliminano gli effetti negativi dell'infrazione, pur non avendo effetti sulla riduzione applicabile.

Nel presente capitolo viene definita la procedura da seguire per la verifica della corretta esecuzione delle azioni correttive, che verranno prescritte alle aziende al termine dei controlli aziendali relativi alla verifica del rispetto delle norme e degli atti di condizionalità.

Verifiche previste

Al fine di verificare la reale e corretta adozione da parte delle aziende delle azioni correttive sono previste due tipologie di controllo:

- verifiche documentali;
- verifiche oggettive

Nel primo caso le aziende sono chiamate a produrre documentazione (amministrativa, tecnica, etc.) che integri quella prodotta durante il controllo in azienda e trovata incompleta o del tutto mancante. Nel secondo caso la correzione della non conformità è legata alla realizzazione di un'azione agronomica o ad un intervento strutturale e pertanto la verifica si basa su elementi oggettivi oppure all'aggiornamento della BDN. In questi casi il tecnico incaricato della verifica è tenuto ad acquisire una ripresa fotografica che documenti l'effettiva adozione dell'intervento prescritto, oppure in caso di verifica in BDN l'evidenza dell'aggiornamento.

Nella tabella che segue sono elencate le azioni correttive previsti con l'indicazione del tipo di verifica da svolgere:

- B : verifica in BDN;
- D: controllo in loco con acquisizione di documentazione;
- F: controllo in loco con acquisizione di evidenze fotografiche.

Vengono inoltre indicati i tempi di realizzazione previsti.

cod azione correttiva	Descrizione	tempi di realizzazione
BCAA3	Ripristinare le condizioni di conformita' dei locali, contenitori o distributori per lo stoccaggio dei fitofarmaci	30 giorni
BCAA3	Ripristinare le condizioni di conformita' dei locali, contenitori o distributori per lo stoccaggio delle batterie e/o oli esausti	30 giorni
BCAA3	Ripristinare le condizioni di conformita' (perfetta tenuta) dei locali, contenitori o distributori per lo stoccaggio dei carburanti e oli lubrificanti	30 giorni
BCAA3	Possedere i documenti di omologazione dei contenitori di carburanti posti su mezzi mobili, oppure eliminare tali contenitori	30 giorni
BCAA3	Ripristinare le condizioni di conformita' dei locali, contenitori o distributori per lo stoccaggio dei prodotti veterinari	30 giorni
CGO10	Ripristino delle condizioni di conformità del deposito dei fitofarmaci/sito di stoccaggio	30 giorni
CGO4	Prevedere l'adeguamento del Manuale Aziendale, come previsto dalla norma	30 giorni
CGO4	Prevedere la predisposizione del Manuale Aziendale, come previsto dalla norma	30 giorni
CGO4	Prevedere la predisposizione o l'adeguamento del Manuale Aziendale, come previsto dalla norma	30 giorni
CGO4	Prevedere il completamento del Manuale Aziendale, come previsto dalla norma	30 giorni
CGO6	Aggiornare la registrazione dei capi in BDN	15 giorni
CGO6	Regolarizzare la compilazione del registro di stalla aziendale	15 giorni
CGO6	Regolarizzazione dell'identificazione dei capi mediante tatuaggio	15 giorni
CGO6	Aggiornare il registro di stalla aziendale	15 giorni
CGO7	Aggiornare e/o regolarizzare la registrazione dei capi bovini in BDN	15 giorni
CGO7	Aggiornare e/o regolarizzare la registrazione dei capi bovini sul registro di stalla aziendale	15 giorni
CGO7	Regolarizzare l'Identificazione dei capi bovini (marche o passaporto o documenti), come previsto dalla normativa	15 giorni
CGO8	Aggiornare e/o regolarizzare la registrazione dei capi ovicaprini in BDN	15 giorni
CGO8	Regolarizzare l'Identificazione dei capi ovicaprini (marche o passaporto o documenti), come previsto dalla normativa	15 giorni
CGO8	Aggiornare e/o regolarizzare la registrazione dei capi ovicaprini sul registro di stalla aziendale	15 giorni
BCAA2	Prevedere l'adeguamento o la predisposizione dell'autorizzazione alla captazione di acque dallo stagno aziendale	30 giorni
BCAA2	Prevedere l'adeguamento o la predisposizione dell'autorizzazione alla captazione di acque da un'altra tipologia di fonte	30 giorni
BCAA2	Prevedere l'adeguamento o la predisposizione dell'autorizzazione all'utilizzo del pozzo	30 giorni
BCAA2	Prevedere l'adeguamento o la predisposizione della documentazione che attesti l'associazione a un Consorzio Irriguo	30 giorni
BCAA2	Prevedere l'adeguamento o la predisposizione dell'autorizzazione alla captazione di acque da fiumi o laghi	30 giorni

58. Pianificazione del controllo

Ai fini della pianificazione delle attività, attraverso le funzioni del software CAI saranno resi disponibili ai coordinatori provinciali, per ciascuna azienda oggetto di verifica, le seguenti informazioni:

- CUAAs;
- CAA codice;
- CAA descrizione;
- Cod Ute;
- Nominativo tecnico responsabile del controllo iniziale;
- Atti e standard di riferimento;
- Descrizione Azione Correttiva
- Tempi di realizzazione previsti per ciascun intervento correttivo;
- Tipo Evidenza richiesta;
- Data “massima” prevista per la realizzazione del rilievo

Per la descrizione delle funzioni software dedicate alla verifica degli interventi correttivi si rimanda all'apposito manuale operativo di utilizzo del software.

59. Esecuzione del controllo

Sulla base degli elenchi prodotti mediante il software CAI, sarà definito il calendario delle verifiche da svolgere. In relazione alle procedure per il preavviso del controllo si rimanda alle indicazioni già fornite nel capitolo “Elementi generali del controllo”. Nel corso del controllo, il tecnico verificherà l'esecuzione dell'azione correttiva prescritta ed acquisirà gli elementi di prova della sua realizzazione. Per le categorie di azioni correttive per le quali è prevista la produzione di evidenze da parte delle aziende, i tecnici incaricati della verifica dovranno raccogliere e valutare gli elementi documentali prodotti dalle aziende, o realizzare le riprese fotografiche necessarie ad attestare l'effettiva esecuzione dell'intervento prescritto in relazione ai requisiti oggetto di violazione. Per i soli interventi correttivi relativi ai CGO 7 e 8, considerando che l'evidenza da produrre deriva dalla consultazione della BDN, è possibile eseguire le verifiche anche non recandosi presso la sede aziendale. Si precisa comunque, che anche per gli interventi correttivi relativi ai CGO 7 e 8 è necessario predisporre il verbale da far sottoscrivere al rappresentante aziendale. Le attività di verifica presso l'azienda, saranno documentate mediante la compilazione del verbale di controllo prodotto mediante le funzioni software dedicate (si veda manuale).

A seguito della verifica, verrà definito un esito che potrà essere positivo o negativo. Nel primo caso, l'evidenza prodotta è sufficiente a garantire l'esecuzione dell'intervento correttivo e l'esito può essere considerato definitivo. Nel secondo caso, l'evidenza prodotta evidenzia una situazione non conforme e di conseguenza l'intervento prescritto è da considerarsi come non realizzato. Il verbale di controllo redatto in duplice copia dovrà essere sottoscritto dal tecnico e dal rappresentante aziendale presente alla verifica. Una copia del documento verrà rilasciata al produttore mentre la seconda sarà archiviata nel fascicolo del controllo.

13. VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI IMPEGNI PER I BENEFICIARI DELLE MISURE PSR

13.1 Misura 221 – Primo imboscamento di terreni agricoli

DESCRIZIONE_IMPEGNO	MODALITA_CONTROLLO	DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AL CONTROLLO
Realizzare impianti popolati solo da essenze forestali autoctone, espressione delle potenzialità fitoclimatiche dei luoghi	Documentale e visivo	Acquisire il progetto approvato in fase di concessione
Mantenere il soprassuolo boschivo sulla superficie oggetto di intervento per almeno 15 anni a partire dalla data di realizzazione dell'impianto	Visivo	Documentazione fotografica sull'esistenza dell'impianto forestale
Garantire la soglia minima di piante in buono stato vegetativo sull'area di intervento, nelle seguenti percentuali: Nei primi 5 anni dall'impianto, 100%. Dal 6° al 10° anno dall'impianto, 90%. Dall'11° al 15° anno dall'impianto, 80%	Visivo	Documentazione fotografica relativa alle aree campionate e visitate per il conteggio delle fallanze

13.2 Misura 223 – Primo imboscamento di terreni non agricoli

DESCRIZIONE_IMPEGNO	MODALITA_CONTROLLO	DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AL CONTROLLO
Realizzare impianti popolati solo da essenze forestali autoctone, espressione delle potenzialità fitoclimatiche dei luoghi	Documentale e visivo	Acquisire il progetto approvato in fase di concessione
Conservazione dell' impianto in normali condizioni colturali per una durata non inferiore al numero di anni corrispondente al turno tecnico-economico delle specie impiantate ed individuato nel progetto tecnico approvato	Visivo	Documentazione fotografica sull'esistenza dell'impianto forestale
Non effettuare il taglio per un numero di anni corrispondente al turno tecnico-economico delle specie impiantate	Visivo	Documentazione fotografica sull'esistenza dell'impianto forestale

Procedura da applicare in fase di controllo in loco per la verifica dei seguenti impegni assunti dai beneficiari delle misure 221 (Imboscamento di terreni agricoli) e 223 (Imboscamento di superfici non agricole):

- Impegno 221: **Impegno a)** *Garantire la soglia minima di piante in buono stato vegetativo sull'area di intervento, nelle seguenti percentuali: Nei primi 5 anni dall'impianto, 100%. Dal 6° al 10° anno dall'impianto, 90%. Dall'11° al 15° anno dall'impianto, 80%*
- Impegno 223: 1) **Impegno b)** *Conservazione dell'impianto in normali condizioni colturali per una durata non inferiore al numero di anni corrispondente al turno tecnico-economico delle specie impiantate ed individuato nel progetto tecnico approvato;* 2) **Impegno c)** *Non effettuare il taglio per un numero di anni corrispondente al turno tecnico-economico delle specie impiantate;*

Il controllo degli **Impegni a), b) e c)** su piccole superfici catastali (max ha 2) interessate dagli investimenti forestali dovrà essere effettuato su tutta l'area interessata.

Nel caso di aree di grosse dimensioni accorpate (comprese fra 2 ha e 10 ha), non omogenee sia dal punto di vista planimetrico che di esposizione e fertilità, il verificatore provvederà a tracciare almeno due aree di saggio quadrate per ettaro. Oltre i 10 ha dovrà essere rilevata almeno un'area di saggio ogni 5 ettari successivi. Nel caso di più appezzamenti, si individuerà almeno un area di saggio per ogni appezzamento.

Per ciascuna area di saggio dovranno essere riportate le coordinate del centro dell'area, rilevate con GPS.

In fase di controllo in loco, per l'**impegno a)**, relativo alla misura 221, si effettuerà il conteggio degli alberi morti (fallanze) e di quelli vivi. I dati rilevati sono riepilogati in una scheda di verifica allegata elettronicamente al controllo su CAI. Le eventuali fallanze saranno rapportate all'intera superficie imboschita per verificare il rispetto degli impegni. L'impegno è rispettato se nei primi 5 anni dall'impianto è mantenuto in buono stato vegetativo il 100% dell'impianto; dal 6° al 10° anno il 90%; Dall'11° al 15° l'80%.

Per quanto riguarda gli **Impegni b) e c)**, relativi alla misura 223, la visita delle aree di saggio è finalizzata a verificare la conservazione dell'impianto in normali condizioni colturali e il taglio delle piante nel rispetto del turno tecnico-economico della specie impiantata. Nel caso il controllo delle aree di saggio abbia esito negativo, il tecnico amplia l'area di controllo e stila una breve descrizione dello stato di mancato rispetto dell'impegno.

Per tutti gli impegni è necessario acquisire su CAI foto probatorie.

13.2.1 MISURA 11.1.1 Pagamenti per l'introduzione di metodi e pratiche biologiche

MISURA 11.2.1 Pagamenti al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

COD_MISURA	COD_IMPEGNO	DESC_IMPEGNO	MODALITA_CTR	DOCUMENTAZ_CTR
------------	-------------	--------------	--------------	----------------

11.1.1 e 11.1.2	IC241	Agricoltura Biologica - Disposizioni in merito alla presenza e correttezza della documentazione e dei registri aziendali	Documentale, Visivo	Registro delle operazioni colturali, schede di magazzino, fatture di acquisto fertilizzanti e fitofarmaci
	EC199	Presenza, completezza e aggiornamento del Registro delle produzioni vegetali (art. 72 del reg. 889/2008)		
		Verificare la presenza del Registro delle Produzioni Vegetali		
		Verificare la completezza (ovvero della presenza) di tutti gli elementi costituenti il Registro delle produzioni vegetali (Dati anagrafici relativi all'azienda, denominazione della coltura oggetto delle operazioni e sua estensione espressa in ha, data di esecuzione delle operazioni e loro descrizione)		
		Verificare che il Registro riporti, per ciascuna coltura, le relative fasi fenologiche e le principali lavorazioni del terreno.		
		Verificare che nel caso di trattamenti fitosanitari, in aggiunta a quanto precedentemente richiesto, siano state indicate l'avversità trattata, il prodotto e la relativa quantità utilizzata (espressa in Kg o litri)		
		Nel caso di fertilizzazioni, in aggiunta a quanto precedentemente richiesto, verificare che sia stato indicato il prodotto utilizzato e la relativa quantità		
		Nel caso dell'utilizzo di sementi, in aggiunta a quanto precedentemente richiesto, verificare che sia stato indicato il tipo di semente, il produttore e la quantità utilizzata (espressa in quintali)		
		Nel caso dell'utilizzo di sementi, in aggiunta a quanto precedentemente richiesto, verificare che sia stato indicato il tipo di semente, il produttore e la quantità utilizzata (espressa in quintali)		
	EC213	Presenza, completezza ed aggiornamento dei Registri di magazzino.		
		Verificare la presenza delle schede di magazzino per i fitofarmaci; dovrà essere presente una specifica scheda per ciascuno dei prodotti utilizzati (come si evince dal Registro delle produzioni vegetali) o presenti in magazzino		
		Verificare la presenza delle schede di magazzino per i fertilizzanti; dovrà essere presente una specifica scheda per ciascuno dei prodotti utilizzati (come si evince dal Registro delle produzioni vegetali) o presenti in magazzino		
		Verificare la completezza delle schede di magazzino per i fitofarmaci. Ciascuna scheda dovrà riportare in testata: il nome commerciale del prodotto, i suoi principi attivi, il n° di registrazione e la ditta produttrice. Ciascuna scheda dovrà elencare le operazioni di carico e scarico eseguite: data dell'operazione, giacenza iniziale [kg o l], quantità acquistata [kg o l], quantità utilizzata [kg o l], giacenza finale [kg o l], n° della fattura		
		Verificare la completezza delle schede di magazzino per i fertilizzanti. Ciascuna scheda dovrà riportare in testata: il nome commerciale del prodotto, il suo titolo e la ditta produttrice. Ciascuna scheda dovrà elencare le operazioni di carico e scarico eseguite: data dell'operazione, giacenza iniziale [q.Li], quantità acquistata [q.Li], quantità utilizzata [q.Li], giacenza finale [q.Li], n° della fattura		
	EC212	Presenza, completezza ed aggiornamento della Documentazione fiscale		

		Verificare la presenza delle fatture di acquisto dei mezzi tecnici (prodotti fitosanitari o ammendanti o fertilizzanti) riportati sul Registro delle Produzioni Vegetali o presenti in magazzino		
		Verificare che le fatture di acquisto dei mezzi tecnici siano intestate all'azienda		
		Verificare che le fatture di acquisto dei mezzi tecnici vengano conservate per tutta la durata dell'impegno; verificare quindi che siano disponibili anche quelle relative agli anni di impegno precedenti.		
	Azioni correttive associate			
		Reperimento o completamento/aggiornamento della Documentazione fiscale		
		Reperimento o completamento/aggiornamento dei Registri di magazzino		
		Reperimento o completamento/aggiornamento del Registro delle Produzioni Vegetali (art. 72 del reg. 889/2008)		
11.1.1 e 11.1.2	IC301	Agricoltura Biologica - Difesa e Controllo delle infestanti	Documentale, Visivo	Registro delle operazioni colturali, Moduli e fatture rilasciate da eventuali contoterzisti, Dichiarazione integrativa di cui all'art. 63 Reg. (CE) n. 889/2008
	EC279	Agricoltura Biologica - Trattamenti - Imp. A - Presenza di formulati autorizzati in agricoltura biologica e per le colture presenti in azienda (colture ordinariamente coltivate in azienda , tenendo conto degli avvicendamenti)		
		Verificare l'assenza nel deposito dei fitofarmaci (o in altre parti dell'azienda) di prodotti fitosanitari non ammessi per l'utilizzo in agricoltura biologica		
	EC280	Agricoltura Biologica - Imp. B - Utilizzo di prodotti fitosanitari ammessi per l'agricoltura biologica		
		Verificare che tutti i trattamenti fitosanitari (riportati sul Registro delle Produzioni Vegetali) siano stati eseguiti utilizzando prodotti ammessi per l'agricoltura biologica		
		In caso di trattamenti eseguiti da contoterzisti, verificare che le operazioni da loro eseguite siano state regolarmente riportate sul Registro delle Produzioni Vegetali e che abbia utilizzato prodotti ammessi per l'agricoltura biologica		
		In caso di trattamenti eseguiti da controterzisti, verificare che sia presente e allegato al Registro delle Produzioni Vegetali il modulo che il controterzista è tenuto a rilasciare per ogni trattamento da lui eseguito. In alternativa a quanto riportato, il controterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul Registro delle Produzioni Vegetali, controfirmando (timbro e firma) ogni intervento fitosanitario effettuato		
		In caso di trattamenti eseguiti da contoterzisti, la fattura dei servizi da essi prestati, dovrà contenere anche espressa menzione all'esecuzione dei trattamenti fitosanitari e all'eventuale fornitura dei prodotti utilizzati		

	EC300	Agricoltura Biologica - Trattamenti - Imp. C - Possesso della documentazione giustificativa per l'uso e l'acquisto dei fitofarmaci ammessi per l'agricoltura biologica		
		Verifica della presenza della Dichiarazione integrativa relativamente all'uso di prodotti per la protezione dei vegetali contro i parassiti e le malattie di cui all'Allegato II del Reg. (CE) n. 889/2008, come previsto all'articolo 63 del reg. (CE) n. 889/2008		
		Verificare che l'azienda disponga delle fatture attestanti l'acquisto dei prodotti fitosanitari utilizzati per i trattamenti riportati sul Registro delle Produzioni Vegetali. Le prescrizioni del presente elemento di controllo non si applicano qualora i trattamenti siano stati tutti effettuati da uno o più controterzisti e questi abbiano provveduto anche alla fornitura di tutti i prodotti fitosanitari ammessi e utilizzati (così come attestato dalle descrizioni dei servizi prestati riportati nelle relative fatture)		
		Verificare che le scritture riportate nel Registro del magazzino dei fitofarmaci siano coerenti (prodotto, quantità e date di utilizzo) con quanto riportato nel Registro delle Produzioni Vegetali		
	EC1663	Agricoltura Biologica / Integrata - Trattamenti Fitosanitari - Mantenere la coerenza tra le registrazioni e la situazione del magazzino		
		Dalla verifica del Registro di magazzino, determinare, per ciascun prodotto fitosanitario, le quantità presenti in magazzino alla data iniziale del periodo di riferimento del controllo - giacenza iniziale (A)		
		Dall'analisi della documentazione fiscale (fatture) verificare quali prodotti fitosanitari siano stati acquistati (B) e venduti (C) nel periodo di riferimento del controllo, quindi determinarne le quantità complessive rimaste a carico dell'azienda (D = B - C)		
		Dalla verifica dei trattamenti fitosanitari riportati sul Registro delle Operazioni Colturali (a meno di quelli eseguiti da controterzisti e regolarmente annotati), determinare le quantità complessive utilizzate per ciascun prodotto nel periodo di riferimento del controllo (E).		
		Dalla verifica della presenza di prodotti fitosanitari nel magazzino dei mezzi tecnici (o in altre parti dell'azienda), determinarne le quantità di ciascun prodotto fisicamente presente in azienda (G).		
		Per ciascun prodotto, determinare lo scostamento percentuale tra le quantità utilizzate e quelle dichiarate. Si ha infrazione quando uno di tali valori supera il 10 %, indipendentemente dal segno (H)		
		Il valore percentuale relativo a ciascun prodotto, si ottiene applicando la seguente espressione: $H\% = \text{giacenza di magazzino dichiarata (F)} / \text{giacenza di magazzino rilevata dal controllo in loco (G)} \times 100$; dove $F = (A + D) - E$		
	Azioni correttive associate			
	AZ28	Agricoltura Biologica - Trattamenti - Reperimento o completamento/aggiornamento della documentazione attestante l'acquisto dei formulati utilizzati per i trattamenti.		
11.1.1 e 11.1.2	IC302	Agricoltura Biologica - Fertilizzazioni	Documentale, Visivo	Registro delle operazioni colturali, Piano di fertilizzazione e documentazione fiscale dei fertilizzanti
	EC283	Agricoltura Biologica - Imp. A - Utilizzo di prodotti fertilizzanti ammessi per l'agricoltura biologica		

		Verificare che le operazioni di fertilizzazione (riportate sul Registro delle Produzioni Vegetali) siano stati eseguite utilizzando prodotti ammessi per l'agricoltura biologica		
		In caso di operazioni di fertilizzazione svolte da contoterzisti, verificare che le operazioni da loro eseguite siano state regolarmente riportate sul Registro delle Produzioni Vegetali con indicazione della ditta che le ha eseguite e relativo timbro.		
		in caso di operazioni di fertilizzazione svolte da un contoterzista, verificare che la fattura dei servizi da egli prestati contenga espressa menzione all'esecuzione delle fertilizzazioni e all'eventuale fornitura dei prodotti utilizzati		
	EC281	Agricoltura Biologica - Fertilizzazioni - Imp. B - Adozione del Piano di utilizzo degli effluenti zootecnici (PUEZ), in caso di aziende che utilizzano effluenti zootecnici		
		Verificare che le operazioni di fertilizzazione (riportate nel Registro delle Produzioni Vegetali) siano state effettuate secondo il Piano di utilizzazione degli Effluenti Zootecnici		
		Verificare il rispetto della quantità totale di effluenti impiegati nell'azienda che, annualmente per ha di SAU aziendale, non deve essere superiore ai 170 Kg / ha. Art.12 del Reg.(CE) n. 834 del 2007.		
	EC282	Agricoltura Biologica - Fertilizzazioni- Imp. C - Presenza di fertilizzanti non registrati o non consentiti)		
		In assenza di operazioni di fertilizzazione sul Registro delle Produzioni Vegetali, verificare l'assenza di fertilizzanti nel magazzino dei mezzi tecnici (o in altre parti dell'azienda)		
		Verificare che i fertilizzanti presenti in magazzino risultino ammissibili per l'utilizzo in agricoltura biologica: essi devono presentare nell'etichetta l'indicazione «CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA» (l'etichetta non deve risultare contraffatta)		
	EC215	Agricoltura Biologica / Integrata - Fertilizzazione - Mantenere la coerenza tra le registrazioni e la situazione del magazzino		
		Dalla verifica del Registro di magazzino, determinare, per ciascun prodotto fertilizzante, le quantità presenti in magazzino alla data iniziale del periodo di riferimento del controllo - giacenza iniziale (A)		
		Dall'analisi della documentazione fiscale (fatture) verificare quali prodotti fertilizzanti siano stati acquistati (B) e venduti (C) nel periodo di riferimento del controllo e determinarne le quantità complessive rimaste a carico dell'azienda (D = B - C)		
		Dalla verifica delle operazioni di fertilizzazione riportate sul Registro delle Operazioni Colturali (a meno di quelle eseguite da controterzisti), determinare le quantità complessive utilizzate per ciascun prodotto nel periodo di riferimento del controllo (E)		
		Dalla verifica della presenza di prodotti fertilizzanti nel magazzino dei mezzi tecnici (o in altre parti dell'azienda), determinarne le quantità di ciascun prodotto fisicamente presente in azienda (G)		
		Per ciascun prodotto, determinare lo scostamento percentuale tra le quantità non registrate correttamente e quelle complessivamente utilizzate. Si ha infrazione quando uno di tali valori supera il 20 %, indipendentemente dal segno (H)		
		Il valore dello scostamento percentuale relativo a ciascun prodotto, si ottiene applicando la seguente espressione: $H \% = \text{giacenza di magazzino dichiarata (F)} / \text{giacenza di magazzino rilevata dal controllo in loco (G)} \times 100$; dove $F = (A + D) - E$		
	Azioni correttive associate			

	AZ36	Agricoltura Biologica - Fertilizzazione - Aggiornamento delle registrazioni relative alla situazione del magazzino		
11.1.1 e 11.1.2	IC334	Agricoltura biologica - Uso di sementi e materiale di moltiplicazione di origine biologica	Documentale, Visivo	Registro delle operazioni colturali, Fatture di acquisti delle sementi e materiale di propagazione, Certificazione sementi e materiale di propagazione
	EC320	Utilizzo sementi biologiche - Imp. A - Presenza di sementi o materiale di propagazione non certificato biologico		
		Verificare la presenza nel magazzino dei mezzi tecnici (o in altre parti dell'azienda) di sementi o altro materiale di propagazione privi della certificazione di prodotto biologico		
	EC226	Utilizzo sementi - Imp. B - divieto dell'utilizzo di materiale di propagazione proveniente da organismi geneticamente modificati		
		Verificare che i materiali di propagazione utilizzati (così come si evince dall'analisi del Registro delle Produzioni Vegetali, del Registro di Magazzino e/o dalla documentazione fiscale) non risultano provenire da organismi geneticamente modificati		
	EC323	Utilizzo sementi biologiche - Imp. C - utilizzo di sementi o di materiali di propagazione certificati biologici		
		verificare che per tutte le operazioni di semina / trapianto / innesto / ecc. riportate nel Registro delle Produzioni Vegetali sia disponibile la documentazione attestante la loro provenienza biologica (cartellini ENSE, CRS-SCS, ecc.)		
		verificare la corrispondenza tra le colture effettivamente presenti in campo con quelle registrate sul Registro delle Produzioni Vegetali		
		In caso di semine / trapianti / innesti / ecc. eseguiti da contoterzisti, verificare che le operazioni da loro eseguite siano state regolarmente riportate sul Registro delle Produzioni Vegetali con indicazione della ditta che le ha eseguite e relativo timbro		
		In caso di semine / trapianti / innesti / ecc. eseguiti da contoterzisti con materiali da loro forniti, verificare che per tutte le operazioni eseguite siano state fornite le certificazioni / autorizzazioni relative ai materiali utilizzati		
		In caso di semine / trapianti / innesti / ecc. eseguiti da contoterzisti con materiali da loro forniti, verificare che le fatture dei servizi da loro prestati contengano anche l'indicazione dei materiali di propagazione e delle quantità utilizzate		
	EC322	Utilizzo sementi biologiche - Imp. D - utilizzo di sementi o di materiali di propagazione in deroga (autoprodotti o convenzionali)		
		nel caso di utilizzo di sementi o materiale di propagazione in deroga (autoprodotti o convenzionali), verificare che tale pratica sia consentita dalle disposizioni regionali in materia.		

		Nel caso di utilizzo autorizzato di sementi o materiale di propagazione in deroga (autoprodotto o convenzionale), verificare la presenza della certificazione della loro provenienza originale dalla analisi della relativa documentazione (registro delle operazioni colturali, registro di magazzino, documentazione fiscale o cartellini ENSE / certificazioni CE o CAC)		
		Per i materiali autoprodotti, verificare che le quantità utilizzate per la semina o la propagazione (dati medi riferiti all'ordinarietà) siano coerenti con le produzioni aziendali desunte dai registri aziendali.		
	EC333	Agricoltura Biologica - Utilizzo sementi biologiche - Imp. E - Possesso della documentazione attestante l'acquisto dei prodotti utilizzati		
		Verificare che l'azienda disponga delle fatture attestanti l'acquisto delle sementi / materiali di propagazione utilizzati per le operazioni di semina / trapianto / ecc. riportate sul Registro delle produzioni vegetali. Tale prescrizione non si applica qualora l'azienda abbia fatto uso di sementi / materiali di propagazione autoprodotti. Tale prescrizione e le successive non si applicano qualora TUTTE le operazioni di semina / trapianto siano state eseguite da contoterzisti e questi abbiano SEMPRE provveduto alla fornitura dei prodotti utilizzati; in tal caso valgono le specifiche disposizione riportate (vedi EC323)		
		Verificare che le scritture riportate nel Registro del magazzino delle sementi siano coerenti (prodotto, quantità e date di utilizzo) con quanto riportato nel Registro delle produzioni vegetali.		
11.1.1 e 11.1.2	IC385	Agricoltura Biologica - Acquisizione e gestione delle Non Conformità rilevate dai pertinenti Organismi di Controllo	Documentale, Visivo	Relazione verifica ispettiva
	EC439	Presenza delle Relazioni delle Verifiche Ispettive e valutazione delle eventuali Non Conformità assegnate dagli OdC		
		Verificare, per ciascuno degli anni di impegno, la presenza della Relazione della Verifica Ispettiva, eseguita annualmente dall'OdC		
		Verificare l'esito di ciascuna Relazione delle Verifiche Ispettive eseguite annualmente dall'OdC. se nessuna Relazione riporta Non Conformità, il controllo dell'EC si conclude a questo livello in modo positivo		
		Nel caso di rilievo da parte dell'OdC di una o più Non Conformità , calcolare il valore assunto per ogni violazione riscontrata (somma di entità, gravità e durata diviso 3) e calcolare a quale percentuale di sanzione corrisponde in base alla normativa. Successivamente, sommare tutti i valori ottenuti e determinare la percentuale totale di sanzione per l'ICO.		
11.1.1 e 11.1.2	IC3771	Allevamento biologico - Mantenere il carico di bestiame entro i limiti prefissati dell'art. 15 del REG CE . 889/2008 - Controlli in Loco	Documentale, Visivo	Registro di stalla
	EC610	Animali allevati secondo il metodo biologico		
		verificare sul S.I.B che gli allevamenti associati al CUA del Beneficiario e le specie animali ad essi associati nella domanda di pagamento risultino essere tutti notificati come allevamenti biologici (o convenzionali per le regioni che ammettono alla misura le aziende miste)		
		verificare in loco la corrispondenza tra gli allevamenti presenti in azienda e quelli notificati su SIB e dichiarati in domanda		
	EC621	Presenza e completezza del Registro di Stalla - controllo in loco		
		Verificare la presenza dei Registri di Stalla, per tutte le specie oggetto della domanda		

		Verificare la completezza (ovvero la presenza) di tutti gli elementi costituenti il Registro di Stalla (Dati anagrafici relativi all'azienda, denominazione della specie animale, date e/o quantità delle movimentazioni)		
	EC4030	Densità degli animali, art. 15 del Reg. CE n. 889/2008 - Carico di bestiame associato al metodo biologico - Controllo in loco del carico UBA / ha/Superficie agricola		
		Calcolare le superfici agricole (al netto delle tare applicate), considerando tutta la SAU aziendale, così come definite dagli ambiti territoriali associati all'operazione. Le superfici dovranno essere conteggiate al netto delle tare. La situazione rilevata sarà quella in essere alla data di presentazione della domanda.		
		Per ciascuna delle specie dichiarate in domanda, conteggiare il numero di animali (per categoria) riportati sui relativi Registri di Stalla; moltiplicando i valori così ottenuti per i coefficienti UBA regionali associati alle specifiche categorie animali, determinare il valore complessivo delle UBA documentate relative al Beneficiario		
		Per ciascuna delle specie dichiarate in domanda, conteggiare il numero di animali (per categoria) presenti in azienda alla data del controllo in loco; moltiplicando i valori così ottenuti per i coefficienti UBA regionali associati alle specifiche categorie animali, determinare il valore complessivo delle UBA effettivamente presenti in azienda		
		Mantenere, in caso di pascolamento, un carico di bestiame non superiore a 2 UBA/ha nelle zone non vulnerabili ai nitrati, 1,4 UBA/ha nelle zone vulnerabili ai nitrati e comunque, in entrambi i casi, non inferiore a 0,25 UBA/ha		
	Azioni correttive associate			
	AZ73	Agricoltura Biologica - Presentazione notifica di variazione, completamento/aggiornamento delle registrazioni.		
11.1.1 e 11.1.2	IC250	Agricoltura Biologica - Avvicendamento Culturale	Documentale, Visivo	Registro delle operazioni colturali, Piano annuale delle produzioni, foto sullo stato dei terreni e sulla coltura praticata
	EC1067	Agricoltura Biologica - Avvicendamento Culturale - Presenza del Piano Annuale delle Produzioni (PAP) - con rappresentazione grafica degli appezzamenti in caso di particelle condivise contemporaneamente tra più colture		
		Verificare la presenza del Piano Annuale delle Produzioni (PAP) in assenza di PAP presente sul SIB, acquisire quello in formato cartaceo rilasciato dall'OdC		
		Verificare la presenza del Registro delle produzioni vegetali per tutti gli anni di impegno		
	EC437	Agricoltura Biologica - Avvicendamenti colturali - Completezza e correttezza del Piano Annuale delle Produzioni (PAP)		
		Verificare la completezza (ovvero la presenza) di tutti gli elementi costituenti il Piano Annuale delle Produzioni (PAP) : Dati anagrafici relativi all'azienda, identificazione degli appezzamenti e loro composizione (particelle catastali costituenti), coltura, indicazione della coltura principale, inizio e fine del ciclo di coltura.		

		Per l'anno oggetto del controllo, verificare la corrispondenza tra quanto riportato sul Piano Annuale delle Produzioni (PAP) per ciascun appezzamento e quanto presente sul terreno o riscontrabile dallo stato dei magazzini o dalla documentazione fiscale (fatture di vendita dei prodotti, fatture dei contoterzisti, ecc.)		
		Acquisire foto georeferenziate per ciascuno degli appezzamenti riportati nel Piano Annuale delle Produzioni (PAP); le foto dovranno consentire di valutare lo stato dei terreni e riconoscere la coltura su di essi praticata		
	EC840	<i>Agricoltura Biologica - Determinazione delle colture principali</i>		
		Anni di impegno non oggetto del controllo in loco - Dalla verifica del Piano di Coltivazione, individuare, per ogni anno di impegno e per ciascuna delle particelle oggetto di impegno, la coltura principale; per coltura principale si intende quella presente sul terreno nel periodo 1 aprile - 9 giugno dell'anno considerato. In tutti i casi previsti, il ciclo di coltivazione della coltura da sovescio ha una durata minima di 70 giorni. Se più colture sono risultate presenti sulla stessa particella catastale in uno dei periodi 1 aprile - 9 giugno, si applica quanto riportato al Passo 2 (di seguito)		
		Anni di impegno non oggetto del controllo in loco - Se in uno dei periodi 1 aprile - 9 giugno, più colture sono risultate presenti sulla stessa particella catastale oggetto di impegno, la coltura principale ad esso relativa sarà quella caratterizzata dalla durata maggiore.		
		Anni di impegno non oggetto del controllo in loco - Per ogni anno di impegno e per ciascuna delle particelle oggetto di impegno, verificare la coerenza delle colture indicate nel Registro delle produzioni vegetali con quelle riportate nel Piano di Coltivazione.		
		Anni di impegno non oggetto del controllo in loco - In caso di differenza tra le colture principali determinate con il Passo 3, sarà cura del tecnico controllore determinare quale sia la coltura principale da considerare per la valutazione del rispetto delle successioni colturali. La determinazione verrà effettuata sulla base di ulteriore documentazione prodotta dall'azienda (documentazione fiscale, Registri di magazzino, ecc.)		
		Anno di impegno oggetto del controllo in loco - La coltura principale verrà fornita dal SIGC sulla base dei controlli svolti mediante telerilevamento ed eventuale verifica di campo		
	EC224	<i>Agricoltura Biologica - Avvicendamenti colturali - Correttezza delle Successioni Colturali</i>		
		Determinazione della coltura principale - Anni di impegno non oggetto del controllo in loco - Dalla verifica del Registro delle produzioni vegetali, individuare, per ogni anno di impegno e per ciascuna delle particelle oggetto di impegno, la coltura principale; per coltura principale si intende quella presente sul terreno nel periodo 1 aprile - 9 giugno dell'anno considerato. Se più colture sono risultate presenti sulla stessa particella catastale in uno dei periodi 1 aprile - 9 giugno, si applica quanto riportato al Passo 2 (di seguito).		
		Determinazione della coltura principale - Anni di impegno non oggetto del controllo in loco - Se in uno dei periodi 1 aprile - 9 giugno, più colture sono risultate presenti sulla stessa particella catastale oggetto di impegno, la coltura principale ad esso relativa sarà quella caratterizzata dalla durata maggiore.		

		Determinazione della coltura principale - Anno di impegno oggetto del controllo in loco - La coltura principale verrà fornita dal SIGC sulla base dei controlli svolti mediante telerilevamento ed eventuale verifica di campo. In tutti i casi previsti, il ciclo di coltivazione della coltura da sovescio ha una durata minima di 70 giorni.		
		Per ogni particella catastale oggetto di impegno verificare che nell'ambito della rotazione quinquennale - in caso di colture seminative, orticole non specializzate e specializzate, sia in pieno campo che in ambiente protetto, la medesima specie è coltivata sulla stessa superficie solo dopo l'avvicinarsi di almeno due cicli colturali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio. Valgono le seguenti deroghe: - i cereali autunno-vernini (ad esempio: frumento tenero e duro, orzo, avena, segale, triticale, farro, ecc.) e il pomodoro in ambiente protetto possono succedere a loro stessi per un massimo di due cicli colturali, che devono essere seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio; - il riso può succedere a se stesso per un massimo di tre cicli, seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o altra coltura da sovescio; - gli ortaggi a foglia a ciclo breve possono succedere a loro stessi al massimo per tre cicli consecutivi, successivamente ai tre cicli segue almeno una coltura da radice/tubero oppure una coltura da sovescio. - le colture da taglio non succedono a se stesse. A fine ciclo colturale, della durata massima di 6 mesi, la coltura da taglio è interrata e seguita da almeno una coltura da radice/tubero oppure da un sovescio. - In tutti i casi previsti, il ciclo di coltivazione della coltura da sovescio ha una durata minima di 70 giorni.		
		In caso di esito negativo del Passo 3, verificare che la successione colturale adottata sia comunque prevista da specifiche disposizioni contenute nei disciplinari regionali		
	Azioni correttive associate			
	AZ24	Reperimento o completamento/aggiornamento del Piano Annuale delle Produzioni (PAP).		

13.3 MISURA 10.1.1 – Pagamenti agro-climatici-ambientali – PRODUZIONE INTEGRATA

COD_MISURA	COD_IMPEGNO	DESC_IMPEGNO	MODALITA_CTR	DOCUMENTAZ_CTR
------------	-------------	--------------	--------------	----------------

10.1.1	IC2033	Agricoltura Integrata - Trattamenti Fitosanitari - Mantenere la coerenza tra le registrazioni e la situazione del magazzino	Documentale, Visivo	Registro delle operazioni colturali, fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari utilizzati
	EC1663	Agricoltura Biologica / Integrata - Trattamenti Fitosanitari - Mantenere la coerenza tra le registrazioni e la situazione del magazzino		
		Dalla verifica del Registro di magazzino, determinare, per ciascun prodotto fitosanitario, le quantità presenti in magazzino alla data iniziale del periodo di riferimento del controllo - giacenza iniziale (A)		
		Dall'analisi della documentazione fiscale (fatture) verificare quali prodotti fitosanitari siano stati acquistati (B) e venduti (C) nel periodo di riferimento del controllo, quindi determinarne le quantità complessive rimaste a carico dell'azienda (D = B - C)		
		Dalla verifica dei trattamenti fitosanitari riportati sul Registro delle Operazioni Colturali (a meno di quelli eseguiti da controterzisti e regolarmente annotati), determinare le quantità complessive utilizzate per ciascun prodotto nel periodo di riferimento del controllo (E).		
		Dalla verifica della presenza di prodotti fitosanitari nel magazzino dei mezzi tecnici (o in altre parti dell'azienda), determinarne le quantità di ciascun prodotto fisicamente presente in azienda (G).		
		Per ciascun prodotto, determinare lo scostamento percentuale tra le quantità utilizzate e quelle dichiarate. Si ha infrazione quando uno di tali valori supera il 10 %, indipendentemente dal segno (H)		
		Il valore percentuale relativo a ciascun prodotto, si ottiene applicando la seguente espressione: $H\% = \text{giacenza di magazzino dichiarata (F)} / \text{giacenza di magazzino rilevata dal controllo in loco (G)} \times 100$; dove $F = (A + D) - E$		
10.1.1	IC4265	Agricoltura Integrata - Fertilizzazione - Mantenere la coerenza tra le registrazioni e la situazione del magazzino	Documentale, visivo	Registro delle operazioni colturali e fatture di acquisto dei prodotti utilizzati
	EC4483	Agricoltura Integrata - Fertilizzazione - Mantenere la coerenza tra le registrazioni e la situazione del magazzino		
		Dalla verifica del Registro di magazzino, determinare, per ciascun prodotto fertilizzante, le quantità presenti in magazzino alla data iniziale del periodo di riferimento del controllo - giacenza iniziale (A)		
		Dall'analisi della documentazione fiscale (fatture) verificare quali prodotti fertilizzanti siano stati acquistati (B) e venduti (C) nel periodo di riferimento del controllo e determinarne le quantità complessive rimaste a carico dell'azienda (D = B - C)		
		Dalla verifica delle operazioni di fertilizzazione riportate sul Registro delle Operazioni Colturali (a meno di quelle eseguite da controterzisti), determinare le quantità complessive utilizzate per ciascun prodotto nel periodo di riferimento del controllo (E)		
		Dalla verifica della presenza di prodotti fertilizzanti nel magazzino dei mezzi tecnici (o in altre parti dell'azienda), determinarne le quantità di ciascun prodotto fisicamente presente in azienda (G)		

		Per ciascun prodotto, determinare lo scostamento percentuale tra le quantità non registrate correttamente e quelle complessivamente utilizzate. Si ha infrazione quando uno di tali valori supera il 20 %, indipendentemente dal segno (H)		
		Il valore dello scostamento percentuale relativo a ciascun prodotto, si ottiene applicando la seguente espressione: $H \% = \text{giacenza di magazzino dichiarata (F)} / \text{giacenza di magazzino rilevata dal controllo in loco (G)} \times 100$; dove $F = (A + D) - E$		
10.1.1	IC240	Agricoltura Integrata - Difesa e controllo delle infestanti	Documentale, Visivo	Registro delle operazioni colturali, fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari utilizzati
	EC204	Agricoltura Integrata - Trattamenti - Utilizzo di prodotti (o loro miscele) non autorizzati per lo specifico tipo di impiego nelle norme di coltura		
		COLTURA - Verificare che i trattamenti fitosanitari eseguiti sulle colture (come riportato sul Registro delle Operazioni Colturali) rispettino i disciplinari di produzione approvati dalla Regione per l'Agricoltura Integrata: compatibilità dei principi attivi contenuti nel prodotto utilizzato con la coltura oggetto del trattamento		
		AVVERSITA' - Verificare che i trattamenti fitosanitari eseguiti sulle colture (come riportato sul Registro delle Operazioni Colturali) rispettino le disposizioni approvate dalla Regione per l'Agricoltura Integrata: compatibilità dei principi attivi contenuti nel prodotto utilizzato con l'avversità oggetto del trattamento		
		COERENZA QUANTITATIVI - verificare che i prodotti fitosanitari utilizzati per i trattamenti riportati sul Registro delle Operazioni Colturali siano coerenti (nome del prodotto, quantità, ecc.) con le registrazioni di magazzino e con la relativa documentazione fiscale		
	EC206	Agricoltura Integrata - Trattamenti - Rispetto delle dosi e delle modalità di applicazione riportate nelle norme di coltura (ove specificamente previsto nel DPI regionale)		
		DOSE - Verificare che i trattamenti fitosanitari eseguiti su ciascuna coltura (come riportato sul Registro delle Operazioni Colturali) rispettino le disposizioni (Norme Tecniche per la specifica coltura) approvate dalla Regione in materia di Agricoltura Integrata: rispetto della dose di prodotto in ciascuno dei trattamenti applicati alla specifica coltura per la specifica avversità		
		APPLICAZIONE - Verificare che i trattamenti fitosanitari eseguiti su ciascuna coltura (come riportato sul Registro delle Operazioni Colturali) rispettino le disposizioni (Norme Tecniche per la specifica coltura) approvate dalla Regione in materia di Agricoltura Integrata: rispetto delle modalità di applicazione del prodotto per la specifica coltura e avversità (fasi fenologiche e tempi di carenza)		
		DILUIZIONE / EROGAZIONE - Verificare che i trattamenti fitosanitari eseguiti su ciascuna coltura (come riportato sul Registro delle Operazioni Colturali) rispettino le disposizioni (Norme Tecniche per la specifica coltura) approvate dalla Regione in materia di Agricoltura Integrata: rispetto dei valori di diluizione / modalità di distribuzione nell'erogazione dei prodotti fitosanitari, qualora questi siano previsti dai DPI per la specifica coltura / avversità		
	EC207	Agricoltura Integrata - Trattamenti - Scelta dei formulati commerciali in base alle frasi di rischio presenti nelle schede tecniche delle colture / avversità		

		FRASI DI RISCHIO - Verificare che i trattamenti fitosanitari eseguiti su ciascuna coltura (come riportato sul Registro delle Operazioni Colturali) rispettino le disposizioni (Norme Tecniche per la specifica coltura) emanate dalla Regione in materia di Agricoltura Integrata: i prodotti fitosanitari utilizzati per ciascuna coltura / avversità, dovranno essere stati scelti in accordo alle frasi di rischio contenute nelle pertinenti schede dei DPI. L'obbligo di dare preferenza alle formulazioni migliori quando della stessa sostanza attiva esistano formulazioni a diversa classe tossicologica con frasi di rischio relative ad effetti cronici sull'uomo (frasi di rischio CLP: H350, H351, H360 e H361; frasi di rischio con il vecchio DPD: R40, R60, R61, R62, R63, R68). Tale vincolo è al momento sospeso e ritornerà in vigore a partire dal 2018.		
	EC208	<i>Agricoltura Integrata - Trattamenti - Rispetto delle soglie di intervento e di altri criteri di intervento vincolanti</i>		
		SOGLIE DI INTERVENTO - Verificare che i trattamenti fitosanitari eseguiti su ciascuna coltura (Registro delle Operazioni Colturali) rispettino le disposizioni (Norme Tecniche per la specifica coltura) approvate dalla Regione in materia di Agricoltura Integrata: i trattamenti fitosanitari dovranno essere eseguiti sulla base dei monitoraggi aziendali delle fitopatie o delle soglie di intervento vincolanti o dei criteri di prevenzione riportati nei DPI in modo da limitare il n° dei trattamenti. In mancanza di specifiche soglie / momenti di intervento, i trattamenti dovranno rispettare le indicazioni riportate sull'etichetta del prodotto utilizzato		
		FASE FENOLOGICA INTERVENTO - Verificare che i trattamenti fitosanitari eseguiti su ciascuna coltura (come riportato sul Registro delle Operazioni Colturali) rispettino le disposizioni (Norme Tecniche per la specifica coltura) approvate dalla Regione in materia di Agricoltura Integrata: i trattamenti fitosanitari non potranno essere eseguiti prima del raggiungimento della fase fenologica di soglia, indicate nelle Norme Tecniche per le specifiche colture / avversità, e riportata nel Registro delle Operazioni. In mancanza di specifiche soglie / momenti di intervento, i trattamenti dovranno rispettare le indicazioni riportate sull'etichetta del prodotto utilizzato		
	EC209	<i>Agricoltura Integrata - Trattamenti - Rispetto del numero complessivo di interventi per singola avversità o per gruppi di avversità</i>		
		N° MINIMO INTERVENTI - Verificare che i trattamenti fitosanitari eseguiti su ciascuna coltura (come riportato sul Registro delle Operazioni Colturali) rispettino le disposizioni (Norme Tecniche per la specifica coltura) approvate dalla Regione in materia di Agricoltura Integrata: il numero complessivo di interventi per la singola avversità - gruppo di avversità / coltura riportati nel Registro delle Operazioni Colturali devono essere non inferiori al numero minimo previsto dalle relative Norme Tecniche.		
		N° MASSIMO INTERVENTI - Verificare che i trattamenti fitosanitari eseguiti su ciascuna coltura (come riportato sul Registro delle Operazioni Colturali) rispettino le disposizioni (Norme Tecniche per la specifica coltura) approvate dalla Regione in materia di Agricoltura Integrata: il numero complessivo di interventi per la singola avversità - gruppo di avversità / coltura riportati nel Registro delle Operazioni Colturali devono essere non superiori al numero massimo previsto dalla relativa Norma Tecnica.		
	EC210	<i>Agricoltura Integrata - Trattamenti - Installazione delle trappole e degli altri sistemi di monitoraggio vincolanti</i>		

		MONITORAGGIO - Verificare che i trattamenti fitosanitari eseguiti su ciascuna coltura (come riportato sul Registro delle Operazioni Colturali) rispettino le disposizioni (Norme Tecniche per la specifica coltura) approvate dalla Regione in materia di Agricoltura Integrata: quando previsto dalle Norme Tecniche per le specifiche colture / avversità, eseguire le attività di monitoraggio circa l'insorgenza delle fitopatie secondo le modalità prescritte (utilizzo di trappole, osservazioni, ecc.)		
		REGISTRAZIONE MONITORAGGI - i risultati delle attività di monitoraggio dovranno essere riportate nell'apposita sezione del registro delle Operazioni Colturali		
10.1.1	IC243	Agricoltura Integrata - Fertilizzazioni	Documentale, Visivo	Registro delle operazioni colturali, Piano di fertilizzazione e documentazione fiscale dei fertilizzanti
	EC 214	Agricoltura Integrata - Fertilizzazione - Piano di Fertilizzazione Aziendale, redatto in conformità ai Disciplinari Regionali - rispetto dei quantitativi massimi previsti.		
		Verificare che le operazioni di fertilizzazione (riportate nel Registro delle Operazioni Colturali) siano state effettuate nelle epoche stabilite dal Piano di Fertilizzazione o, qualora venga adottato il "metodo della dose standard", dal Disciplinare di Produzione per le specifiche colture.		
		Verificare che le operazioni di fertilizzazione delle colture (riportate nel Registro delle Operazioni Colturali) non abbiano superato gli apporti massimi di macroelementi nutritivi (N, P, K) specificati dal piano di fertilizzazione, tenendo anche conto delle riduzioni previste in base alla modalità di somministrazione utilizzata. per i terreni in ZVN, i valori di azoto non possono comunque superare le specifiche prescrizioni (170 Kg/ha), mentre i valori di K e P non possono eccedere quelli stabiliti per le zone ordinarie, dal Piano di Fertilizzazione o dal Disciplinare di Produzione		
	EC 215	Agricoltura Biologica / Integrata - Fertilizzazione - Mantenere la coerenza tra le registrazioni e la situazione del magazzino		
		Dalla verifica del Registro di magazzino, determinare, per ciascun prodotto fertilizzante, le quantità presenti in magazzino alla data iniziale del periodo di riferimento del controllo - giacenza iniziale (A)		
		Dall'analisi della documentazione fiscale (fatture) verificare quali prodotti fertilizzanti siano stati acquistati (B) e venduti (C) nel periodo di riferimento del controllo e determinarne le quantità complessive rimaste a carico dell'azienda (D = B - C)		
		Dalla verifica delle operazioni di fertilizzazione riportate sul Registro delle Operazioni Colturali (a meno di quelle eseguite da controterzisti), determinare le quantità complessive utilizzate per ciascun prodotto nel periodo di riferimento del controllo (E)		
		Dalla verifica della presenza di prodotti fertilizzanti nel magazzino dei mezzi tecnici (o in altre parti dell'azienda), determinarne le quantità di ciascun prodotto fisicamente presente in azienda (G)		
		Per ciascun prodotto, determinare lo scostamento percentuale tra le quantità non registrate correttamente e quelle complessivamente utilizzate. Si ha infrazione quando uno di tali valori supera il 20 %, indipendentemente dal segno (H)		
		Il valore dello scostamento percentuale relativo a ciascun prodotto, si ottiene applicando la seguente espressione: $H \% = \text{giacenza di magazzino dichiarata (F)} / \text{giacenza di magazzino rilevata dal controllo in loco (G)} \times 100$; dove $F = (A + D) - E$		

10.1.1	IC251	Agricoltura Integrata - Scelta varietale e materiale di moltiplicazione	Documentale, Visivo	Registro delle operazioni colturali, fatture di acquisto, certificazioni
	EC230	Utilizzo sementi - Imp. F - utilizzo di varietà autorizzate		
		Verificare che le varietà colturali presenti in campo siano in accordo con quanto riportato sul Registro delle Operazioni Colturali e quanto previsto dalle disposizioni in materia, emanate dalla regione. La Calabria non obbliga ad utilizzate specifiche varietà colturali, ma obbliga solo ad utilizzare varietà certificate e non OGM.		
10.1.1	IC4269	Agricoltura Integrata - Irrigazione	Documentale, visivo	Registro delle operazioni colturali e piano di irrigazione
	EC4488	Agricoltura Integrata - Irrigazione - Obbligo di registrare gli interventi irrigui		
		Verificare la presenza e la completezza delle registrazioni degli interventi irrigui eseguiti sulle coltivazioni praticate nel periodo di controllo e riportate nel Registro delle Operazioni Colturali; gli interventi irrigui comprenderanno le operazioni di adacquamento, i dati pluviometrici, i dati degli strumenti di monitoraggio. in assenza di interventi irrigui, devono essere comunque registrati i dati pluviometrici e/o i dati degli strumenti di monitoraggio		
		In assenza di interventi irrigui, verificare la coerenza agronomica di tale pratica con le coltivazioni praticate dall'azienda nel periodo di controllo e riportate nel Registro delle Operazioni Colturali. NOTA: la mancata irrigazione di colture tipicamente irrigue, presenti in campo o sul Registro delle Operazioni Colturali, dovrà essere opportunamente giustificata		
		In assenza di interventi irrigui, verificare la coerenza agronomica di tale pratica con le produzioni aziendali riportate nel registro delle Operazioni Colturali o riscontrate nei magazzini / silos, tenendo conto anche delle registrazioni di magazzino e della documentazione fiscale prodotta dall'azienda. in assenza di interventi irrigui, la presenza in magazzino di colture tipicamente irrigue dovrà essere opportunamente giustificata		
	EC4490	Agricoltura Integrata - Irrigazione - Divieto dell'utilizzo dell'irrigazione per scorrimento o sommersione		
		Per mezzo della verifica delle sistemazioni superficiali dei terreni, valutare se venga rispettato, o meno, il divieto di fare ricorso all'irrigazione per sommersione (fatta eccezione per il riso) o per scorrimento nei nuovi impianti frutticoli e per le colture indicate nei singoli DPI. L'irrigazione per scorrimento è consentita nel caso di consorzi operanti con turni irrigui che non garantiscono continuità di fornitura. In caso di irrigazione per scorrimento devono essere rispettate le condizioni di utilizzo riportate nei successivi passi		
		In caso di irrigazione per scorrimento, verificare che gli interventi di irrigazione siano stati attuati in accordo alle deroghe riportate nel disciplinare di produzione		
10.1.1	IC304	Gestione del suolo - Colture Erbacee su terreni con pendenza > o = 10% e < o = 30% - Obbligo di eseguire lavorazioni minime e di realizzare solchi acquai	Documentale, Visivo	Registro operazioni colturali e foto sullo stato dei terreni
	EC436	Presenza, completezza ed aggiornamento del: A) Registro delle Operazioni Colturali per la gestione del suolo (misure per la prevenzione dell'erosione)		
		Verificare la presenza del Registro delle Operazioni Colturali		

		Verificare la completezza (ovvero della presenza) di tutti gli elementi costituenti il Registro delle Operazioni Colturali (Dati anagrafici relativi all'azienda, denominazione della coltura oggetto delle operazioni e sua estensione espressa in ha, data di esecuzione delle operazioni e loro descrizione)		
		Verificare che il Registro riporti, per ciascuna coltura, le principali lavorazioni del terreno connesse al rispetto dell'impegno (aratura, semina su sodo, minima lavorazione, ecc.), specificandone anche la data di esecuzione.		
		Nel caso dell'utilizzo di sementi, in aggiunta a quanto precedentemente richiesto, verificare che sia stato indicato il tipo di semente, il produttore e la quantità utilizzata (espressa in quintali)		
		Verifica dell'aggiornamento delle registrazioni entro i termini previsti		
		In caso di violazione, determinare il valore % della superficie oggetto di infrazione		
	EC286	Terreni con pendenza compresa > o = 10% e < o = 30%- Colture Erbacee - Obbligo di eseguire lavorazioni minime e di realizzare solchi acquai		
		verificare se l'azienda beneficiaria conduce terreni (particelle catastali) con pendenza > o = 10% e < o = 30% e coltivati con colture erbacee		
		Se la verifica di cui al Passo 1 è soddisfatta, verificare che per i terreni in oggetto, siano stati previsti solchi acquai temporanei, distanziati tra loro per non più di 60 metri.		
		Acquisire foto georeferenziate dalle quali sia possibile verificare lo stato dei terreni		
		Se la verifica di cui al Passo 2 non è soddisfatta, ma i terreni in oggetto si trovano in particolari situazioni geopedologiche o di frammentazione fondiaria tali da non consentire la pratica dei solchi acquai, verificare che, per tali terreni, siano state previste sistemazioni permanenti, quali siepi o fossi, realizzati seguendo le curve di livello o, in alternativa, sistemazioni temporanee quali fasce inerbite di larghezza non minore di 1,5 metri, distanti tra loro non più di 30 metri		
		Se le verifiche di cui al Passo 2 non sono soddisfatte, e non si è in presenza delle particolari situazioni geopedologiche o di frammentazione fondiaria di cui al Passo 4, verificare se sono state riportate sul Registro delle Operazioni Colturali le attività eseguite per la predisposizione dei solchi acquai o delle fasce inerbite		
		Se la verifica di cui al Passo 5 è soddisfatta, verificare che la data di esecuzione delle opere temporanee di mitigazione dell'erosione, riportata sul registro delle Operazioni Colturali, sia coerente con lo stato attuale dei terreni		
	Azioni correttive associate			
	AZ40	Reperimento o completamento/aggiornamento del Registro delle operazioni colturali		
10.1.1	IC306	Gestione del Suolo - Colture Erbacee su terreni con pendenza > o = al 30% - Obbligo di eseguire lavorazioni minime	Documentale, Visivo	Registro operazioni colturali e foto sullo stato dei terreni
	EC288	Terreni con pendenza > o = al 30% - Colture Erbacee - Obbligo di eseguire idonee lavorazioni suolo (minima lavorazione, semina su sodo, scarificazione)		
		1 verificare se l'azienda beneficiaria conduce terreni (particelle catastali) con pendenza uguale o superiore al 30% e coltivati con colture erbacee. se l'azienda non conduce terreni con pendenza uguale o maggiore del 30%, le successive verifiche non si applicano		

		2	Se la verifica di cui al Passo 1 è soddisfatta, verificare che, per i terreni in oggetto, le operazioni di lavorazione del suolo, riportate sul Registro delle Operazioni Colturali, risultino essere state eseguite con una delle seguenti tecniche: minima lavorazione, semina su sodo, scarificazione		
	EC289		Terreni con pendenza > o = al 30% - Colture Erbacee - Assenza di segni di erosione		
		1	verificare se l'azienda beneficiaria conduce terreni (particelle catastali) con pendenza uguale o superiore al 30% e coltivati con colture erbacee. se l'azienda non conduce terreni con pendenza uguale o maggiore del 30%, le successive verifiche non si applicano		
		2	Se la verifica di cui al Passo 1 è soddisfatta, verificare che per i terreni (colture) in oggetto non risultino presenti segni di erosione. In caso di erosione, valutare se questa è dovuta ad incuria o ad eventi particolari la cui responsabilità non sia attribuibile al beneficiario.		
		3	Acquisire foto georeferenziate dalle quali sia possibile verificare lo stato dei terreni		
	EC778		Presenza, completezza ed aggiornamento del Registro delle Operazioni Colturali per la gestione del suolo (misure per la prevenzione dell'erosione) - colture erbacee		
		1	Verificare la presenza del Registro delle Operazioni Colturali		
		2	Verificare la completezza (ovvero della presenza) di tutti gli elementi costituenti il Registro delle Operazioni Colturali (Dati anagrafici relativi all'azienda, denominazione della coltura oggetto delle operazioni e sua estensione espressa in ha, data di esecuzione delle operazioni e loro descrizione)		
		3	Verificare che il Registro riporti, per ciascuna coltura, le principali lavorazioni del terreno connesse al rispetto dell'impegno (aratura, semina su sodo, minima lavorazione, ecc.), specificandone anche la data di esecuzione		
		4	Verifica dell'aggiornamento delle registrazioni entro i termini previsti		
	Azioni correttive associate				
	AZ40		Reperimento o completamento/aggiornamento del Registro delle operazioni colturali		
10.1.1	IC309		Gestione del suolo - Terreni con pendenza > o = al 30% - Colture arboree - Obbligo di eseguire idonee lavorazioni del terreno (lavorazioni puntuali o inerbimento tra i filari)	Documentale, Visivo	Registro operazioni colturali e foto sullo stato dei terreni
	EC890		Inerbimento tra i filari - Mantenere la coerenza tra le registrazioni delle operazioni di semina e la situazione del magazzino		
		1	Verificare la modalità di inerbimento, naturale o tramite semina. Nel caso di inerbimento naturale non si applicano i passi successivi.		
		2	Dalla verifica della contabilità aziendale (fatture) determinare i quantitativi di sementi acquistate o vendute (autoprodotte) nell'anno oggetto del controllo e nei due anni precedenti. La fattura di acquisto delle sementi utilizzate per le operazioni di inerbimento può essere sostituita da quella di un contoterzista quando quest'ultimo abbia non solo eseguito l'operazione di semina, ma abbia anche fornito la semente utilizzata		

	3	Qualora per l'inerbimento tra i filari siano state utilizzate sementi autoprodotte, dalla verifica del Registro delle Operazioni Colturali determinare le quantità prodotte, per tipo di semente e specie, nell'anno oggetto del controllo e nei due anni precedenti; dovranno quindi essere presenti le registrazioni delle operazioni di semina e raccolta della semente, complete di data di semina e raccolta, tipo di semente (specie / varietà), quantità raccolta (espressa in Kg)		
	4	Dalla verifica delle operazioni di semina tra i filari riportate sul Registro delle Operazioni Colturali, determinare le quantità complessivamente utilizzate per ciascuna specie e varietà di semente, nell'anno oggetto del controllo e nei due anni precedenti		
	5	Dalla verifica della presenza di sementi nel magazzino dei mezzi tecnici (o in altre parti dell'azienda), determinare le quantità di ciascuna specie e varietà di sementi, utilizzate per l'inerbimento tra i filari, presenti in azienda al momento del controllo		
	6	Per ciascun tipo di semente (specie / varietà), determinare lo scostamento percentuale tra le quantità utilizzate e quelle dichiarate. Si ha infrazione quando uno di tali valori supera il 10 % (indipendentemente dal segno)		
	7	Il valore dello scostamento percentuale relativo a ciascun tipo di semente (specie / varietà), si ottiene applicando la seguente espressione: $Q\% = [(\text{Passo 1} + \text{Passo 2} - \text{Passo 4}) / (\text{Passo 3} - 1)] * 100$		
	EC423	Colture Arboree su terreni con pendenza > 0 = al 30% - Nuovi impianti - obbligo di eseguire lavorazioni minime		
	1	verificare se l'azienda beneficiaria conduce terreni (particelle catastali) con pendenza uguale o superiore al 30% e coltivati con colture arboree		
	2	Se la verifica di cui al Passo 1 è soddisfatta, verificare se sui terreni in oggetto sono state impiantate nuove colture arboree. se sui terreni in oggetto NON sono state impiantate nuove colture arboree, il presente Elemento di Controllo non si applica		
	3	Se la verifica di cui al Passo 2 è soddisfatta, verificare se sui terreni in oggetto le lavorazioni siano state limitate all'asportazione dei residui dell'impianto arboreo precedente e a lavorazioni puntuali		
	4	Se la verifica di cui al Passo 2 è soddisfatta, verificare se sul Registro delle Operazioni Colturali siano state riportate le relative operazioni di espianto, lavorazioni del terreno e re-impianto		
	5	Verificare che siano state allegate al fascicolo di controllo (in forma elettronica) le foto comprovanti la situazione rilevata in azienda (stato dei terreni); le foto dei terreni dovranno risultare georeferenziate		
	6	Verificare che l'aggiornamento del Registro delle Operazioni Colturali, sia avvenuto entro i 30 giorni successivi all'operazione		
	EC424	Colture Arboree su terreni con pendenza > 0 = al 30% - Gestione ordinaria - Obbligo di effettuare l'inerbimento tra i filari		
	1	verificare se l'azienda beneficiaria conduce terreni (particelle catastali) con pendenza uguale o superiore al 30% e regolarmente coltivati con colture arboree. se la condizione non è verificata, i successivi passi non si applicano		
	2	Se la verifica di cui al Passo 1 è soddisfatta, verificare che nei terreni in oggetto le porzioni di terreno presenti tra i filari risultino uniformemente inerbite		
	3	Acquisire foto georeferenziate dalle quali sia possibile verificare lo stato dei terreni		

		4	Se la verifica di cui al Passo 2 non è soddisfatta, verificare che siano state riportate sul Registro delle Operazioni Colturali, per ciascuna coltura arborea, le operazioni di "semina tra i filari" specificandone la data di esecuzione, la semente utilizzata (specie / varietà), il fornitore della semente e la quantità utilizzata (espressa in Kg)		
		5	Se la verifica di cui al Passo 4 è soddisfatta, verificare che la data di esecuzione della semina dei terreni coinvolti, così come riportata nel Registro delle Operazioni Colturali, sia antecedente a quella del controllo in loco, per un tempo tuttavia non eccedente quello necessario alla germinazione della coperutra erbosa (tipicamente 1 mese)		
		6	Verificare che l'aggiornamento del Registro delle Operazioni Colturali, sia avvenuto entro i 30 giorni successivi all'operazione		
10.1.1	IC2457		Agricoltura Integrata - Avvicendamento Culturale	Documentale, Visivo	Piano di coltivazione e registro delle operazioni colturali
	EC2731		Agricoltura Integrata - Avvicendamento Culturale - Presenza del Piano di Coltivazione - con rappresentazione grafica degli appezzamenti in caso di particelle condivise contemporaneamente tra più colture		
			Verificare la presenza del Piano di Coltivazione, in assenza del Piano di Coltivazione presente sul SIAN, acquisire quello in formato cartaceo reso disponibile dall'azienda.		
			Verificare la presenza del Registro delle Operazioni Colturali per tutti gli anni di impegno		
	EC2732		Agricoltura Integrata - Avvicendamenti colturali - Completezza e correttezza del Piano di Coltivazione		
			Verificare la completezza (ovvero la presenza) di tutti gli elementi costituenti il Piano di Coltivazione : Dati anagrafici relativi all'azienda, identificazione degli appezzamenti e loro composizione (particelle catastali costituenti), coltura, indicazione della coltura principale, inizio e fine del ciclo di coltura.		
			Per l'anno oggetto del controllo, verificare la corrispondenza tra quanto riportato sul Piano di Coltivazione per ciascun appezzamento e quanto presente sul terreno o riscontrabile dallo stato dei magazzini o dalla documentazione fiscale (fatture di vendita dei prodotti, fatture dei controterzisti, ecc.)		
			acquisire foto georeferenziate per ciascuno degli appezzamenti riportati nel Piano di Coltivazione; le foto dovranno consentire di valutare lo stato dei terreni e riconoscere la coltura su di essi praticata		
	EC2733		Anni di impegno non oggetto del controllo in loco - Dalla verifica del Piano di Coltivazione, individuare, per ogni anno di impegno e per ciascuna delle particelle oggetto di impegno, la coltura principale; per coltura principale si intende quella presente sul terreno nel periodo 1 aprile - 9 giugno dell'anno considerato. In tutti i casi previsti, il ciclo di coltivazione della coltura da sovescio ha una durata minima di 70 giorni. Se più colture sono risultate presenti sulla stessa particella catastale in uno dei periodi 1aprile - 9 giugno, si applica quanto riportato al Passo 2 (successivo)		
			Anni di impegno non oggetto del controllo in loco - Se in uno dei periodi 1aprile - 9 giugno, più colture sono risultate presenti sulla stessa particella catastale oggetto di impegno, la coltura principale ad esso relativa sarà quella caratterizzata dalla durata maggiore.		
			Anni di impegno non oggetto del controllo in loco - Per ogni anno di impegno e per ciascuna delle particelle oggetto di impegno, verificare la coerenza delle colture indicate nel Registro delle Operazioni Colturali con quelle riportate nel Piano di Coltivazione.		

		Anni di impegno non oggetto del controllo in loco - In caso di differenza tra le colture principali determinate con il Passo 3, sarà cura del tecnico controllore determinare quale sia la coltura principale da considerare per la valutazione del rispetto delle successioni colturali. La determinazione verrà effettuata sulla base di ulteriore documentazione prodotta dall'azienda (documentazione fiscale, Registri di magazzino, ecc.)		
		Anno di impegno oggetto del controllo in loco - La coltura principale verrà fornita dal SIGC sulla base dei controlli svolti mediante telerilevamento ed eventuale verifica di campo		
	EC2734	Agricoltura Integrata - Avvicendamenti colturali - Correttezza delle Successioni Colturali		
		Determinazione della coltura principale - Anni di impegno non oggetto del controllo in loco - Dalla verifica del Registro delle Operazioni Colturali, individuare, per ogni anno di impegno e per ciascuna delle particelle oggetto di impegno, la coltura principale; per coltura principale si intende quella presente sul terreno nel periodo 1aprile - 9 giugno dell'anno considerato. Se più colture sono risultate presenti sulla stessa particella catastale in uno dei periodi 1aprile - 9 giugno, si applica quanto riportato al Passo 2 (seguinte)		
		Determinazione della coltura principale - Anni di impegno non oggetto del controllo in loco - Se in uno dei periodi 1aprile - 9 giugno, più colture sono risultate presenti sulla stessa particella catastale oggetto di impegno, la coltura principale ad esso relativa sarà quella caratterizzata dalla durata maggiore.		
		Determinazione della coltura principale - Anno di impegno oggetto del controllo in loco - La coltura principale verrà fornita dal SIGC sulla base dei controlli svolti mediante telerilevamento ed eventuale verifica di campo In tutti i casi previsti, il ciclo di coltivazione della coltura da sovescio ha una durata minima di 70 giorni.		
		Per ogni particella catastale oggetto di impegno verificare che le aziende hanno adottato un avvicendamento quinquennale che comprenda almeno tre colture e preveda al massimo un ristoppio per ogni coltura. Le Regioni individuano gli areali e le casistiche per le quali il criterio generale di avvicendamento risulti incompatibile con gli assetti colturali e/o organizzativi aziendali, consentendo di ricorrere a un modello di successione che: - nel quinquennio preveda due colture e al massimo un ristoppio per coltura; è possibile avere due ristoppi della stessa coltura a condizione che la coltura inserita tra i due ristoppi sia di una famiglia botanica diversa. La coltura inserita tra i due ristoppi può essere sostituita con un anno di riposo del terreno (maggese). Valgono tutte le condizioni specifiche definite in dettaglio dalle Linee Guida nazionali di Produzione Integrata		
		In caso di esito negativo del Passo 3, verificare che la successione colturale adottata sia comunque prevista da specifiche disposizioni contenute nelle Linee Guida nazionali di Produzione Integrata.		
	Azioni correttive associate			
	AZ50	Reperimento o completamento/aggiornamento del Piano di Coltivazione.		
10.1.1	IC4263	IMP.01 - Impegno, per le colture arboree, di inerbimento dell'interfila nel periodo autunno invernale	Documentale, visivo	Registro delle operazioni colturali
	EC4480	Verificare che, per le colture arboree, ci sia l'inerbimento dell'interfila nel periodo autunno-invernale		

10.1.1	IC4271	IMP.06 - Difesa integrata (volontaria)	Documentale, Visivo	Registro delle operazioni colturali, fatture di acquisto dei prodotti
	EC210	Agricoltura Integrata - Trattamenti - Installazione delle trappole e degli altri sistemi di monitoraggio vincolanti		
		MONITORAGGIO - Verificare che i trattamenti fitosanitari eseguiti su ciascuna coltura (come riportato sul Registro delle Operazioni Colturali) rispettino le disposizioni (Norme Tecniche per la specifica coltura) approvate dalla Regione in materia di Agricoltura Integrata: quando previsto dalle Norme Tecniche per le specifiche colture / avversità, eseguire le attività di monitoraggio circa l'insorgenza delle fitopatie secondo le modalità prescritte (utilizzo di trappole, osservazioni, ecc.)		
		REGISTRAZIONE MONITORAGGI - i risultati delle attività di monitoraggio dovranno essere riportate nell'apposita sezione del registro delle Operazioni Colturali		
	EC209	Agricoltura Integrata - Trattamenti - Rispetto del numero complessivo di interventi per singola avversità o per gruppi di avversità		
		N° MINIMO INTERVENTI - Verificare che i trattamenti fitosanitari eseguiti su ciascuna coltura (come riportato sul Registro delle Operazioni Colturali) rispettino le disposizioni (Norme Tecniche per la specifica coltura) approvate dalla Regione in materia di Agricoltura Integrata: il numero complessivo di interventi per la singola avversità - gruppo di avversità / coltura riportati nel Registro delle Operazioni Colturali devono essere non inferiori al numero minimo previsto dalle relative Norme Tecniche.		
		N° MASSIMO INTERVENTI - Verificare che i trattamenti fitosanitari eseguiti su ciascuna coltura (come riportato sul Registro delle Operazioni Colturali) rispettino le disposizioni (Norme Tecniche per la specifica coltura) approvate dalla Regione in materia di Agricoltura Integrata: il numero complessivo di interventi per la singola avversità - gruppo di avversità / coltura riportati nel Registro delle Operazioni Colturali devono essere non superiori al numero massimo previsto dalla relativa Norma Tecnica.		
	EC208	Agricoltura Integrata - Trattamenti - Rispetto delle soglie di intervento e di altri criteri di intervento vincolanti		
		SOGLIE DI INTERVENTO - Verificare che i trattamenti fitosanitari eseguiti su ciascuna coltura (Registro delle Operazioni Colturali) rispettino le disposizioni (Norme Tecniche per la specifica coltura) approvate dalla Regione in materia di Agricoltura Integrata: i trattamenti fitosanitari dovranno essere eseguiti sulla base dei monitoraggi aziendali delle fitopatie o delle soglie di intervento vincolanti o dei criteri di prevenzione riportati nei DPI in modo da limitare il n° dei trattamenti		
		FASE FENOLOGICA INTERVENTO - Verificare che i trattamenti fitosanitari eseguiti su ciascuna coltura (come riportato sul Registro delle Operazioni Colturali) rispettino le disposizioni (Norme Tecniche per la specifica coltura) approvate dalla Regione in materia di Agricoltura Integrata: i trattamenti fitosanitari non potranno essere eseguiti prima del raggiungimento della fase fenologica di soglia, indicate nelle Norme Tecniche per le specifiche colture / avversità, e riportata nel Registro delle Operazioni		
	EC207	Agricoltura Integrata - Trattamenti - Scelta dei formulati commerciali in base alle frasi di rischio presenti nelle schede tecniche delle colture / avversità		

		FRASI DI RISCHIO - Verificare che i trattamenti fitosanitari eseguiti su ciascuna coltura (come riportato sul Registro delle Operazioni Colturali) rispettino le disposizioni (Norme Tecniche per la specifica coltura) emanate dalla Regione in materia di Agricoltura Integrata: i prodotti fitosanitari utilizzati per ciascuna coltura / avversità, dovranno essere stati scelti in accordo alle frasi di rischio contenute nelle pertinenti schede dei DPI . OBBLIGO SOSPESO DAL DPI della Ciabria fino al 2018		
	EC206	Agricoltura Integrata - Trattamenti - Rispetto delle dosi e delle modalità di applicazione riportate nelle norme di coltura (ove specificamente previsto nel DPI regionale)		
		DOSE - Verificare che i trattamenti fitosanitari eseguiti su ciascuna coltura (come riportato sul Registro delle Operazioni Colturali) rispettino le disposizioni (Norme Tecniche per la specifica coltura) approvate dalla Regione in materia di Agricoltura Integrata: rispetto della dose di prodotto in ciascuno dei trattamenti applicati alla specifica coltura per la specifica avversità		
		APPLICAZIONE - Verificare che i trattamenti fitosanitari eseguiti su ciascuna coltura (come riportato sul Registro delle Operazioni Colturali) rispettino le disposizioni (Norme Tecniche per la specifica coltura) approvate dalla Regione in materia di Agricoltura Integrata: rispetto delle modalità di applicazione del prodotto per la specifica coltura e avversità (fasi fenologiche e tempi di carenza)		
		DILUIZIONE / EROGAZIONE - Verificare che i trattamenti fitosanitari eseguiti su ciascuna coltura (come riportato sul Registro delle Operazioni Colturali) rispettino le disposizioni (Norme Tecniche per la specifica coltura) approvate dalla Regione in materia di Agricoltura Integrata: rispetto dei valori di diluizione / modalità di distribuzione nell'erogazione dei prodotti fitosanitari, qualora questi siano previsti dai DPI per la specifica coltura / avversità		
	EC205	Agricoltura Integrata - Trattamenti - Imp. C - Rispetto del numero massimo di interventi previsti per coltura / avversità e sostanza o gruppi di sostanze attive		
		N° INTERVENTI - Verificare che i trattamenti fitosanitari eseguiti su ciascuna coltura (come riportato sul Registro delle Operazioni Colturali) rispettino le disposizioni (Norme Tecniche per la specifica coltura) emanate dalla Regione in materia di Agricoltura Integrata: rispetto del numero di interventi previsti sulla specifica coltura e avversità, per sostanza o gruppo di sostanze attive		
	EC204	Agricoltura Integrata - Trattamenti - Utilizzo di prodotti (o loro miscele) non autorizzati per lo specifico tipo di impiego nelle norme di coltura		
		COLTURA - Verificare che i trattamenti fitosanitari eseguiti sulle colture (come riportato sul Registro delle Operazioni Colturali) rispettino i disciplinari di produzione approvati dalla Regione per l'Agricoltura Integrata: compatibilità dei principi attivi contenuti nel prodotto utilizzato con la coltura oggetto del trattamento		
		AVVERSITA' - Verificare che i trattamenti fitosanitari eseguiti sulle colture (come riportato sul Registro delle Operazioni Colturali) rispettino le disposizioni approvate dalla Regione per l'Agricoltura Integrata: compatibilità dei principi attivi contenuti nel prodotto utilizzato con l'avversità oggetto del trattamento		
		COERENZA QUANTITATIVI - verificare che i prodotti fitosanitari utilizzati per i trattamenti riportati sul Registro delle Operazioni Colturali siano coerenti (nome del prodotto, quantità, ecc.) con le registrazioni di magazzino e con la relativa documentazione fiscale		

10.1.1	IC2456	Agricoltura Integrata - Disposizioni in merito alla presenza e correttezza della documentazione e dei registri aziendali	Documentale, Visivo	Registro delle operazioni colturali, Fatture di acquisto dei prodotti utilizzati, documentazione fiscale, analisi del terreno, Piano di fertilizzazioni
	EC2635	Presenza, completezza e aggiornamento del Registro delle Operazioni Colturali		
		Verificare la presenza del Registro delle Operazioni Colturali		
		Verificare la completezza (ovvero della presenza) di tutti gli elementi costituenti il Registro delle Operazioni Colturali (Dati anagrafici relativi all'azienda, denominazione della coltura oggetto delle operazioni e sua estensione espressa in ha, data di esecuzione delle operazioni e loro descrizione)		
		Verificare che il Registro riporti, per ciascuna coltura, le relative fasi fenologiche e le principali lavorazioni del terreno.		
		Verificare che nel caso di trattamenti fitosanitari, in aggiunta a quanto precedentemente richiesto, siano state indicate l'avversità trattata, il prodotto e la relativa quantità utilizzata (espressa in Kg o litri)		
		Nel caso di fertilizzazioni, in aggiunta a quanto precedentemente richiesto, verificare che sia stato indicato il prodotto utilizzato e la relativa quantità.		
		Nel caso dell'utilizzo di sementi, in aggiunta a quanto precedentemente richiesto, verificare che sia stato indicato il tipo di semente, il produttore e la quantità utilizzata (espressa in quintali)		
		Verifica dell'aggiornamento delle registrazioni entro i termini previsti		
	EC213	Presenza, completezza ed aggiornamento dei Registri di magazzino.		
		Verificare la presenza delle schede di magazzino per i fitofarmaci; dovrà essere presente una specifica scheda per ciascuno dei prodotti utilizzati (come si evince dal Registro delle produzioni vegetali) o presenti in magazzino		
		Verificare la presenza delle schede di magazzino per i fertilizzanti; dovrà essere presente una specifica scheda per ciascuno dei prodotti utilizzati (come si evince dal Registro delle produzioni vegetali) o presenti in magazzino		
		Verificare la completezza delle schede di magazzino per i fitofarmaci. Ciascuna scheda dovrà riportare in testata: il nome commerciale del prodotto, i suoi principi attivi, il n° di registrazione e la ditta produttrice. Ciascuna scheda dovrà elencare le operazioni di carico e scarico eseguite: data dell'operazione, giacenza iniziale [kg o l], quantità acquistata [kg o l], quantità utilizzata [kg o l], giacenza finale [kg o l], n° della fattura		
		Verificare la completezza delle schede di magazzino per i fertilizzanti. Ciascuna scheda dovrà riportare in testata: il nome commerciale del prodotto, il suo titolo e la ditta produttrice. Ciascuna scheda dovrà elencare le operazioni di carico e scarico eseguite: data dell'operazione, giacenza iniziale [q.Li], quantità acquistata [q.Li], quantità utilizzata [q.Li], giacenza finale [q.Li], n° della fattura		
	EC212	Presenza, completezza ed aggiornamento della Documentazione fiscale		

		Verificare la presenza delle fatture di acquisto dei mezzi tecnici (prodotti fitosanitari o ammendanti o fertilizzanti) riportati sul Registro delle Produzioni Vegetali o presenti in magazzino: la fattura di acquisto dei mezzi tecnici può essere sostituita da quella di un contoterzista quando quest'ultimo abbia non solo eseguito la specifica operazione agronomica, ma anche fornito il prodotto utilizzato. In tal caso la fattura del contoterzista dovrà riportare anche l'indicazione dei prodotti forniti e delle quantità complessivamente erogate, riportando in allegato il dettaglio delle operazioni che hanno interessato ciascun appezzamento		
		Verificare che le fatture di acquisto dei mezzi tecnici siano intestate all'azienda		
		Verificare che le fatture di acquisto dei mezzi tecnici vengano conservate per tutta la durata dell'impegno; verificare quindi che siano disponibili anche quelle relative agli anni di impegno precedenti.		
	EC200	Presenza, completezza ed aggiornamento delle Analisi del terreno (di base)		
		Verificare la presenza delle analisi di base del terreno, che prevedano l'effettuazione di almeno un'analisi per ciascuna area omogenea dal punto di vista pedologico ed agronomico		
		Verificare la completezza (ovvero della presenza) di tutti i parametri previsti dalle disposizioni regionali per le analisi di base		
		Verificare che l'esecuzione delle analisi di base sia stata eseguita entro i termini previsti dalle disposizioni regionali		
	EC201	Presenza, completezza ed aggiornamento del Piano di fertilizzazione		
		Verificare la presenza del Piano di Fertilizzazione Aziendale, redatto da un tecnico specializzato in campo agrario (laureato in campo agrario, perito agrario, ecc.)		
		Verificare la completezza (ovvero della presenza) delle informazioni contenute nel Piano di Fertilizzazione Aziendale: quantitativi max dei macro elementi nutritivi distribuibili annualmente per coltura o per ciclo colturale		
	Azioni correttive associate			
	AZ38	Reperimento o completamento/aggiornamento dei Registri di magazzino		
	AZ39	Reperimento o completamento/aggiornamento della Documentazione fiscale		
	AZ49	Reperimento o completamento/aggiornamento del Piano di Fertilizzazione		
	AZ48	Reperimento o completamento/aggiornamento delle Analisi del Terreno		
	AZ40	Reperimento o completamento/aggiornamento del Registro delle Operazioni Colturali		
	IC4314	IMP.08 - Acquisizione certificazione di regolare taratura macchine distributrici prodotti fitosanitari	Documentale, visivo	Certificato di taratura/regolazione
	EC4526	Acquisizione certificazione di regolare taratura macchine distributrici prodotti fitosanitari		
		Verificare che tutti i trattamenti fitosanitari siano eseguiti durante il periodo di impegno con attrezzature dotate di idoneo certificato di avvenuta taratura/regolazione		
		Verificare che il certificato di cui al Passo 1 sia in corso di validità e che sia stato rilasciato da uno dei centri prova autorizzati dalla Regione. Si ha violazione in caso di superfici trattate con attrezzature non dotate di idoneo certificato di taratura/regolazione o con certificato non valido o scaduto		

13.4 MISURA 10.1.2 – Pagamenti agro-climatici-ambientali – COLTURE PERMANENTI IN AREE AD ALTA VULNERABILITA' AMBIENTALE

COD_MISURA	COD_IMPEGNO	DESC_IMPEGNO	MODALITA_CTR	DOCUMENTAZ_CTR
10.1.2	IC9640	Per le colture arboree: Inerbimento durante tutto l'anno con specie erbacee spontanee e senza operazioni colturali di semina.	Documentale,Visivo	Registro delle operazioni colturali (per verificare coerenza con l'impegno), Foto
	EC9564	Inerbimento durante tutto l'anno con specie erbacee spontanee e senza operazioni colturali di semina.		
		Verificare l'inerbimento durante tutto l'anno con specie erbacee spontanee e senza operazioni colturali di semina.		
	EC9566	Divieto di lavorazioni meccaniche al suolo.		
		Verificare l'assenza di lavorazioni meccaniche al suolo. Sono consentite esclusivamente lavorazioni localizzate al colletto delle piante arboree.		
10.1.2	IC9655	Controllo delle infestanti esclusivamente con mezzi meccanici (falciatura, trinciatura, decespugliamento) con divieto di utilizzo di diserbo chimico su tutta la superficie a colture arboree.	Documentale, visivo	Registro delle operazioni colturali (per verificare coerenza con l'impegno), Foto
	EC9582	EC9582 Controllo delle infestanti esclusivamente con mezzi meccanici (falciatura, trinciatura, decespugliamento) con divieto di utilizzo del diserbo chimico su tutta la superficie a colture arboree.		
		Verificare che il controllo delle infestanti sia effettuato esclusivamente con mezzi meccanici (falciatura, trinciatura, decespugliamento) escludendo il diserbo chimico su tutta la superficie a coltivazioni arboree. ECCEZIONE: Striscia perimetrale dei corpi aziendali, larga almeno 3 metri, in cui è obbligatoria la lavorazione meccanica con la completa eliminazione della vegetazione arbustiva ed erbacea con lo scopo di prevenire gli incendi.		

13.5 MISURA 10.1.3 – Pagamenti agro-climatici-ambientali – Preservazione della biodiversità – Colture a perdere

COD_MISURA	COD_IMPEGNO	DESC_IMPEGNO	MODALITA_CTR	DOCUMENTAZ_CTR
10.1.3	IC9659	Coltivare annualmente almeno una coltura a scelta tra gli erbai e le colture cerealicole, anche in consociazione, utilizzando per ciascuna di esse una densità di semina pari al 40% di quella utilizzata nella coltivazione a scopi produttivi.	Documentale, Visivo	Registro delle operazioni colturali (per verificare coerenza con impegno)
	EC9586	<i>Coltivare annualmente almeno una coltura a scelta tra gli erbai e le colture cerealicole, anche in consociazione, utilizzando per ciascuna di esse una densità di semina pari al 40% di quella utilizzata nella coltivazione a scopi produttivi.</i>		
10.1.3	IC9661	Divieto di impiego di fertilizzanti, diserbanti e fitofarmaci.	Documentale, visivo	Registro delle operazioni colturali (per verificare coerenza con l'impegno)
	EC9588	Divieto di impiego di fertilizzanti, diserbanti e fitofarmaci.		
		Verifica documentale (registri e fatture) e fisica (magazzini) dell'uso ed acquisto di fertilizzanti, diserbanti e fitofarmaci		
		Verifica dello stato dei terreni al fine di accertare la presenza di effetti diretti ed indiretti riconducibili all'avvenuto utilizzo di fertilizzanti, diserbanti e fitofarmaci		
10.1.3	IC10727	Impegni sulle colture a perdere.	Documentale, visivo	Registro delle operazioni colturali (per verificare coerenza con l'impegno)
	EC10926	Impegni sulle colture a perdere.		
		La coltura deve essere lasciata a disposizione della fauna almeno fino a 3-5 mesi oltre la data di raccolta abituale giugno-luglio); per i cereali autunno-vernini è ammesso l'abbattimento di un terzo delle file per rendere disponibile la granaglia, entro il termine di fine ottobre oltre il quale il seme non è più appetibile (marcescenza e/o germinazione), per i cereali a semina primaverile (per es. Mais, sorgo) le piante vengono lasciate fino a marzo dell'anno successivo alla maturazione in modo da assicurare una preziosa fonte di alimento durante tutto l'inverno. Le coltivazioni a perdere possono essere seminate in parcelle, anche fra loro affiancate. Qualora non vi sia una separazione fisica o un confine ben individuato, le coltivazioni a perdere devono essere realizzate con colture diverse da quelle coltivate sullo stesso appezzamento con finalità produttive, per poter essere distinguibili da queste ultime e potere essere trattate in modo differenziato. Durante il periodo di impegno è possibile alternare le superfici aziendali oggetto dell'impegno, a condizione di mantenere la loro estensione complessiva. Sulle superfici oggetto d'impegno è fatto divieto di pascolo degli animali e dell'esercizio dell'attività venatoria.		

13.6 MISURA 10.1.4 – Pagamenti agro-climatici-ambientali – Conversione colturale da seminativi a pascolo, prato-pascolo, prato

COD_MISURA	COD_IMPEGNO	DESC_IMPEGNO	MODALITA_CTR	DOCUMENTAZ_CTR
10.1.4	IC9920	Conversione dei seminativi a pascolo, prato-pascolo, prato.	Documentale, Visivo	Registro delle operazioni colturali
	EC9947	Conversione dei seminativi a pascolo, prato-pascolo, prato.		
		Verificare in loco che sia stata effettuata la conversione dei seminativi a pascolo, prato-pascolo, prato.		
10.1.4	IC9921	Non includere la superficie convertita nelle ordinarie rotazioni colturali praticate in azienda.	Documentale, visivo	Registro delle operazioni colturali
	EC9950	Non includere la superficie convertita nelle ordinarie rotazioni colturali praticate in azienda.		
		Verificare in loco che la superficie convertita sia esclusa dalle ordinarie rotazioni colturali praticate in azienda.		
10.1.4	IC9922	Effettuare il pascolamento e/o interventi di fienagione, raccolta e stoccaggio del foraggio al fine della vendita.	Documentale, visivo	Registro delle operazioni colturali
	EC9952	Effettuare il pascolamento e/o interventi di fienagione, raccolta e stoccaggio del foraggio al fine della vendita.		
		Verificare in loco che sia stato effettuato il pascolamento e/o interventi di fienagione, raccolta e stoccaggio del foraggio al fine della vendita.		
10.1.4	IC9923	Mantenere, in caso di pascolamento, un carico di bestiame < 2 UBA/Ha nelle zone non vulnerabili ai nitrati , < 1,4 UBA/Ha nelle zone vulnerabili ai nitrati e, comunque, in entrambi i casi, non inferiore a 0,25 UBA/Ha.	Documentale, visivo	Registro di stalla
	EC4011	Rispettare, in caso di pascolamento, un carico di bestiame nei limiti previsti: Nelle zone non vulnerabili ai nitrati non superiore a 2 UBA/ha, nelle zone vulnerabili ai nitrati 1,4 UBA/ha e in entrambi i casi non inferiore a un minimo di 0,25 UBA/ha.		
		Determinare il numero dei capi presenti in azienda alla data di presentazione della domanda per le specie in oggetto suddivisi per categoria. Tale valore verrà ricavato dalla BDN		

		Utilizzando i coefficienti UBA definiti dalla Regione per le varie specie animali in oggetto, calcolare il valore complessivo delle UBA associate agli allevamenti dell'azienda (CUAA)		
		Calcolare le superfici nette a pascolo, condotte secondo il metodo biologico e inserite in domanda di aiuto (a premio e non a premio). Le superfici eleggibili dovranno appartenere ad uno dei seguenti raggruppamenti Colturali: Colture Foraggere (avvicendate) o Colture Foraggere (NON avvicendate). Le superfici dovranno essere conteggiate al netto delle tare. La situazione rilevata sarà quella in essere alla data di presentazione della domanda.		
		Sulla Base dei dati precedentemente acquisiti, verificare che il carico di Bestiame (UBA/ha) sia maggiore o uguale a 0,25		
		se verificato passo 4, controllare che siano rispettati i limiti di carico di bestiame previsti per le zone vulnerabili ai nitrati e NON vulnerabili ai nitrati.		

13.7 MISURA 10.1.5 – Pagamenti agro-climatici-ambientali – Difesa del suolo ed incremento sostanza organica

COD_MISURA	COD_IMPEGNO	DESC_IMPEGNO	MODALITA_CTR	DOCUMENTAZ_CTR
10.1.5	IC9751	Per i seminativi: lavorazione del terreno con le seguenti tecniche: minimum tillage o non lavorazione, ossia la cosiddetta semina su sodo	Documentale, Visivo	Registro delle operazioni colturali – Foto probanti il rispetto dell'impegno
	EC9705	<i>Per i seminativi, verificare che lavorazione del terreno venga effettuata con le seguenti tecniche: minimum tillage o non lavorazione</i>		
		Per le colture a seminativi in caso di utilizzo della tecnica della minima lavorazione occorre verificare che il terreno sia interessato per una zona superficiale di 10 - 15 cm. Le macchine e gli attrezzi che si utilizzano devono essere tecnicamente idonei per tale lavorazione.		
		Per le colture a seminativi in caso di non lavorazione (semina su sodo), verificare l'applicazione della tecnica per cui la semina viene effettuata direttamente sul terreno non lavorato, quindi senza alterarne la struttura preesistente, salvo una fascia ristretta di 8 - 10 cm ed una profondità di 6 - 8 cm in corrispondenza di ogni fila di semina. Le macchine e gli attrezzi che si utilizzano devono essere tecnicamente idonei per tale lavorazione;		
10.1.5	IC9640	Non includere la superficie convertita nelle ordinarie rotazioni colturali praticate in azienda.	Documentale, visivo	Registro delle operazioni colturali, Foto probanti il rispetto dell'impegno

	EC9564	<i>Inerbimento durante tutto l'anno con specie erbacee spontanee e senza operazioni colturali di semina.</i>		
		Verificare l'inerbimento durante tutto l'anno con specie erbacee spontanee e senza operazioni colturali di semina.		
	EC9566	<i>Divieto di lavorazioni meccaniche al suolo.</i>		
		Verificare l'assenza di lavorazioni meccaniche al suolo. Sono consentite esclusivamente lavorazioni localizzate al colletto delle piante arboree.		
10.1.5	IC9655	Controllo delle infestanti esclusivamente con mezzi meccanici (falciatura, trinciatura, decespugliamento) con divieto di utilizzo di diserbo chimico su tutta la superficie a colture arboree.	Documentale, visivo	Registro delle operazioni colturali, foto probanti il rispetto dell'impegno
	EC9582	<i>Controllo delle infestanti esclusivamente con mezzi meccanici (falciatura, trinciatura, decespugliamento) con divieto di utilizzo del diserbo chimico su tutta la superficie a colture arboree.</i>		
		Verificare che il controllo delle infestanti sia effettuato esclusivamente con mezzi meccanici (falciatura, trinciatura, decespugliamento) escludendo il diserbo chimico su tutta la superficie a coltivazioni arboree. ECCEZIONE: Striscia perimetrale dei corpi aziendali, larga almeno 3 metri, in cui è possibile la lavorazione meccanica con la completa eliminazione della vegetazione arbustiva ed erbacea con lo scopo di prevenire gli incendi.		

13.8 MISURA 10.1.7 – Pagamenti agro-climatici-ambientali – Preservazione della biodiversità: Bergamotto

COD_MISURA	COD_IMPEGNO	DESC_IMPEGNO	MODALITA_CTR	DOCUMENTAZ_CTR
10.1.7	IC9748	Coltivazione per i 7 anni dell'impegno delle cultivar autoctone di bergamotto (Femminello, Castagnaro, Fantastico).	Documentale, Visivo	Registro delle operazioni colturali
	EC9702	<i>Verificare il mantenimento delle coltivazioni per i 7 anni dell'impegno delle cultivar autoctone di bergamotto (Femminello, Castagnaro, Fantastico).</i>		
10.1.7	IC9749	Inerbimento naturale permanente dell'interfilare.	Documentale, visivo	Registro delle operazioni colturali, foto probanti il rispetto dell'impegno
	EC9703	<i>Verificare nelle coltivazioni a bergamotto l'inerbimento naturale permanente dell'interfilare</i>		

10.1.7	IC10731	Controllo della vegetazione erbacea ed arbustiva con mezzi meccanici con divieto di utilizzo di diserbo chimico su tutte le superfici a colture permanenti.	Documentale, visivo	Registro delle operazioni colturali, foto probanti il rispetto dell'impegno
	EC10931	Controllo della vegetazione erbacea ed arbustiva con mezzi meccanici con divieto di utilizzo di diserbo chimico su tutte le superfici a colture permanenti.		
		Attraverso la verifica del registro dei trattamenti fitosanitari e mediante l'ispezione degli appezzamenti con colture in atto si riscontra l'eventuale evidenza di esiti di trattamenti chimici.		

13.9 MISURA 10.1.8 – Pagamenti agro-climatici-ambientali – Salvaguardia delle razze animali autoctone minacciate di abbandono e presenti sul territorio regionale

COD_MISURA	COD_IMPEGNO	DESC_IMPEGNO	MODALITA_CTR	DOCUMENTAZ_CTR
10.1.8	IC9714	Effettuare la riproduzione in purezza della razza oggetto di sostegno	Documentale, Visivo	Registro di stalla, Attestato di iscrizione ai libri genealogici
	EC9668	<i>Verificare che la riproduzione sia avvenuta in purezza della razza oggetto di sostegno</i>		
10.1.8	IC9716	Gestire gli allevamenti oggetto di sostegno, con sistemi estensivi di allevamento (semibrado o brado)	Documentale, visivo	Registro di stalla, Attestato di iscrizione ai libri genealogici
	EC9669	<i>Verificare che gli allevamenti oggetto di sostegno siano gestiti con sistemi estensivi (semibrado o brado);</i>		
10.1.8	IC9717	Mantenere per 7 anni le UBA dei riproduttori delle razze oggetto di sostegno.	Documentale, visivo	Registro di stalla, Attestato di iscrizione ai libri genealogici
	EC9670	<i>Verificare che le UBA dei riproduttori delle razze oggetto di sostegno, per come riportate nei rispettivi Libri Genealogici/Registri Anagrafici, siano mantenute per i 7 anni di impegno</i>		
10.1.8	IC9718	Iscrivere nei rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici o Registri Riproduttori i nuovi soggetti del proprio allevamento appartenenti alle razze a rischio genetico individuate dal presente intervento	Documentale	Registro di stalla, Attestato di iscrizione ai libri genealogici
	EC9671	<i>Verificare che si sia provveduto a fare iscrivere nei rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici o Registri Riproduttori, nuovi soggetti del proprio allevamento appartenenti alle razze a rischio genetico individuate dal presente intervento</i>		

13.10 MISURA 1.1.9 – Apicoltura per la Preservazione della Biodiversità

COD_MISURA	COD_IMPEGNO	DESC_IMPEGNO	MODALITA_CTR	DOCUMENTAZ_CTR
10.1.9	IC20322	Praticare il nomadismo in zone di agricoltura estensiva, come da Carta d'uso nomadismo apicolo Misura 10.1.9; non superare gli 80 alveari a postazione, mantenendo una distanza tra gli apiari di apicoltori diversi superiore a 1 km ed il numero massimo di 17 alveari ad ettaro. Per alveari di uno stesso apicoltore, si dovrà mantenere uguale distanza tra gli apiari che superano gli 80 alveari; il numero massimo di alveari per ettaro non potrà essere superiore a 17 in accordo con l'art 9 del Reg. CE 808/2014.	Documentale, Visivo	Piano degli spostamenti; Registro aziendale
	EC25630	Verificare che venga praticato il nomadismo in zone di agricoltura estensiva, come da Carta d'uso nomadismo apicolo Misura 10.1.9 e non vengano superati gli 80 alveari a postazione, mantenendo una distanza tra gli apiari di apicoltori diversi superiore a 1 km ed il numero massimo di 17 alveari ad ettaro. Per alveari di uno stesso apicoltore, si dovrà mantenere uguale distanza tra gli apiari che superano gli 80 alveari; il numero massimo di alveari per ettaro non potrà essere superiore a 17 in accordo con l'art 9 del Reg. CE 808/2014.		
10.1.9	IC20323	Utilizzare strumentazione GPS per tracciare i siti delle postazioni ed i relativi spostamenti.	Documentale, visivo	Registro aziendale
	EC25485	Verificare sul registro aziendale se i siti delle postazioni ed i relativi spostamenti sono stati tracciati mediante l'utilizzo di strumentazione GPS.		
10.1.9	IC20327	Registro aziendale per la tracciabilità delle operazioni apistiche effettuate.	Documentale, visivo	Registro aziendale
	EC25294	Verificare la presenza e l'aggiornamento del registro aziendale per la tracciabilità delle operazioni apistiche effettuate dalle aziende stesse, con l'indicazione delle zone/postazione (coordinate GPS) in cui viene collocato l'apiario e la registrazione mensile delle operazioni di spostamento. La registrazione delle operazioni deve avvenire nello stesso giorno di inizio delle medesime, riportando le indicazioni previste dal bando		
10.1.9	IC20402	Utilizzare solo l'Ape autoctona (Apis mellifera ligustica - ecotipo locale)	Documentale, Visivo	Certificazione di razza
	EC25430	Verificare che venga utilizzata l'Ape autoctona (Apis mellifera ligustica - ecotipo locale)		
10.1.9	IC20409	Divieto di somministrare sostanze stimolanti	Documentale	Registro aziendale
	EC25432	Verificare sul registro aziendale se il beneficiario ha somministrato alimenti stimolanti che contengano polline nei periodi di piena attività.		

13.11 Misura 14.1.1 – Benessere degli animali

Misura 14.1.1– BENESSERE DEGLI ANIMALI

Per il controllo della misura 14 è necessario acquisire preliminarmente i seguenti documenti:

- Registro delle operazioni colturali;
- Registro di stalla;
- Relazione/Checklist per il benessere degli animali presentata in sede di presentazione della domanda.

Il controllo consisterà nella verifica dei seguenti impegni:

COD_MISURA	COD_IMPEGNO	DESC_IMPEGNO	MODALITA_CTR	DOCUMENTAZ_CTR
14.1.1	IC11104	Realizzare interventi consistenti in uno o più impegni aggiuntivi afferenti i settori indicati nel Regolamento (UE) n. 807/2014 (art. 10-lett. A, b e c) e necessari per superare gli standard minimi di benessere degli animali.	Documentale, Visivo	Verificare la documentazione indicata nel paragrafo "Verifica realizzazione impegni aggiuntivi"
	EC11460	Verificare che gli interventi afferenti i settori indicati nel regolamento (UE) n. 807/2014 (art. 10- lett. A, b e c) e necessari per superare gli standard minimi di benessere degli animali siano realizzati.		
		Verificare la realizzazione degli impegni aggiuntivi previsti nelle checklist/relazioni del benessere animali ritenute ammesse e finanziabili. VEDI paragrafo : "Verifica realizzazione impegni aggiuntivi".		
14.1.1	IC11105	Mantenimento di una superficie in uno stato idoneo e svolgimento di un'attività minima.	Documentale, visivo	Registro delle operazioni colturali, Registro di stalla
	EC11461	Mantenere una superficie in uno stato idoneo e svolgere un'attività minima come da circolari ACIU n. 425 del 29/09/2015, n. 569 del 23/12/2015, n.35 del 20/01/2016 e n.161 del 18/03/2016		
		Verificare che il beneficiario mantenga le superfici in uno stato idoneo e svolgere un'attività minima come da circolari ACIU n. 425 del 29/09/2015, n. 569 del 23/12/2015, n.35 del 20/01/2016 e n.161 del 18/03/2016.		

14.1.1	IC11106	Mantenere per i successivi 12 mesi le UBA dichiarate al momento della presentazione della domanda. In caso di discordanza tra le UBA dichiarate in domanda e quelle accertate nel corso dei controlli, si applicherà quanto previsto dall'art. 30 del Reg. UE n. 640/ 2014 e s.M.I..	Documentale	Registro di stalla
	EC11462	Mantenere per i successivi 12 mesi le UBA dichiarate al momento della presentazione della domanda. In caso di discordanza tra le UBA dichiarate in domanda e quelle accertate nel corso dei controlli, si applicherà quanto previsto dall'art. 30 del Reg. UE n. 640/ 2014 e s.M.I..		
		Verificare che le UBA dichiarate al momento della presentazione della domanda siano mantenute		

Verifica realizzazione impegni aggiuntivi

- Verificare dalla relazione/checklist gli impegni aggiuntivi previsti dal beneficiario;
- Verificare gli impegni ammessi in graduatoria in seguito ai controlli ex-ante;
- Verificare che gli impegni aggiuntivi ammessi e finanziabili siano stati realizzati dal beneficiario.

Di seguito i gruppi di impegni previsti dal bando e la documentazione da acquisire.

SPECIE	GRUPPO DI IMPEGNI	DOCUMENTAZIONE PROBATORIA PER IL RISPETTO DEGLI IMPEGNI
Bovini da latte Bufalini	Adozione di sistemi di raffrescamento	Foto probanti la realizzazione degli interventi di raffrescamento previsti nella relazione
	Passaggio alla stabulazione libera	Planimetria degli interventi da realizzare, foto probanti la realizzazione di quanto previsto
	Aumento di disponibilità di superficie per capo	Planimetria degli interventi da realizzare, foto probanti la realizzazione di quanto previsto
	Controllo sinantropi	Piano di controllo, contratto con società, foto sistemi per il controllo dei sinantropi

	Aumento del fronte di abbeveramento/capo	Foto probanti la realizzazione degli interventi previsti nella relazione
--	------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------

SPECIE	GRUPPO DI IMPEGNI	DOCUMENTAZIONE PROBATORIA PER IL RISPETTO DEGLI IMPEGNI
Bovini da carne	Aumento di disponibilità superficie per capo	Planimetria degli interventi da realizzare, foto probanti la realizzazione di quanto previsto
	Controllo sinantropi	Piano di controllo, contratto con società, foto sistemi per il controllo dei sinantropi
	Adozione sistemi di raffrescamento	Foto probanti la realizzazione degli interventi di raffrescamento previsti nella relazione
	Passaggio da stabulazione fissa a stabulazione libera	Planimetria degli interventi da realizzare, foto probanti la realizzazione di quanto previsto

SPECIE	GRUPPO DI IMPEGNI	DOCUMENTAZIONE PROBATORIA PER IL RISPETTO DEGLI IMPEGNI
---------------	--------------------------	----------------------------------------------------------------

SUINI	Aumento del fronte di abbeveramento per capo	Foto probanti la realizzazione degli interventi previsti nella relazione
	Aumento di disponibilità superficie per capo	Planimetria degli interventi da realizzare, foto probanti la realizzazione di quanto previsto
	Controllo di temperatura, umidità relativa	Foto probanti la realizzazione degli interventi per il controllo della temperatura e dell'umidità previsti nella relazione
	Aumento spazio scrofe gravide	Planimetria degli interventi da realizzare, foto probanti la realizzazione di quanto previsto
	Controllo di temperatura, umidità relativa	Foto probanti la realizzazione degli interventi per il controllo della temperatura e dell'umidità previsti nella relazione

SPECIE	GRUPPO DI IMPEGNI	DOCUMENTAZIONE PROBATORIA PER IL RISPETTO DEGLI IMPEGNI
Ovini/Caprini	Aumento del fronte di abbeveramento per capo	Foto probanti la realizzazione degli interventi previsti nella relazione
	Controllo dei sinantropi	Piano di controllo, contratto con società, foto sistemi per il controllo dei sinantropi

	Controllo di temperatura, circolazione dell'aria	Foto probanti la realizzazione degli interventi per il controllo della temperatura e di circolazione dell'aria previsti nella relazione
	Incremento della superficie minima di stabulazione interna	Planimetria degli interventi da realizzare, foto probanti la realizzazione di quanto previsto

SPECIE	GRUPPO DI IMPEGNI	DOCUMENTAZIONE PROBATORIA PER IL RISPETTO DEGLI IMPEGNI
AVICOLI	Aumento di disponibilità superficie per capo	Planimetria degli interventi da realizzare, foto probanti la realizzazione di quanto previsto
	Accesso all'esterno	Planimetria degli interventi da realizzare, foto probanti la realizzazione di quanto previsto

Si precisa che il controllo è positivo se i beneficiari hanno realizzato tutti gli impegni aggiuntivi previsti dal gruppo di impegni.

	Manuale Controlli Aziendali integrati	CODICE DOCUMENTO S2-CAI-MNL-21
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------------

ALLEGATO N. 1 – Fac simile telegramma o Pec preavviso

Regime di pagamento di base, regime di pagamento unico per superficie e pagamenti connessi –
Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 (reg. CE 1698/05)
Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 (reg. UE 1305/13)

CONTROLLI AZIENDALI (art. 41 e 43 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014)

Si comunica alla Signoria Vostra che il giorno ___/___/___ alle ore ____:____ c/o _____ si svolgerà visita di controllo ai sensi regolamento (UE) 809/2014. Si dovrà in tale data assicurare necessaria Vs. presenza (o di un delegato con specifica delega) ai previsti controlli eseguiti da parte di funzionari incaricati ARCEA.

Nome del Tecnico e numero telefonico al quale il Tecnico può essere contattato

	Manuale Controlli Aziendali integrati	CODICE DOCUMENTO S2-CAI-MNL-21
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------------

Allegato N. 2 Fac Simile conferimento di incarico

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il ___/___/___ e
residente a _____ (Prov.____) in via _____

DELEGA

il/la signor/signora _____ nato/a a _____ il ___/___/___ e
residente a _____ (Prov.____) in via _____

a rappresentarlo ai fini del controllo che si svolgerà ai sensi regolamento (CE) 809/2014.

Si allega alla presente copia _____ (indicare il tipo di documento) numero
_____ rilasciato dal _____ il ___/___/___

Luogo e data

Firma

	Manuale Controlli Aziendali integrati	CODICE DOCUMENTO S2-CAI-MNL-21
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------------

Allegato 3 – Documentazione Probatoria richiesta all’azienda

CODICE	ATTO	DESCRIZIONE
VER_SCAR	BCAA 3	Verbali delle verifiche sugli scarichi eseguite dagli enti competenti
DOC_CARBURANTE_AGRICOLO	BCAA 3	Documentazione comprovante l'acquisto del carburante agricolo (presso distributore di carburante)
DOC_RIT_SOST_PERICOLOSE	BCAA 3	Documentazione circa il ritiro e il successivo smaltimento presso una struttura autorizzata delle sostanze pericolose
REG_INTERV_PROFI_VET	BCAA 3	Registro interventi profilassi veterinaria
AUT_SCAR	BCAA 3	Autorizzazione allo scarico
AIA	BCAA 3	Autorizzazione Integrata Ambientale
COM_COMP_TER	CGO 1	Comunicazione Completa di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici
COM_SEMP_TER	CGO 1	Comunicazione Semplificata di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici
DOC_ACQ_EFFLU	CGO 1	Documento di acquisto degli effluenti zootecnici / Apporti da concimi azotati di sintesi
DOC_ASS_TERR	CGO 1	Documentazione di asservimento dei terreni ai fini dello spandimento degli effluenti zootecnici
DOC_CONF_EFFLU	CGO 1	Documento di conferimento degli effluenti zootecnici
PUA_COMPL	CGO 1	Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti in forma completa
PUA_SEMPL	CGO 1	Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti in forma semplificata
DOC_ACQ_FERTIL	CGO 1	Fatture o documenti di acquisto dei fertilizzanti
SPAND_ACQREFL	CGO 1	Autocertificazione allo spandimento di acque reflue
REG_FERTIL	CGO 1	Scheda per la registrazione delle fertilizzazioni

SPAND_ACQREFL	CGO 1	Autocertificazione allo spandimento di acque reflue
REGSTALLA_SUINI	CGO 6	Registro di stalla - SUINI
REGSTALLA_BOV	CGO 7	Registro di stalla - BOVINI
REGSTALLA_BUF	CGO 7	Registro di stalla - BUFALINI
MOD_4_OVIMAC	CGO 8	Modello 4 associato ai capi ovicaprini macellati
REGSTALLA_OVI	CGO 8	Registro di stalla - OVINI e CAPRINI
CONT_CONT	CGO 10	Contratto di servizio con il contoterzista (Trattamenti Fitosanitari)
DELEG_CONS	CGO 10	Delega ad un consulente che prevede l'acquisto e l'utilizzo di prodotti fitosanitari
DOMRINPAT_AZ	CGO 10	Domanda di rinnovo del Patentino per l'utilizzo dei Prodotti Fitosanitari (intestata all'azienda)
DOMRINPAT_CONS	CGO 10	Domanda di rinnovo del patentino del consulente
FATPRFIT	CGO 10	Fatture o Documenti di Acquisto dei Prodotti Fitosanitari utilizzati nel periodo oggetto di impegno
MODACQ_AZ	CGO 10	Moduli di Acquisto (intestati all'azienda) dei Prodotti Fitosanitari utilizzati nel periodo oggetto di indagine
MODACQ_CONS	CGO 10	Modulo di acquisto di prodotti fitosanitari intestato al consulente
QCAMP	CGO 10	Quaderno di Campagna/Registro dei Trattamenti
PATPRFIT_AZ	CGO 10	Patentino per l'utilizzo dei Prodotti Fitosanitari intestato all'azienda
PATPRFIT_CONS	CGO 10	Patentino del consulente che utilizza i prodotti
TRATTACONT	CGO 10	Scheda trattamento contoterzista in cui si specifica che il servizio prevede l'acquisto e/o l'utilizzo dei fitofarmaci
ANALISI_PROD	CGO 4	Analisi effettuate sulle piante o sui prodotti vegetali
MANLATT	CGO 4	Manuale Aziendale del Latte (Parte Generale)
REG_FORAG	CGO 4	Registro movimentazioni Foraggi
REG_LATTE	CGO 4	Manuale del latte Parte Speciale (Registrazioni di Vendita)
ACQ_CAP_FIUMI	BCAA 2	Autorizzazione alla captazione di acque appartenenti a fiumi o laghi
ACQ_CAP_GEN	BCAA 2	Autorizzazione alla captazione di acque da fonti generiche

	Manuale Controlli Aziendali integrati	CODICE DOCUMENTO S2-CAI-MNL-21
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------------

ACQ_CAP_POZZO	BCAA 2	Autorizzazione all'utilizzo di un pozzo
ACQ_CAP_STAG	BCAA 2	Autorizzazione alla captazione di acque appartenenti ad uno stagno aziendale
ACQ_CONS_IRR	BCAA 2	Documentazione attestante l'associazione ad un consorzio irriguo
CERTIF_ATTREZ	RM-FIT	Certificato attestante il corretto funzionamento delle attrezzature per l'irrorazione
DEROGA_RMFIT	RM-FIT	Deroga relativa al certificato di controllo per le macchine irroratrici

Allegato 4 – Check-list di controllo BCAA7

Check-list di controllo BCAA7
Divieto di potatura di siepi e di alberi nel periodo riproduzione e di nidificazione degli uccelli

Denominazione Azienda	CUAA

Verifica rispetto degli impegni		Esito del controllo		
		SI	NO	NA
a)	Sono presenti siepi caratteristiche del paesaggio			
b)	Sono presenti alberi caratteristici del paesaggio			
a1)	In caso di presenza di siepi di cui al punto a) è rispettato l'impegno di divieto di potatura nel periodo 15 marzo - 15 agosto			
b1)	In caso di presenza di alberi di cui al punto b) è rispettato l'impegno di divieto di potatura nel periodo 15 marzo - 15 agosto			

Definizioni:

Per "siepi" si intendono delle strutture lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva > 20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno. Per "alberi caratteristici del paesaggio" si intendono alberi non produttivi isolati o in filare. Per "filare" si intende un andamento lineare ovvero sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.

Deroghe

SI NO

Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti

Individuazione parametri di violazione (Compilare obbligatoriamente in casi di violazione)

Portata

A) SAU Aziendale	ha	
B) SAU Aziendale in violazione (Vedi Nota 2))	ha	
% di superficie in violazione (B/A*100)	%	
superficie oggetto di infrazione superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU e comunque non superiore a 3 ha		Basso
superficie oggetto di infrazione superiore al 30% della SAU aziendale o superficie oggetto di infrazione superiore a 5 ettari		Alto
Il parametro di violazione non è né basso né alto		Medio

Gravità

Il parametro di portata è basso o medio		Medio
Il parametro di portata è alto		Alto

Durata

In violazione del divieto di potatura di siepi e di alberi caratteristici del paesaggio il livello di durata è sempre basso		Basso
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------

Effetti extraziendali

La violazione accertata interessa anche i terreni adiacenti	Si	No

Rilevazione di violazione intenzionale

L'estensione della violazione è pari o superiore all'80% della superficie agricola aziendale o a 8 ettari di superficie	Si	No

Eventuali dichiarazioni del rappresentante aziendale

	Manuale Controlli Aziendali integrati	CODICE DOCUMENTO S2-CAI-MNL-21
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------------

Eventuali dichiarazione del tecnico

Data	Firma del tecnico	Firma del rappresentante aziendale

Note:

1) Il tecnico riporta gli esiti del controllo derivanti dalla presente Check-list sul verbale finale rilasciato al rappresentante aziendale ed acquisisce la presente chek-list nel fascicolo di controllo;

2) **per la determinazione della superficie interessata dalla violazione si deve considerare la superficie dell'intera particella/parcella su cui sia stata individuata la violazione e non la sola superficie della violazione**